

EDUE#RIPARTIAMO#DECRETORILAN
ORESTOACASA#DISTANTIMAUNITI#
TTOBENE#DECRETOCURAITALIA#F
ARTIAMO#DECRETORILANCIO #IORE
A#DISTANTIMAUNITI#ANDRATUTTOB
RETOCURAITALIA#FASEDUE#RIPART




B O L L E T T I N I COVID-19

L'EVOLUZIONE NORMATIVA

TOACASA#DISTANTIMAUNITI#ANDRA
ECRETOCURAITALIA#FASEDUE#RIP
CRETORILANCIO #IORESTOACASA#D
ITI#ANDRATUTTOBENE#DECRETOCU
FASEDUE#RIPARTIAMO#DECRETORIL
TOACASA#DISTANTIMAUNITI#ANDRA
RETOCURAITALIA#FASEDUE#RIPART
CASA#DISTANTIMAUNITI#ANDRATU
OCURAITALIA#FASEDUE#RIPARTIAM
SA#DISTANTIMAUNITI#ANDRATUTTO
URAITALIA#FAO

INDICE

Clicca sulla data che ti interessa per visualizzare il bollettino





**DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO, N.6
INTRODUZIONE DELLE PRIME AREE ROSSE**



Sommario

1. PREMESSA	
2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE	
3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO	

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto Coronavirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

Secondo il Comunicato n. 89 del 24.02.20, il ministro della Salute, Roberto Speranza, esprime che è indispensabile che ci sia un solo centro di coordinamento per la gestione dell'emergenza in cui siano pienamente coinvolte tutte le regioni d'Italia; quest'ultime stanno infatti emanando singole ordinanze per fare fronte alla situazione relativa al Virus.

Ordinanze.

L' allegato 1 **dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri**, evidenzia i comuni interessati alle misure urgenti di contenimento del contagio.

ALLEGATO 1.

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

Nella Regione Lombardia:

- a) Bertinico
- b) Casalpusterlengo
- c) Castelgerundo
- d) Castiglione D'Adda
- e) Codogno
- f) Fombio
- g) Maleo
- h) San Fiorano
- i) Somaglia
- j) Terranova dei passerini

Nella Regione Veneto:

- a) Vò

In data odierna, 24.02.2020, I comuni succitati della **Regione Lombardia** rientrano nella cosiddetta "Area Rossa", mentre tutti gli altri comuni della medesima regione rientrano nella "Area Gialla", come espresso nella nuova Ordinanza, di cui riportiamo un estratto:

Fatto salvo quanto già disposto con le norme e le ordinanze sopra indicate per i Comuni di Codogno, Castiglione D'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le disposizioni contenute alle lettere c), d), e), f) ed i) dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 22 febbraio 2020, n. 6 ovvero:

Per precisare: nei 10 comuni Lombardi inseriti in Area Rossa sono attive limitazioni alla circolazione delle persone. **Negli altri comuni Lombardi inseriti in Area Gialla non sono previste limitazioni al movimento delle persone: in tale contesto non è possibile organizzare manifestazioni, eventi, gare sportive, spettacoli teatrali o funzioni religiose ma non vi è alcun divieto che riguardi l'attività lavorativa.**

Inoltre, in data 23.02.20 è stata emanata dalla **Regione Veneto** una nuova ordinanza, la quale riporta che si sono verificati 25 casi nel territorio del Veneto, nei due Comuni di Vò (PD) e di Mira (VE).

Visto che si sono verificati finora 25 casi nella territorio della Regione del Veneto nei Comuni di Vò (PD) e di Mira (VE). Il quadro epidemiologico relativo a questi casi evidenzia un importante

Ciononostante nel sito del Comune di Mira è stato riportato che **non c'è alcuna quarantena.**

In data 24.02.2020, è stata integrata l'ordinanza da parte della **Provincia Autonoma di Trento**, nella quale si riporta la sospensione dei servizi educativi pubblici e privati per la prima infanzia e di tutte le attività didattiche nelle scuole e nelle Università; sospensione delle attività di Alta Formazione musicale e artistica; annullamento delle manifestazioni che si svolgono in locali chiusi e che prevedono la presenza di più di una persona per due metri quadri.

Anche la Regione Liguria, in data 23.02.2020, ha emanato un'ordinanza con le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale sospende tutte le attività già citate ma anche la sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero; anche l'apertura al pubblico dei musei e luoghi della cultura e biblioteche; e la sospensione dei concorsi pubblici.

Infine la Regione Piemonte e il Friuli Venezia Giulia, con le relative ordinanze, sospendono tutte le attività già descritte.

Si rammenta che le misure sono attive in:

- Piemonte fino al 29.02.2020
- Lombardia, Veneto, Trentino, Liguria, Friuli Venezia Giulia fino al 01.03.2020

NEWS TRASPORTI:

Il traffico ferroviario è sospeso dalle ore 13.30 fra Lodi e Piacenza, linea convenzionale Milano – Bologna, per controlli sanitari nella stazione di Casalpusterlengo.

È in corso la riprogrammazione dei servizi di trasporto.

Sono previste misure per venire incontro ai viaggiatori nelle zone coinvolte dal contagio. Trenitalia prevede bonus e rimborsi per i biglietti acquistati fino al 23 febbraio.

Numeri di Emergenza.

I numeri da chiamare in caso di emergenza sono diversi: oltre al 112 (numero unico di emergenza) e il 1500 (Numero unico di emergenza Coronavirus) è stato introdotto il numero verde che varia da Regione a Regione.

- Le indicazioni della **Regione Lombardia:**

I cittadini che risiedono nei Comuni lombardi indicati nell'ordinanza del 21 febbraio e hanno sintomi influenzali non devono recarsi in pronto soccorso ma chiamare il **numero verde unico regionale 800.89.45.45** **Oppure chiamare il 112 o per informazioni generali il numero 1500.**

- Le indicazioni della **Regione Veneto:**

Le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti, ma che non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre e/o tosse senza difficoltà respiratoria, **non devono chiamare il 118** e non devono recarsi in ospedale; **devono rivolgersi al numero verde 800.46.23.40.**

In caso di dubbi o sospetti chiamate il 1500, in caso di sintomi non si va in ospedale ma si deve chiamare il 118.

- Le indicazioni della **Regione Piemonte:**

La Regione Piemonte ha deciso di ribadire di utilizzare il **numero verde 800.333444**, finora utilizzato per scopi generici, anche per le informazioni a proposito del coronavirus.

Il numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18.

In questo modo il 112, intasato dall'alto numero di chiamate, dovrebbe liberarsi per gestire i soccorsi.

- Le indicazioni della **Regione Campania:**

Il numero messo a disposizione dalla Regione Campania è **800.90.96.99.**

- **Le altre regioni stanno attivando il numero verde che verrà reso noto alla popolazione nell'arco di queste ore o nella giornata di domani.**

I casi nel mondo.

La Situazione internazionale, secondo gli ultimi dati OMS (Fonte: Health Emergency Dashboard, 24 febbraio, ore 6.00 CET), sono i seguenti:

- **Nel mondo**
 - **79336 casi confermati per il nuovo coronavirus (Covid-19) nel mondo dall'inizio dell'epidemia**
 - **2618 morti**
- **In Cina**
 - **77262 casi confermati clinicamente e in laboratorio**
 - **2599 morti**
- **Altri Paesi**
 - **2074 casi confermati in 27 altri Paesi**

- **19 morti**

* Avviso: i dati OMS includono dal 17 febbraio i casi confermati in laboratorio e quelli clinicamente diagnosticati (attualmente applicabili solo alla provincia di Hubei-Cina).

- **In Italia**

I dati ufficiali comunicati oggi, 24.02.2020, nella conferenza delle ore 12 dal Commissario per l'emergenza della Protezione civile, Angelo Borrelli, sono i seguenti:

Sono **219** le persone contagiate dal nuovo coronavirus Sars-CoV-2 in Italia. Di queste, 5 persone sono decedute e una persona è guarita.

Delle **213** persone in osservazione e trattamento, **99** sono ricoverate con sintomi, **23** sono in terapia intensiva e **91** sono in isolamento domiciliare.

Nelle singole Regioni il numero di contagiati è il seguente:

- **Regione Lombardia: 167**
- **Regione Veneto: 27**
- **Regione Emilia Romagna: 18**
- **Regione Piemonte: 5**
- **Lazio: 3 (i 2 turisti cinesi e il ricercatore dimesso)**

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

Il bollettino è il frutto del monitoraggio delle seguenti fonti di informazione ufficiale:

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;
- <https://www.cnr.it/it/news/9234/coronavirus-comunicato-alle-strutture-cnr>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte>;
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- <https://www.who.int/countries/ita/en/>.



**DPCM 4 MARZO
CHIUSURA DI SCUOLE E UNIVERSITA'
IN TUTTA ITALIA**

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

Questo approfondimento è specificamente dedicato al DPCM 04 marzo 2020, recente ulteriori misure per la gestione sanitaria dei rischi derivanti dal contagio al COVID 19, cosiddetto CoronaVirus.

Misure di applicazione

- Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
- Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
- Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

I divieti

- sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività congressistica o congressuale;
- sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);
- sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri

- sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);
- limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell'interno e della difesa;
 - sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
 - fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
 - i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
 - nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
 - a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

- è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
- con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.

E' utile segnalare anche il passaggio relativo alla seguente segnalazione sanitaria:

chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti



**DPCM 9 MARZO
LOCKDOWN IN TUTTA ITALIA**

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto Coronavirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

In seguito alla pubblicazione del nuovo DPCM del 08.03.2020,
sono stati messi in atto nuovi divieti e limitazioni, VALIDI FINO AL 03 aprile.
TALI LIMITAZIONI NELLA NOTTATA DI IERI CON IL DPCM 09 MARZO SONO STATE ESTESE A TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO

A) LIMITAZIONI VALIDE PER TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO:

- evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
- si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato I lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);
- sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato I lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione, In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

- sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro di cui all'allegato I lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse, La chiusura non è disposta- per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell' attività in caso di violazione;
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


Perché le raccomandazioni di distanziamento?

L'Istituto superiore di sanità (Iss) sottolinea che **queste misure di distanziamento sociale "hanno lo scopo di evitare una grande ondata epidemica, con un picco di casi concentrata in un breve periodo di tempo iniziale che è lo scenario peggiore durante un'epidemia per la sua difficoltà di gestione".**


Nel caso del coronavirus bisogna tenere conto che l'Italia ha una popolazione anziana, peraltro molto più anziana di quella cinese, e bisogna proteggerla il più possibile da contagi. Le misure indicate dalle autorità quindi vanno seguite nella loro totalità.

A che cosa servono le misure di distanziamento sociale?

Le misure di 'distanziamento sociale' e il loro effetto può essere riassunto nel grafico che segue, tratto da una pubblicazione dell' Ecdc.



Riportiamo anche il grafico, riprodotto in lingua Italiana, dall'ordine Nazionale dei Biotecnologi:



La curva con il picco più alto rappresenta l'evoluzione teorica dei casi in assenza di misure.

L'obiettivo del distanziamento sociale, soprattutto in una situazione come quella attuale in cui non ci sono interventi farmacologici attuabili, è ridurre la velocità di diffusione del virus, spostando in avanti nel tempo il picco epidemico e riducendone l'altezza, di fatto 'spalmando' i casi su un arco temporale più lungo. **Questo porterà benefici riducendo la pressione sul sistema sanitario, che nel caso del Sars-Cov-2 era già stressato dall'impennata dei casi di influenza tipica di questo periodo.**

Per misure di distanziamento sociale si intendono diversi tipi di intervento, che vanno ad aggiungersi ad altri provvedimenti come: **la promozione di una maggiore igiene delle mani o l'utilizzo di mascherine;** i più comuni sono **l'isolamento dei pazienti, l'individuazione e la sorveglianza dei contatti, la quarantena per le persone esposte, la chiusura delle scuole e dei luoghi di lavoro o l'adozione di metodi per lezioni scolastiche/universitarie e lavoro a distanza.**

Inoltre vanno anche considerati i provvedimenti che **limitano l'assembramento di persone, come le manifestazioni sportive, fino ad arrivare alla restrizione dei viaggi internazionali.**

Sull'efficacia di questo tipo di misure sono stati condotti diversi studi, molti dei quali condotti su epidemie e pandemie del passato, e generalmente si sono dimostrate efficaci, in misura variabile a seconda del contesto. In generale si può dire però che l'introduzione di ogni provvedimento viene valutato attentamente, perché ognuna delle misure elencate porta dei costi sociali diretti o indiretti che possono essere molto alti.

È assolutamente vietato spostarsi dalle zone "a contenimento rafforzato" salvo motivi di lavoro e salute. Sono previste sanzioni per chi trasgredisce.

Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. È quanto prevede la direttiva 8 marzo 2020 ai Prefetti adottata dal ministero dell'Interno con le indicazioni specifiche per i controlli nei territori "a contenimento rafforzato". Un divieto assoluto di uscire di casa, invece, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

- **I controlli su strade e autostrade**

I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall'Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.

- **I controlli nelle stazioni ferroviarie e sui treni**

Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori

anche attraverso apparecchi "termoscan". Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.

- **I controlli negli aeroporti**

Negli aeroporti delle aree dei territori "a contenimento rafforzato", i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito. Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all'atto dell'ingresso.

- **I controlli sulle navi da crociera a Venezia**

Analoghi controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

- **Le sanzioni**

La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli. La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall'articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un'autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che perseguono tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).

Si riporta, di seguito, il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Allegato A

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____, residente in _____, via _____, identificato a mezzo _____ nr. _____ utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- Di essere in transito da _____ proveniente da _____ e diretto a _____;
- Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all'art. 1, lett. a) del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020* concernente lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all'interno della regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, co. 1, dello stesso decreto in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
- Che il viaggio è determinato da:
 - comprovate esigenze lavorative;
 - situazioni di necessità;
 - motivi di salute;
 - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiaro che _____ (*LAVORO PRESSO..., STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN..., DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA... ALTRI MOTIVI PARTICOLARI.ETC...*)

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a **chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario**.

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Basilicata: 800 99 66 88**
- **Calabria: 800 76 76 76**
- **Campania: 800 90 96 99**
- **Emilia-Romagna: 800 033 033**
- **Friuli Venezia Giulia: 800 500 300**
- **Lazio: 800 11 88 00**
- **Lombardia: 800 89 45 45**
- **Marche: 800 93 66 77**
- **Piemonte:**
800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- **Provincia autonoma di Trento: 800 867 388**
- **Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751**
- **Puglia: 800 713 931**
- **Sardegna: 800 311 377**
- **Sicilia: 800 45 87 87**
- **Toscana: 800 55 60 60**
- **Umbria: 800 63 63 63**
- **Val d'Aosta: 800 122 121**
- **Veneto: 800 462 340**

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

- **Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:**
 - **ASL n. 1 L'Aquila: 118**
 - **ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146**
 - **ASL n. 3 Pescara: 118**
 - **ASL n. 4 Teramo: 800 090 147**
- **Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112**

- Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: **0874 313000 e 0874 409000**.
- **Nel Comune di Piacenza** per informazioni contattare il **0523 317979**: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.

Attivo anche il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.

I casi nel mondo.

La Situazione internazionale, secondo gli ultimi dati OMS (Fonte: Health Emergency Dashboard, **09 Marzo 2020 alle ore 10.00**), sono i seguenti:

- **Globale**

109.577 casi confermati per il nuovo coronavirus (Covid-19) nel mondo dall'inizio dell'epidemia *

3.809 morti

- **Cina**

80.904 casi confermati clinicamente e in laboratorio

3.123 morti

- **Altri Paesi**

28.673 casi confermati in **103** altri Paesi

686 morti

* Avviso: i dati OMS includono dal 17 febbraio i casi confermati in laboratorio e quelli clinicamente diagnosticati (attualmente applicabili solo alla provincia di Hubei-Cina).

- **In Italia**

I dati ufficiali comunicati in data **09.03.2020**, nella conferenza **delle ore 18** dal Commissario per l'emergenza della Protezione civile, Angelo Borrelli, sono i seguenti:

- **9172** le persone che hanno contratto il virus, **463 deceduti e 724 guariti**.

Tra i 7.985 positivi:

- **2936** si trovano in isolamento domiciliare
- **4316** ricoverati con sintomi
- **733** in terapia intensiva

Nella tabella seguente, si riporta la situazione nelle varie regioni d'Italia, aggiornata al 09.03.2020:

Regione	AGGIORNAMENTO 09/03/2020 ORE 17.00							
	POSITIVI AL nCoV				DIMESSI GUARITI	DECEDUTI	CASI TOTALI	TAMPONI
	Ricoverati con sintomi	Terapia intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi				
Lombardia	2802	440	1248	4490	646	333	5469	20135
Emilia Romagna	576	90	620	1286	30	70	1386	4906
Veneto	186	51	457	694	30	20	744	15956
Piemonte	222	50	65	337		13	350	1681
Marche	136	47	130	313		10	323	1250
Toscana	107	9	90	206	1	1	208	2018
Lazio	55	8	31	94	3	5	102	1929
Campania	42	8	69	119	1		120	980
Liguria	60	17	20	97	5	7	109	611
Friuli V.G.	18	1	70	89	3	1	93	1344
Sicilia	19		33	52	2		54	836
Puglia	20	6	20	46	1	3	50	685
Trento	10	2	21	33			33	267
Abruzzo	25		5	30			30	237
Umbria	4	2	22	28			28	183
Molise	4	2	8	14			14	212
Sardegna	8		11	19			19	185
Valle d'Aosta	4		11	15			15	67
Calabria	8		1	9	2		11	173
Bolzano	8		1	9			9	36
Basilicata	2		3	5			5	135
TOTALE	4316	733	2936	7985	724	463	9172	53826

ATTUALMENTE POSITIVI	7985
TOTALE GUARITI	724
TOTALE DECEDUTI	463
CASI TOTALI	9172

- **In Europa**

Aggiornamento della situazione per l'UE / SEE e il Regno Unito, dal 9 marzo 2020 alle 08:00

Al 9 marzo 2020, 11 577 casi sono stati segnalati nell'UE / SEE e nel Regno Unito:

- Francia (1 126),
- Germania (902),
- Spagna (589),
- Regno Unito (273),
- Paesi Bassi (265),
- Svezia (203),
- Belgio (200),
- Norvegia (169),
- Austria (102),
- Grecia (73),
- Islanda (55),
- Danimarca (38),
- Repubblica Ceca (32),
- Finlandia (30),
- Portogallo (30),
- Irlanda (21),
- Slovenia (16),
- Romania (15),
- Croazia (12),
- Polonia (11),
- Estonia (10),
- Ungheria (8),
- Lussemburgo (5),
- Slovacchia (5),
- Bulgaria (4),
- Lettonia (3),
- Malta (3),
- Liechtenstein (1) e
- Lituania (1).

Al 9 marzo 2020, 396 decessi sono stati segnalati nell'UE / SEE e nel Regno Unito:

- Francia (19),
- Spagna (5),
- Paesi Bassi (3) e
- Regno Unito (3).

Avvisi:

Avviso 1: a partire dal 28 febbraio l'aggiornamento quotidiano della Protezione Civile viene effettuato soltanto alle 18.

Avviso 2: a partire dal 28 febbraio, la conferma del numero dei deceduti è data dall'Istituto superiore di sanità dopo aver stabilito la causa di morte per Coronavirus.

Avviso 3: Nel sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è stata pubblicata una Nota di aggiornamento sull'evoluzione del Coronavirus.

Nell'ultimo bollettino dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) del giorno 01.03.2020 si delinea il quadro epidemiologico dell'infezione da SARS-CoV2: **l'incidenza di forme gravi è il 14% e di casi critici il 5%**. Questi sono i dati dello studio epidemiologico cinese su oltre 44000 casi.

Alle ore 18 del giorno 01.03.2020 in Italia c'erano 1577 positivi, di cui circa il 50% (798) a casa (presumibilmente senza sintomi o non sintomi molto lievi). 639 (circa il 40%) sono ricoverati, non sono note però l'incidenza delle polmoniti e la loro gravità, ma sembra che la maggioranza abbia sintomi non preoccupanti.

Complessivamente quindi sembra che ci sia un accordo con l'80% di forme lievi/moderate secondo l'Oms (assumendo che la maggioranza dei ricoverati non sia grave). **I casi critici (terapia intensiva) in Italia sono 140 (8.8%), più alto, rispetto al 5% di casi critici riportati dallo studio cinese.**

Pertanto, si possono fare tre ipotesi:

1) i numeri dei casi positivi sono inferiori alla reale diffusione del virus (per cui le percentuali potrebbero essere sovrastimate).

2) In questa seconda ondata il virus circolando ha passato il setaccio della selezione naturale che ha favorito la diffusione di un ceppo più "abile" nel colonizzare il nuovo ospite. Solo l'analisi genetica degli isolati autoctoni presenti adesso in confronto con quelli circolanti all'inizio dell'epidemia potrà dirci se ci sono stati cambiamenti genetici sostanziali.

3) La differente struttura genetica della popolazione europea rispetto a quella asiatica riflette una diversa risposta al virus. Questa è molto più difficile da verificare e richiederà studi accurati sulla risposta immunitaria.

Avviso 4: Sul sito dell'INAIL è stata pubblicata un'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, l. 81/2017, rivolta ai lavoratori e agli RLS.

Per spiegare meglio come il COVID-19 si sviluppa nei pazienti di età media, si riporta lo studio dell'Istituto superiore di sanità.

L'età media dei pazienti deceduti e positivi a COVID-2019 è 81 anni, sono in maggioranza uomini e *in più di due terzi dei casi hanno tre o più patologie preesistenti.*

Lo afferma **una analisi sui dati di 105 pazienti italiani deceduti al 4 marzo**, condotta dall'Istituto Superiore di Sanità, che sottolinea come ci siano 20 anni di differenza tra l'età media dei deceduti e quella dei pazienti positivi al virus.

Il report riguarda i pazienti deceduti ed è basato sui dati ottenuti tramite la compilazione di un questionario sviluppato ad hoc ai fini della rilevazione dei casi di morte.

L'età media dei pazienti presi in esame è 81 anni, circa 20 anni superiore a quella dei pazienti che hanno contratto l'infezione, e le donne sono 28 (26.7%).

La maggior parte dei decessi è stata riscontrata nelle seguenti fasce di età:

- 42.2% tra 80 e 89 anni,
- 32.4% erano tra 70 e 79,
- 8.4% tra 60 e 69,
- 2.8% tra 50 e 59,
- 14.1% sopra i 90 anni.

Le donne decedute dopo aver contratto infezione da COVID-2019 hanno un'età più alta rispetto agli uomini (età mediana donne 83.4 – età mediana uomini 79.9).

Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di:

3.4 (mediana 3, Deviazione Standard 2.1).

Complessivamente, l'15.5% del campione presentavano 0 o 1 patologie, il 18.3% presentavano 2 patologie e 67.2% presentavano 3 o più patologie.

La comorbidità più rappresentata è l'ipertensione (presente nel 74,6% del campione), seguita dalla cardiopatia ischemica (70,4%) e dal diabete mellito (33,8%).

Il tempo mediano dall'insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale è stato di 5 giorni e la mediana del tempo intercorso tra il ricovero e il decesso è stato di 4 giorni.

Anche se preliminari, questi dati confermano le osservazioni fatte fino a questo momento nel resto del mondo sulle caratteristiche principali dei pazienti con patologie preesistenti sono più a rischio. Si tratta di persone molto fragili, che spesso vivono a stretto contatto e che dobbiamo proteggere il più possibile.

Valutazione del rischio:

- OMS

Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia di Coronavirus in Cina Emergenza internazionale di salute pubblica. Oltre 20 vaccini sono in sviluppo.

L'OMS ha elevato la minaccia per l'epidemia di coronavirus al livello mondiale a livello "molto alto" il 28 febbraio 2020.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

- ECDC

Il rischio associato all'infezione COVID-19 per le persone nell'UE è attualmente considerato moderato.

Il rischio di insorgenza di cluster, simili a quelli in Italia, associati a COVID-19 in altri paesi dell'UE è attualmente considerato da moderato a elevato.

Il rischio per le persone dell'UE che viaggiano/risiedono in aree con presunta trasmissione comunitaria è attualmente elevato.

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

Siamo a disposizione per sviluppare un dispaccio in ogni momento si diffondano notizie di rilievo per la gestione della situazione, attraverso il monitoraggio delle seguenti fonti di informazione ufficiale:

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;
- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte>;
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- <https://www.iss.it/>;
- <https://www.who.int/countries/ita/en/>.



14 MARZO 2020
PROTOCOLLO COVID-19
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto Coronavirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

In mattinata è stato sottoscritto il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro". Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Per favorire l'applicazione delle norme contenute nel Protocollo, le andremo ad elencare, distinguendole tra:

- Misure **OPERATIVE** di applicazione (destinate a Direzione per Personale e Direzioni Tecniche);
- Misure **TECNICHE** di applicazione (destinate a Datore di Lavoro, Rspg e Medico competente)

In prima battuta, sono confermate le misure già previste dal DPCM 11 marzo, ovvero:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

LE MISURE OPERATIVE DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

1) INFORMAZIONE

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi

In particolare, le informazioni riguardano

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

2) MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

NOTA:

Per la misura della temperatura corporea occorre riferirsi alla disciplina privacy: fornire informativa sul trattamento e non registrare i dati acquisiti.

3) MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive

4) PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

5) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

7) GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

9) GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10) SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work

LE MISURE TECNICHE DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

6) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (**OVVERO: devono essere usate solo se in presenza di sintomi quali raffreddore forte, tosse secca e febbre, o se si assiste un malato**)
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria

- è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

10) SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

12) SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia, la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore

misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

13) AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

Siamo a disposizione per sviluppare un dispaccio ed in ogni momento si diffondano notizie di rilievo per la gestione della situazione, attraverso il monitoraggio delle seguenti fonti di informazione ufficiale:

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;
- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte>;
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- <https://www.iss.it/>;
- <https://www.who.int/countries/ita/en/>.

DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N.18
#DecretoCuraItalia

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE.....	3
3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO.....	28

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

In data 17.03.2020, è stato pubblicato sull'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 70, Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (nominato **Decreto #CuraItalia**) recante ***“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”***.

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
- sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

In particolare riportiamo **tre principali articoli** che sottolineano le **disposizioni per la produzione di mascherine chirurgiche e DPI e le misure di protezione a favore dei lavoratori della collettività**, comprese le indicazioni sui DPI per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro e ulteriori disposizioni sul tema **Smart-working**.

- **Art. 15 “Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale”**
 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, **è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni**.
 2. **I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche** di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, **inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione** nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e **dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa**. **Entro e non oltre 3 giorni** dalla citata autocertificazione **le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche** oggetto della

stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

3. **I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale** di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, **inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale**, sotto la propria esclusiva responsabilità, **attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni** dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli **importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa**. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti
4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

- **Art. 16 "Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività"**

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, **per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI)**, di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, **le mascherine chirurgiche reperibili in commercio**, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Ai fini del comma 1, **fino al termine dello stato di emergenza** di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, **gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio**.

- **Art. 39 "Disposizioni in materia di lavoro agile"**

1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i **lavoratori dipendenti disabili** nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che **abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità** nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. **Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile** ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

In data 17.03.2020 è stato emanato anche il *Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del ministero della Salute il quale stabilisce che:*

Chi entra in Italia, in aereo, treno, per via marittima o stradale, anche in assenza di sintomi è obbligato a **comunicare immediatamente il proprio ingresso nel Paese al Dipartimento di prevenzione dell'Asl competente per territorio**. La persona viene quindi sottoposta alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per 14 giorni. Il provvedimento **ha validità fino al 25 marzo** e serve a contrastare il diffondersi ulteriore dell'epidemia di nuovo coronavirus.

Cosa fare in caso di sintomi? Vi è obbligo di segnalazione alla Asl:

- Se la persona accusa sintomi Covid-19 deve avvertire subito l'autorità sanitaria tramite i numeri telefonici dedicati.

Quali sono le eccezioni? Per esigenze lavorative (massimo 72 ore)

- Le persone che rientrano in Italia per comprovate esigenze lavorative e per un tempo non superiore alle 72 ore (salvo motivata proroga di altre 48 ore) devono presentare una dichiarazione in cui attestano di entrare esclusivamente per tali esigenze. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, hanno l'obbligo di contattare subito la Asl territoriale e, se prescritto dai medici, di sottoporsi a isolamento.

Esclusi i viaggiatori di imprese con sede legale in Italia

- Le disposizioni contenute nel decreto non si applicano al personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia.

In data 14.03.2020 è stato sottoscritto il **"Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"**.

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Per favorire l'applicazione delle norme contenute nel Protocollo, le andremo ad elencare, distinguendole tra:

- Misure **OPERATIVE** di applicazione (destinate prevalentemente a Direzione per Personale e Direzioni Tecniche);
- Misure **TECNICHE** di applicazione (destinate prevalentemente a Datore di Lavoro, Rspg e Medico competente).

In prima battuta, sono confermate le misure già previste dal DPCM 11 marzo, ovvero:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

LE MISURE OPERATIVE DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

1) INFORMAZIONE

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi **deplianti informativi**.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

2) MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

NOTA:

Per la misura della temperatura corporea occorre riferirsi alla disciplina privacy: fornire informativa sul trattamento e non registrare i dati acquisiti.

3) MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive

4) PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

5) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

7) GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart-working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

9) GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10) SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work

LE MISURE TECNICHE DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

6) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
 - a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (**OVVERO: devono essere usate solo se in presenza di sintomi quali raffreddore forte, tosse secca e febbre, o se si assiste un malato**)
 - b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria
 - c) è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (<https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf>)

- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

10) SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

12) SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia, la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

13) AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Inoltre, si riportano i nuovi divieti e le limitazioni, VALIDI FINO AL 25 marzo ai sensi del DPCM dell'11.03.2020.

LIMITAZIONI VALIDE PER

- **TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE**

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

- a) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate **nell'allegato 1**, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. **Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.**
- b) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- c) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.

- d) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- e) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
- f) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
- g) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- h) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- i) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
- j) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Allegato 1:

COMMERCIO AL DETTAGLIO

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2:

SERVIZI PER LA PERSONA

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse


Perché le raccomandazioni di distanziamento?

L'Istituto superiore di sanità (Iss) sottolinea che **queste misure di distanziamento sociale "hanno lo scopo di evitare una grande ondata epidemica, con un picco di casi concentrata in un breve periodo di tempo iniziale che è lo scenario peggiore durante un'epidemia per la sua difficoltà di gestione"**.


Nel caso del coronavirus bisogna tenere conto che l'Italia ha una popolazione anziana, peraltro molto più anziana di quella cinese, e bisogna proteggerla il più possibile da contagi. Le misure indicate dalle autorità quindi vanno seguite nella loro totalità.

A che cosa servono le misure di distanziamento sociale?

Le misure di 'distanziamento sociale' e il loro effetto può essere riassunto nel grafico che segue, tratto da una pubblicazione dell' Ecdc.



Riportiamo anche il grafico, riprodotto in lingua Italiana, dall'ordine Nazionale dei Biotecnologi:



La curva con il picco più alto rappresenta l'evoluzione teorica dei casi in assenza di misure.

L'obiettivo del distanziamento sociale, soprattutto in una situazione come quella attuale in cui non ci sono interventi farmacologici attuabili, è ridurre la velocità di diffusione del virus, spostando in avanti nel tempo il picco epidemico e riducendone l'altezza, di fatto 'spalmando' i casi su un arco temporale più lungo. **Questo porterà benefici riducendo la pressione sul sistema sanitario, che nel caso del Sars-Cov-2 era già stressato dall'impennata dei casi di influenza tipica di questo periodo.**

Per misure di distanziamento sociale si intendono diversi tipi di intervento, che vanno ad aggiungersi ad altri provvedimenti come: **la promozione di una maggiore igiene delle mani o l'utilizzo di mascherine;** i più comuni sono **l'isolamento dei pazienti, l'individuazione e la sorveglianza dei contatti, la quarantena per le persone esposte, la chiusura delle scuole e dei luoghi di lavoro o l'adozione di metodi per lezioni scolastiche/universitarie e lavoro a distanza.**

Inoltre vanno anche considerati i provvedimenti che **limitano l'assembramento di persone, come le manifestazioni sportive, fino ad arrivare alla restrizione dei viaggi internazionali.**

Sull'efficacia di questo tipo di misure sono stati condotti diversi studi, molti dei quali condotti su epidemie e pandemie del passato, e generalmente si sono dimostrate efficaci, in misura variabile a seconda del contesto. In generale si può dire però che l'introduzione di ogni provvedimento viene valutato attentamente, perché ognuna delle misure elencate porta dei costi sociali diretti o indiretti che possono essere molto alti.

Si ricorda che per gli spostamenti, per le comprovate esigenze lavorative e per le situazioni di necessità, è necessario portare con sé il modulo di autodichiarazione, aggiornato in data 17.03.2020.

Il nuovo modello di autodichiarazioni contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve auto-dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus "COVID-19". Il nuovo modello prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
 _____ residente in _____ via _____
 identificato a mezzo _____ nr. _____ utenza telefonica _____
 _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di
 dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere a **conoscenza delle misure di contenimento del contagio** di cui al combinato disposto dell'**art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020** concernenti **lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;**
- **di non essere sottoposto alla misura della quarantena** e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all'**articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020;**
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento** (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);

che lo spostamento è determinato da:

- comprovate esigenze lavorative
- situazioni di necessità;
- motivi di salute;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiara che:

 (LAVORO PRESSO..., STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN....., DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA... ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC...)

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

Ordinanze Regionali.

- **Regione Emilia-Romagna**

In data 15.03.2020 è stata emanata un'ulteriore ordinanza per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Le disposizioni interessano **il territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo.**

Come descritto nell'ordinanza, **si riduce drasticamente all'interno del territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo ogni opportunità di socializzazione; e si limita al massimo la mobilità delle persone residenti per un congruo periodo di tempo.**

Si riportano i divieti principali contenuti nel documento:

- divieto di allontanamento dal territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo da parte di tutti gli individui ivi presenti;
 - divieto di accesso nel territorio del capoluogo abitato di Medicina e della frazione di Ganzanigo;
 - è comunque consentito il rientro al domicilio o alla residenza all'interno dell'area delimitata dall'allegata mappa per chi al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza si trovasse fuori dall'area stessa;
 - **in riferimento ai divieti di spostamento delle persone fisiche** previsti dall'art. 1 comma 1 lett. a) del DPCM dell'8 marzo 2020, e dal punto b della presente ordinanza **potrà essere esentato esclusivamente, previa autorizzazione del Sindaco del Comune di Medicina, il personale impiegato nelle strutture e nei servizi e nelle attività elencate** al punto e) del presente articolo e nei servizi pubblici essenziali;
 - sospensione di tutti i cantieri di lavoro;
 - chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;
 - soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici;
- **Regione Basilicata**

In data 15.03.20 è stata emanata l'ordinanza n.5 con misure di contenimento restrittive in tutta la Regione. L'articolo 1 dell'Ordinanza riporta quanto segue:

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 tutti i soggetti che facciano ingresso in Basilicata da altre regioni o dall'estero, e vi soggiornino anche temporaneamente, devono comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, con l'obbligo- fatta eccezione per i casi previsti al comma 2 - **di osservare la permanenza domiciliare con isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.** In caso di comparsa di sintomi da COVID-19 si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del DPCM 8 marzo 2020.

In data 17.03.2020, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, ferme restando le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di diffusione del COVID-19, con riferimento al **Comune di Moliterno (provincia di Potenza)**, sono adottate le seguenti ulteriori misure:

a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;

b) divieto di accesso nel territorio comunale;

c) sospensione delle attività degli uffici della pubblica amministrazione, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

- **Regione Calabria**

È stata emanata in data 17.03.2020, l'ordinanza che dispone la '**chiusura**' del **Comune di Montebello Jonico (RC)**. Una misura che si è resa necessaria a seguito del numero di casi di positività al Coronavirus registrati in questi ultimi giorni. L'ordinanza prevede il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti, il divieto di accesso nel territorio comunale, la sospensione delle attività degli uffici pubblici. Viene comunque garantita l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

Potranno varcare i confini comunali gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nelle attività collegate all'emergenza, gli esercenti che hanno attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali ma tutti avranno l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

- **Regione Campania**

È stata emanata l'ordinanza n. 17 del 15/3/2020 per porre ulteriori misure nel **comune di Ariano Irpino** per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.

A decorrere dal giorno **15 marzo 2020 e fino al 31 marzo 2020**, con riferimento al **Comune di Ariano Irpino (AV)**, sono adottate le seguenti, ulteriori misure:

a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;

b) divieto di accesso nel territorio comunale;

c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

- Inoltre, ulteriore ordinanza è stata emanata nei **Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA)**, con stesse disposizioni dei punti sopracitati.

Numeri di Emergenza.

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a **chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.**

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Basilicata: 800 99 66 88**
- **Calabria: 800 76 76 76**
- **Campania: 800 90 96 99**
- **Emilia-Romagna: 800 033 033**
- **Friuli Venezia Giulia: 800 500 300**
- **Lazio: 800 11 88 00**
- **Lombardia: 800 89 45 45**
- **Marche: 800 93 66 77**
- **Piemonte:**
800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- **Provincia autonoma di Trento: 800 867 388**
- **Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751**
- **Puglia: 800 713 931**
- **Sardegna: 800 311 377**
- **Sicilia: 800 45 87 87**
- **Toscana: 800 55 60 60**
- **Umbria: 800 63 63 63**
- **Val d'Aosta: 800 122 121**
- **Veneto: 800 462 340**

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

- **Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:**
 - **ASL n. 1 L'Aquila: 118**
 - **ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146**
 - **ASL n. 3 Pescara: 118**
 - **ASL n. 4 Teramo: 800 090 147**
- **Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112**
- **Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e 0874 409000.**
- **Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il 0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.**

Attivo anche il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.

I casi nel mondo.

La Situazione internazionale, secondo gli ultimi dati OMS (Fonte: Health Emergency Dashboard, **18 Marzo 2020 alle ore 16.00**), sono i seguenti:

- **Globale**

184.975 casi confermati per il nuovo coronavirus (Covid-19) nel mondo dall'inizio dell'epidemia *

7.529 morti

159 Paesi o regioni

- **Cina**

82.007 casi confermati clinicamente e in laboratorio

3.338 morti

1 Paese o regione

- **Altri Paesi**

102.968 casi

4.191 morti

* Avviso: i dati OMS includono dal 17 febbraio i casi confermati in laboratorio e quelli clinicamente diagnosticati (attualmente applicabili solo alla provincia di Hubei-Cina).

- **In Italia**

I dati ufficiali comunicati in data **18.03.2020**, nella conferenza **delle ore 18** dal Commissario per l'emergenza della Protezione civile, Angelo Borrelli, sono i seguenti:

- **35.713** le persone che hanno contratto il virus, **2.978** deceduti e **4.025** guariti.

Tra i 28.710 positivi:

- **12.090** si trovano in isolamento domiciliare
- **14.363** ricoverati con sintomi
- **2.257** in terapia intensiva

Nella tabella seguente, si riporta la situazione nelle varie regioni d'Italia, aggiornata al 18.03.2020:

Regione	AGGIORNAMENTO 18/03/2020 ORE 17.00							
	POSITIVI AL nCoV				DIMESSI/ GUARITI	DECEDUTI	CASI TOTALI	TAMPONI
	Ricoverati con sintomi	Terapia intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi				
Lombardia	7285	924	4057	12266	3488	1959	17.713	48.983
Emilia Romagna	1784	247	1884	3915	152	458	4.525	15.461
Veneto	646	195	2112	2953	167	94	3.214	40.841
Piemonte	1780	227	180	2187		154	2.341	7.516
Marche	638	119	719	1476		92	1.568	4.109
Toscana	427	160	704	1291	17	22	1.330	7.606
Liguria	401	100	243	744	70	73	887	2.912
Lazio	374	44	232	650	42	32	724	11.145
Campania	127	24	272	423	28	9	460	2.685
Friuli V.G.	128	27	261	416	15	31	462	4.958
Trento	141	22	273	436	12	7	455	2.187
Bolzano	79	18	269	366	1	9	376	2.844
Puglia	156	30	176	362	2	19	383	3.433
Sicilia	100	29	138	267	12	3	282	3.294
Abruzzo	99	41	109	249	7	7	263	2.054
Umbria	54	21	166	241	4	2	247	1.601
Valle d'Aosta	41	3	118	162		3	165	486
Sardegna	42	7	83	132		2	134	1.135
Calabria	45	11	70	126	2	1	129	1.668
Molise	7	6	8	21	6	1	28	361
Basilicata	9	2	16	27			27	262
TOTALE	14.363	2.257	12.090	28.710	4.025	2.978	35.713	165.541

ATTUALMENTE POSITIVI	28710
TOTALE GUARITI	4025
TOTALE DECEDUTI	2978
CASI TOTALI	35713

- In Europa

Aggiornamento della situazione per l'UE / SEE e il Regno Unito, al 18 marzo 2020 alle 10:00

Al giorno **18 marzo 2020**, **70.989** casi sono stati segnalati nell'UE / SEE e nel Regno Unito:

EU/EEA and the UK	Casi	Decessi
Italia	31506	2505
Spagna	11178	491
Francia	7730	175
Germania	7156	13
Regno Unito	1950	60
Olanda	1705	24
Austria	1332	3
Norvegia	1308	3
Belgio	1243	5
Svezia	1167	8
Danimarca	1024	4
Portogallo	448	1
Repubblica Ceca	434	0
Grecia	387	5
Finlandia	319	0
Irlanda	292	2
Slovenia	275	1
Islanda	247	0
Polonia	238	5
Estonia	225	0
Romania	217	0
Lussemburgo	140	1
Slovacchia	97	0
Bulgaria	81	2
Croazia	69	0
Lettonia	61	0
Ungheria	50	1
Cipro	40	0
Malta	38	0
Lituania	25	0
Liechtenstein	7	0
Totale	70989	3309

Al giorno **18 marzo 2020**, **3.309** decessi sono stati segnalati nell'UE / SEE e nel Regno Unito:

- Italia (2 505),
- Spagna (491),

- Francia (175),
- Regno Unito (60),
- Paesi Bassi (24),
- Germania (13),
- Svezia (8),
- Belgio (5),
- Grecia (5),
- Polonia (5),
- Danimarca (4),
- Austria (3),
- Norvegia (3),
- Bulgaria (2),
- Irlanda (2),
- Ungheria (1),
- Lussemburgo (1),
- Portogallo (1),
- Slovenia (1).

Avvisi:

Avviso 1: Due volte alla settimana, **il martedì e il venerdì**, l'Istituto superiore di sanità (Iss) metterà in rete un report aggiornato per conoscere l'andamento dell'epidemia da Covid-19 nel nostro Paese e avere una descrizione più dettagliata delle caratteristiche delle persone affette.

È stato pubblicato su Epicentro, il portale di epidemiologia dell'Iss. Un monitoraggio innovativo che nasce dall'intenzione di condividere con i cittadini e rendere trasparenti tutte le informazioni di questa emergenza sanitaria.

I bollettini dell'Iss integrano i dati microbiologici ed epidemiologici forniti dalle Regioni e dal Laboratorio nazionale di riferimento per Sars-CoV-2 dell'Iss. I dati vengono raccolti attraverso una piattaforma web dedicata e include tutti i casi di Covid-19 diagnosticati dai laboratori di riferimento regionali.

Sulla base dei dati disponibili fino alle ore 10 del 9 marzo (8.342 casi riportati sulla piattaforma diagnosticati dai laboratori di riferimento regionale, di cui 1.363 su 1.384 campioni processati confermati dal laboratorio nazionale Iss), il report rivela che: il tempo mediano trascorso tra la data di insorgenza dei sintomi e la data di diagnosi è di 3 giorni per il periodo 20-27 febbraio (calcolato su 897 casi) e di 4 giorni per il periodo 28 febbraio-9 marzo (calcolato su 3.579 casi); l'infezione finora ha colpito maggiormente le persone di sesso maschile (62 per cento); l'età mediana è di 65 anni; e la letalità cresce nelle classi di età più elevate (soprattutto tra gli over 80).

L'indagine epidemiologica dell'Iss suggerisce anche che la trasmissione dell'infezione sia avvenuta in Italia per tutti i casi, ad eccezione dei primi tre casi segnalati dalla regione Lazio che si sono verosimilmente infettati in Cina. Attualmente, si legge nel report, non è possibile ricostruire, per tutti i pazienti, la catena di trasmissione dell'infezione. La maggior parte dei casi segnalati in Italia riportano un collegamento epidemiologico con altri casi diagnosticati in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, le zone più colpite dall'epidemia.

Avviso 2: Nel sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è stata pubblicata una Nota di aggiornamento sull'evoluzione del Coronavirus.

Nell'ultimo bollettino dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) del giorno 01.03.2020 si delinea il quadro epidemiologico dell'infezione da SARS-CoV2: **l'incidenza di forme gravi è il 14% e di casi critici il 5%**. Questi sono i dati dello studio epidemiologico cinese su oltre 44000 casi.

Alle ore 18 del giorno 01.03.2020 in Italia c'erano 1577 positivi, di cui circa il 50% (798) a casa (presumibilmente senza sintomi o non sintomi molto lievi). 639 (circa il 40%) sono ricoverati, non sono note però l'incidenza delle polmoniti e la loro gravità, ma sembra che la maggioranza abbia sintomi non preoccupanti.

Complessivamente quindi sembra che ci sia un accordo con l'80% di forme lievi/moderate secondo l'Oms (assumendo che la maggioranza dei ricoverati non sia grave). **I casi critici (terapia intensiva) in Italia sono 140 (8.8%), più alto, rispetto al 5% di casi critici riportati dallo studio cinese.**

Pertanto, si possono fare tre ipotesi:

- 1) i numeri dei casi positivi sono inferiori alla reale diffusione del virus (per cui le percentuali potrebbero essere sovrastimate).
- 2) In questa seconda ondata il virus circolando ha passato il setaccio della selezione naturale che ha favorito la diffusione di un ceppo più "abile" nel colonizzare il nuovo ospite. Solo l'analisi genetica degli isolati autoctoni presenti adesso in confronto con quelli circolanti all'inizio dell'epidemia potrà dirci se ci sono stati cambiamenti genetici sostanziali.
- 3) La differente struttura genetica della popolazione europea rispetto a quella asiatica riflette una diversa risposta al virus. Questa è molto più difficile da verificare e richiederà studi accurati sulla risposta immunitaria.

Avviso 3: Sul sito dell'INAIL è stata pubblicata un'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, l. 81/2017, rivolta ai lavoratori e agli RLS.

STUDIO n.1:

Per spiegare meglio come il COVID-19 si sviluppa nei pazienti di età media, si riporta lo studio dell'Istituto superiore di sanità.

L'età media dei pazienti deceduti e positivi a COVID-2019 è 81 anni, sono in maggioranza uomini e *in più di due terzi dei casi hanno tre o più patologie preesistenti.*

Lo afferma **una analisi sui dati di 105 pazienti italiani deceduti al 4 marzo**, condotta dall'Istituto Superiore di Sanità, che sottolinea come ci siano 20 anni di differenza tra l'età media dei deceduti e quella dei pazienti positivi al virus.

Il report riguarda i pazienti deceduti ed è basato sui dati ottenuti tramite la compilazione di un questionario sviluppato ad hoc ai fini della rilevazione dei casi di morte.

L'età media dei pazienti presi in esame è 81 anni, circa 20 anni superiore a quella dei pazienti che hanno contratto l'infezione, e le donne sono 28 (26.7%).

La maggior parte dei decessi è stata riscontrata nelle seguenti fasce di età:

- 42.2% tra 80 e 89 anni,
- 32.4% erano tra 70 e 79,
- 8.4% tra 60 e 69,
- 2.8% tra 50 e 59,
- 14.1% sopra i 90 anni.

Le donne decedute dopo aver contratto infezione da COVID-2019 hanno un'età più alta rispetto agli uomini (età mediana donne 83.4 – età mediana uomini 79.9).

Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di:

3.4 (mediana 3, Deviazione Standard 2.1).

Complessivamente, l'15.5% del campione presentavano 0 o 1 patologie, il 18.3% presentavano 2 patologie e 67.2% presentavano 3 o più patologie.

La comorbidità più rappresentata è l'ipertensione (presente nel 74,6% del campione), seguita dalla cardiopatia ischemica (70,4%) e dal diabete mellito (33,8%).

Il tempo mediano dall'insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale è stato di 5 giorni e la mediana del tempo intercorso tra il ricovero e il decesso è stato di 4 giorni.

Anche se preliminari, questi dati confermano le osservazioni fatte fino a questo momento nel resto del mondo sulle caratteristiche principali dei pazienti con patologie preesistenti sono più a rischio. Si tratta di persone molto fragili, che spesso vivono a stretto contatto e che dobbiamo proteggere il più possibile.

STUDIO n.2:

Tutte le fasce di età contribuiscono alla propagazione dell'infezione?

SI, il 22% dei pazienti positivi al tampone per Sars-CoV-2 ha un'età che va dai 19 ai 50 anni.

Lo afferma un'analisi dell'Istituto Superiore di Sanità, che rende chiarissimo come **in tutte le fasce di età, compresi i giovani, si debbano rispettare le norme di distanziamento sociale.**

In questi giorni le cronache riportano molti esempi di violazioni delle raccomandazioni, soprattutto da parte dei giovani. Questi dati confermano come tutte le fasce di età contribuiscono alla propagazione dell'infezione, e purtroppo gli effetti peggiori colpiscono gli anziani fragili. Rinunciare a una festa o a un aperitivo con gli amici, non allontanarsi dall'area dove si vive e rinunciare a rientrare a casa è un dovere per tutelare la propria salute e quella degli altri, soprattutto i più fragili.

Dall'analisi, **su 8342 casi positivi al 9 marzo alle ore 10**, emerge che:

- **l'1,4% ha meno di 19 anni,**
- **il 22,0% è nella fascia 19-50,**
- **il 37,4% tra 51 e 70,**
- **il 39,2% ha più di 70 anni, per un'età mediana di 65 anni.**

Il 62,1% è rappresentato da uomini.

Sono 583 gli operatori sanitari positivi.

Il tempo mediano trascorso tra la data di insorgenza dei sintomi e la diagnosi è di 3-4 giorni.

- **Il 10% dei casi è asintomatico,**
- **il 5% con pochi sintomi,**
- **il 30% con sintomi lievi,**
- **il 31% è sintomatico,**
- **il 6% ha sintomi severi**
- **il 19% critici.**
- **Il 24% dei casi esaminati risulta ospedalizzato.**
- **L'analisi conferma che il 56,6% delle persone decedute ha più di 80 anni, e due terzi di queste ha 3 o più patologie croniche preesistenti.**

Il flusso ISS raccoglie dati individuali di casi con test positivo per SARS-COV-2 diagnosticati dalle Regioni/PPAA. Questi dati possono differire dai dati forniti dalla Protezione Civile che raccoglie dati aggregati.

Valutazione del rischio secondo l'OMS:

- a) Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia di Coronavirus in Cina Emergenza internazionale di salute pubblica. Oltre 20 vaccini sono in sviluppo.
- b) **L'OMS ha elevato la minaccia per l'epidemia di coronavirus al livello mondiale a livello "molto alto" il 28 febbraio 2020.**

- c) L'11 marzo 2020 il **direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus** ha definito la diffusione del Covid-19 **non più una epidemia confinata ad alcune zone geografiche**, ma una **pandemia diffusa** in tutto il pianeta.
- d) Il 13 marzo l'OMS ha dichiarato che **l'Europa sta diventando il nuovo epicentro della pandemia**. Il numero di casi Covid-19 segnalati nell'UE e nel Regno Unito è aumentato negli ultimi dieci giorni molto rapidamente in diversi paesi, rispecchiando le tendenze osservate in Cina tra gennaio-inizio febbraio e in Nord Italia a fine febbraio.

Valutazione del rischio secondo l'ECDC:

- a) Il rischio associato all'infezione COVID-19 per le persone in Europa è attualmente considerato moderato per la popolazione generale, ma **alto per gli anziani e gli individui con malattie croniche**. Il rischio di malattia più lieve e il conseguente impatto sull'attività sociale e lavorativa sono elevati.
- b) Il rischio di insorgenza di cluster, simili a quelli in Italia, associati a COVID-19 in altri paesi dell'UE è attualmente considerato **molto elevato**.
- c) Il rischio di superare la capacità di risposta dei sistemi sanitari nei Paesi europei nelle prossime settimane è **elevato**.
- d) Il rischio di trasmissione di Covid-19 nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie è **elevato**, in assenza di una diagnosi precoce e di un controllo delle infezioni molto efficace.

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

Siamo a disposizione per sviluppare un dispaccio ed in ogni momento si diffondano notizie di rilievo per la gestione della situazione, attraverso il monitoraggio delle seguenti fonti di informazione ufficiale:

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;
- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte>;
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- <https://www.iss.it/>;
- <https://www.who.int/countries/ita/en/>.

**DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N.19
SPOSTAMENTI SOLO NEL COMUNE, APERTURA DELLE
ATTIVITA' ECONOMICHE ESSENZIALI**

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE.....	3
3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO.....	22

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

Nella giornata del **24.03.2020**, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, **ha approvato un decreto-legge** che introduce **misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**.

Il Decreto non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ma riportiamo le principali informazioni a seguito del Comunicato stampa n. 38 del Consiglio dei Ministri.

Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per **periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte **fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020** dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, **una o più tra le misure previste dal decreto stesso.****

L'applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

Tra le MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 rientrano:

- la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione **per i soggetti in quarantena** perché contagiati e la **quarantena precauzionale** per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
- la sospensione dell'attività, la limitazione dell'ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
- la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all'aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
- la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

- la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
- la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
- la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un'adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
- la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d'impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
- la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
- l'obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l'adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, **su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate**, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.

- È previsto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, **il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze.** Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i **Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.**
- Le ordinanze ancora vigenti all'entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
- Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.

Le Sanzioni

Il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, **il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.**

Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).

Nella giornata odierna, i media riportano che vi è stato un accordo Governo-Sindacati che va a modificare l'elenco delle attività considerate "essenziali" e le cui imprese potranno quindi restare aperte.

L'accordo è stato raggiunto tra i ministri dell'Economia e dello Sviluppo economico, ed i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Il decreto potrebbe arrivare a breve e sarà pubblicato nel bollettino di domani.

Ad ora, riportiamo ancora l'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 con le attività permesse.

ALLEGATO 1 – Elenco delle attività consentite

ATECO	DESCRIZIONE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	abdicazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma

22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3	fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione emanutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori

46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00	Attività dei call center
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione

86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____,
 nato il ____/____/____ a _____ (____),
 residente in _____ (____), via _____
 e domiciliato in _____ (____), via _____, identificato a mezzo
 _____ nr. _____, rilasciato da
 _____ in data ____/____/____, utenza
 telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di
 dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dall'art. 1 del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020*, l'art. 1 del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020*, dall'art. 1 dell'*Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020* concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020*;
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 2, del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020* in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
- che lo spostamento è iniziato da _____
 (indicare l'indirizzo da cui è iniziato lo spostamento) con destinazione _____;
- che lo spostamento è determinato da:
 - comprovate esigenze lavorative;
 - assoluta urgenza ("per trasferimenti in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020*);
 - situazione di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020* e art. 1 del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020*);
 - motivi di salute.

A questo riguardo, dichiara che _____

(lavoro presso ..., devo effettuare una visita medica, rientro dall'estero, altri motivi particolari, etc....)

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

Numeri di Emergenza.

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a **chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.**

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Basilicata: 800 99 66 88**
- **Calabria: 800 76 76 76**
- **Campania: 800 90 96 99**
- **Emilia-Romagna: 800 033 033**
- **Friuli Venezia Giulia: 800 500 300**
- **Lazio: 800 11 88 00**
- **Lombardia: 800 89 45 45**
- **Marche: 800 93 66 77**
- **Piemonte:**
800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- **Provincia autonoma di Trento: 800 867 388**
- **Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751**
- **Puglia: 800 713 931**
- **Sardegna: 800 311 377**
- **Sicilia: 800 45 87 87**
- **Toscana: 800 55 60 60**
- **Umbria: 800 63 63 63**
- **Val d'Aosta: 800 122 121**
- **Veneto: 800 462 340**

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

- **Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:**
 - **ASL n. 1 L'Aquila: 118**
 - **ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146**
 - **ASL n. 3 Pescara: 118**
 - **ASL n. 4 Teramo: 800 090 147**

- **Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112**
- Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: **0874 313000 e 0874 409000.**
- **Nel Comune di Piacenza** per informazioni contattare il **0523 317979**: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.
- A Campobasso parte un nuovo servizio sms e whatsapp per informare la cittadinanza in modo più veloce e capillare. È possibile contattare il numero **3791833096**. Il servizio è stato offerto gratuitamente al Comune di Campobasso, per tutta la durata dell'emergenza dalla Planetcall Direct.
- È attivo il numero verde **800 942 425 per i pazienti affetti da diabete** che hanno bisogno di informazioni e supporto in questa situazione di isolamento sociale e difficoltà di accesso a visite e prestazioni ambulatoriali. Un'iniziativa dell'Associazione medici diabetologi (Amd) e della Società italiana di diabetologia (Sid) che mettono a disposizione i loro specialisti per rispondere alle domande dei pazienti. **“I colloqui - scrivono le società scientifiche in una nota - non sono comunque sostitutivi di una visita medica. Le informazioni fornite nel corso delle telefonate hanno natura puramente informativa e indicativa e sono di mero supporto per coloro che sentano il bisogno di condividere le proprie azioni e scelte mediche con un diabetologo”.**
Si può chiamare il numero verde 800 942 425 dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.
- Oltre all'indagine conoscitiva, una serie di iniziative congiunte vanno ad aggiungersi, in questo momento di emergenza socio-sanitaria da coronavirus (COVID-19), ai servizi già attivi:
telefono Verde Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità: 800 89 69 49 (gratuito e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00)
- **SAIO, servizio di ascolto, informazione e orientamento della Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO: 800 66 25 41** (gratuito e disponibile tutti i giorni come da orari sul sito e inoltre su appuntamento anche in videoconsulenza).
- Anche la **Società psicanalitica italiana (Spi)** ha messo a disposizione un **servizio di ascolto e consulenza di psicologia psicanalitica gratuito** per problematiche connesse all'emergenza coronavirus. I Centri psicoanalitici associati alla Spi, presenti su tutto il territorio nazionale (Roma, Milano, Bologna, Genova, Torino, Firenze, Pavia, Padova, Napoli, Palermo) forniranno per il progetto i **nominativi dei professionisti disponibili per l'ascolto tramite telefono o piattaforma di videochiamata, consultabili al seguente link: <https://www.spiweb.it/wp-content/uploads/2020/03/esterni.pdf>.**

Attivo anche il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.

I casi nel mondo.

La Situazione internazionale, secondo gli ultimi dati OMS (Fonte: Health Emergency Dashboard, **24 Marzo 2020 alle ore 18.00**), sono i seguenti:

- **Globale**

375.498 casi confermati per il nuovo coronavirus (Covid-19) nel mondo dall'inizio dell'epidemia *

16.362 morti

195 Paesi o regioni

- **Cina**

81.767 casi confermati clinicamente e in laboratorio

3.283 morti

1 Paese o regione

- **Altri Paesi**

293.731 casi

13.079 morti

* Avviso: i dati OMS includono dal 17 febbraio i casi confermati in laboratorio e quelli clinicamente diagnosticati (attualmente applicabili solo alla provincia di Hubei-Cina).

- **In Italia**

I dati ufficiali comunicati in data **25.03.2020**, nella conferenza **delle ore 18** dal Commissario per l'emergenza della Protezione civile, Angelo Borrelli, sono i seguenti:

- **74.386** le persone che hanno contratto il virus, **7.503** deceduti e **9.362** guariti.

Tra i 573521 positivi:

- **30.920** si trovano in isolamento domiciliare
- **23.112** ricoverati con sintomi
- **3.489** in terapia intensiva

Nella tabella seguente, si riporta la situazione nelle varie regioni d'Italia, aggiornata al 25.03.2020:

PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute

Regione	AGGIORNAMENTO 25/03/2020 ORE 17.00							
	POSITIVI AL nCoV				DIMESSI/ GUARITI	DECEDUTI	CASI TOTALI	TAMPONI
	Ricoverati con sintomi	Terapia intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi				
Lombardia	10026	1236	9329	20591	7281	4474	32.346	81.666
Emilia Romagna	3180	294	4782	8256	721	1077	10.054	38.045
Veneto	1407	316	4022	5745	439	258	6.442	70.877
Piemonte	2544	381	2631	5556	19	449	6.024	16.655
Marche	938	148	1553	2639	8	287	2.934	7.896
Toscana	999	251	1526	2776	54	142	2.972	17.868
Liguria	927	147	752	1826	225	254	2.305	6.602
Lazio	805	101	769	1675	131	95	1.901	20.669
Campania	318	123	631	1072	53	74	1.199	6.972
Trento	308	65	685	1058	90	74	1.222	4.114
Puglia	349	64	610	1023	22	48	1.093	8.223
Friuli V.G.	200	52	659	911	158	70	1.139	9.494
Bolzano	190	40	518	748	67	43	858	6.649
Sicilia	259	80	597	936	33	25	994	8.312
Abruzzo	248	59	431	738	23	52	813	4.982
Umbria	123	44	519	686	5	19	710	4.707
Valle d'Aosta	70	25	280	375	2	24	401	1.200
Sardegna	82	19	311	412	12	18	442	3.019
Calabria	93	23	217	333	7	11	351	5.058
Basilicata	20	14	78	112		1	113	857
Molise	26	7	20	53	12	8	73	580
TOTALE	23.112	3.489	30.920	57.521	9.362	7.503	74.386	324.445

ATTUALMENTE POSITIVI	57.521
TOTALE GUARITI	9.362
TOTALE DECEDUTI	7.503
CASI TOTALI	74.386

- In Europa

Aggiornamento della situazione per l'UE / SEE e il Regno Unito, al 25 marzo 2020 alle 10:00

Al giorno 25 marzo 2020, 204.930 casi sono stati segnalati nell'UE / SEE e nel Regno Unito:

EU/EEA and the UK	Casi	Decessi
Italia	69176	6820
Spagna	39673	2696
Germania	31554	149
Francia	22302	1100
Regno Unito	8077	422
Olanda	5560	276
Austria	5282	30
Belgio	4269	122
Norvegia	2566	10
Portogallo	2362	33
Svezia	2272	36
Danimarca	1591	32
Repubblica Ceca	1394	3
Irlanda	1329	7
Lussemburgo	1099	8
Polonia	901	10
Finlandia	792	1
Romania	762	11
Grecia	743	20
Islanda	648	2
Slovenia	480	3
Croazia	382	1
Estonia	369	0
Ungheria	226	10
Bulgaria	220	3
Lituania	209	2
Slovacchia	204	0
Lettonia	197	0
Cipro	124	3
Malta	120	0
Liechtenstein	47	0
Totale	204930	11810

Al 25 marzo 2020, 204 930 casi sono stati segnalati nell'UE / SEE e nel Regno Unito:

Italia (69 176), Spagna (39 673), Germania (31 554), Francia (22 302), Regno Unito (8 077), Paesi Bassi (5 560), Austria (5 282), Belgio (4 269), Norvegia (2 566), Portogallo (2 362), Svezia (2 272), Danimarca (1 591), Repubblica Ceca (1 394), Irlanda (1 329), Lussemburgo (1 099), Polonia (901), Finlandia (792), Romania (762), Grecia (743), Islanda (648), Slovenia (480), Croazia (382), Estonia (369), Ungheria (226), Bulgaria (220), Lituania (209), Slovacchia (204), Lettonia (197), Cipro (124), Malta (120) e Liechtenstein (47).

Al 25 marzo 2020, 11 810 decessi sono stati segnalati nell'UE / SEE e nel Regno Unito:

Italia (6 820), Spagna (2 696), Francia (1 100), Regno Unito (422), Paesi Bassi (276), Germania (149), Belgio (122), Svezia (36), Portogallo (33), Danimarca (32), Austria (30), Grecia (20), Romania (11), Ungheria (10), Norvegia (10), Polonia (10), Lussemburgo (8), Irlanda (7), Bulgaria (3), Cipro (3), Repubblica Ceca (3), Slovenia (3), Islanda (2), Lituania (2), Croazia (1) e la Finlandia (1).

Avvisi:

Avviso 1: Due volte alla settimana, **il martedì e il venerdì**, l'Istituto superiore di sanità (Iss) metterà in rete un report aggiornato per conoscere l'andamento dell'epidemia da Covid-19 nel nostro Paese e avere una descrizione più dettagliata delle caratteristiche delle persone affette.

È stato pubblicato su Epicentro, il portale di epidemiologia dell'Iss. Un monitoraggio innovativo che nasce dall'intenzione di condividere con i cittadini e rendere trasparenti tutte le informazioni di questa emergenza sanitaria.

I bollettini dell'Iss integrano i dati microbiologici ed epidemiologici forniti dalle Regioni e dal Laboratorio nazionale di riferimento per Sars-CoV-2 dell'Iss. I dati vengono raccolti attraverso una piattaforma web dedicata e include tutti i casi di Covid-19 diagnosticati dai laboratori di riferimento regionali.

Sulla base dei dati disponibili fino alle ore 10 del 9 marzo (8.342 casi riportati sulla piattaforma diagnosticati dai laboratori di riferimento regionale, di cui 1.363 su 1.384 campioni processati confermati dal laboratorio nazionale Iss), il report rivela che: il tempo mediano trascorso tra la data di insorgenza dei sintomi e la data di diagnosi è di 3 giorni per il periodo 20-27 febbraio (calcolato su 897 casi) e di 4 giorni per il periodo 28 febbraio-9 marzo (calcolato su 3.579 casi); l'infezione finora ha colpito maggiormente le persone di sesso maschile (62 per cento); l'età mediana è di 65 anni; e la letalità cresce nelle classi di età più elevate (soprattutto tra gli over 80).

L'indagine epidemiologica dell'Iss suggerisce anche che la trasmissione dell'infezione sia avvenuta in Italia per tutti i casi, ad eccezione dei primi tre casi segnalati dalla regione Lazio che si sono verosimilmente infettati in Cina. Attualmente, si legge nel report, non è possibile ricostruire, per tutti i pazienti, la catena di trasmissione dell'infezione. La maggior parte dei casi segnalati in Italia riportano un collegamento epidemiologico con altri casi diagnosticati in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, le zone più colpite dall'epidemia.

Avviso 2: Nel sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è stata pubblicata una Nota di aggiornamento sull'evoluzione del Coronavirus.

Nell'ultimo bollettino dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) del giorno 01.03.2020 si delinea il quadro epidemiologico dell'infezione da SARS-CoV2: **l'incidenza di forme gravi è il 14% e di casi critici il 5%**. Questi sono i dati dello studio epidemiologico cinese su oltre 44000 casi.

Alle ore 18 del giorno 01.03.2020 in Italia c'erano 1577 positivi, di cui circa il 50% (798) a casa (presumibilmente senza sintomi o non sintomi molto lievi). 639 (circa il 40%) sono ricoverati, non sono note però l'incidenza delle polmoniti e la loro gravità, ma sembra che la maggioranza abbia sintomi non preoccupanti.

Complessivamente quindi sembra che ci sia un accordo con l'80% di forme lievi/moderate secondo l'Oms (assumendo che la maggioranza dei ricoverati non sia grave). **I casi critici (terapia intensiva) in Italia sono 140 (8.8%), più alto, rispetto al 5% di casi critici riportati dallo studio cinese.**

Pertanto, si possono fare tre ipotesi:

- 1) i numeri dei casi positivi sono inferiori alla reale diffusione del virus (per cui le percentuali potrebbero essere sovrastimate).
- 2) In questa seconda ondata il virus circolando ha passato il setaccio della selezione naturale che ha favorito la diffusione di un ceppo più "abile" nel colonizzare il nuovo ospite. Solo l'analisi genetica degli isolati autoctoni presenti adesso in confronto con quelli circolanti all'inizio dell'epidemia potrà dirci se ci sono stati cambiamenti genetici sostanziali.
- 3) La differente struttura genetica della popolazione europea rispetto a quella asiatica riflette una diversa risposta al virus. Questa è molto più difficile da verificare e richiederà studi accurati sulla risposta immunitaria.

Avviso 3: Sul sito dell'INAIL è stata pubblicata un'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, l. 81/2017, rivolta ai lavoratori e agli RLS.

Comunicati Stampa dall'Istituto Superiore di Sanità

- CS n. 23/2020 ISS 20 marzo 2020

Tra gli operatori sanitari contagiati dal virus Sars-Cov-2 l'età media è molto più bassa di quella della popolazione generale (49 anni invece di 63), e si inverte la proporzione fra uomini e donne, con il 35.8% che è di sesso maschile.

Da quest'ultimo rapporto si evidenzia come resta alto il numero di deceduti positivi per Covid-19 che hanno una o più malattie preesistenti. Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 2.7 (mediana 2, Deviazione Standard 1.6). **Complessivamente, 6 pazienti (1.2% del campione) presentavano 0 patologie, 113 (23.5%) presentavano 1 patologia, 128 presentavano 2 patologie (26.6%) e 234 (48.6%) presentavano 3 o più patologie.**

Si legge sempre nel rapporto sui decessi:

- sono 36 dei 3200 (1.1%) pazienti deceduti COVID-19 positivi di età inferiore ai 50 anni. In particolare, 9 di questi avevano meno di 40 ed erano 8 persone di sesso maschile ed 1 di sesso femminile con età compresa tra i 31 ed i 39 anni.
- Di 2 pazienti di età inferiore ai 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, gli altri 7 presentavano gravi patologie pre-esistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità).

- CS n. 22/2020 ISS 18 marzo 2020

Nelle persone decedute positive al Covid-19, la terapia antibiotica è stata quella più utilizzata (83% dei casi), meno utilizzata quella antivirale (52%), più raramente la terapia steroidea (27%). Lo afferma il Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi pubblicato sul sito Epicentro, aggiornato al 17 marzo. Il documento mostra anche i tempi mediani, in giorni, che trascorrono dall'insorgenza dei sintomi al decesso (8 giorni), dall'insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale (4 giorni) e dal ricovero in ospedale al decesso (4 giorni). Il tempo intercorso dal ricovero in ospedale al decesso era di 1 giorno più lungo in coloro che venivano trasferiti in rianimazione rispetto a quelli che non venivano trasferiti (5 giorni contro 4 giorni).

"Il comune utilizzo di terapia antibiotica – si legge nel documento - può essere spiegato dalla presenza di sovrainfezioni o è compatibile con inizio terapia empirica in pazienti con polmonite, in attesa di conferma laboratoristica di COVID-19. In 25 casi (14,9%) sono state utilizzate tutte 3 le terapie".

Per quanto riguarda le caratteristiche dei deceduti, il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 2.7.

Complessivamente, 3 pazienti, e non 12 come era stato indicato in precedenza per un refuso, presentavano:

- 0 patologie (0,8% del campione),
- 89 (25,1%) presentavano 1 patologia,
- 91 presentavano 2 patologie (25,6%),
- 172 (48,5%) presentavano 3 o più patologie.

La degenza in un reparto di ricovero è riportata per 3.281 casi (13,1% dei casi totali); di questi 397 (12%) risultano ricoverati in terapia intensiva. Al 16 marzo 2020, 106 province italiane su 107 (tutte ad eccezione di Isernia) hanno segnalato almeno un caso di COVID-19. I casi si concentrano soprattutto nel nord Italia, in particolare in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, e nelle Marche dove sono stati segnalati al sistema di sorveglianza oltre 1.000 casi.

- **CS n. 21/2020 ISS 13 marzo 2020**

La letalità (intesa come numero dei morti sul totale malati) del Covid-19 in Italia al momento è del 5,8%. Lo afferma il Report dell'Istituto Superiore di Sanità sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a COVID-19 in Italia. **L'età media dei pazienti deceduti e positivi a COVID-19 è 80 anni, più alta di circa 15 anni rispetto ai positivi e le donne sono il 28,4%.**

Sono 2 i pazienti deceduti COVID-19 positivi di età inferiore ai 40 anni.

Si tratta di 1 persona di età di 39 anni, di sesso maschile, con pre-esistenti patologie psichiatriche, diabete e obesità, deceduta presso il proprio domicilio e di 1 persona di 39 anni, di sesso femminile, con pre-esistente patologie neoplastica deceduta in ospedale. Le donne decedute dopo aver contratto infezione da COVID-19 hanno un'età più alta rispetto agli uomini (età mediane: donne 84.2 – uomini 80.3) e la letalità aumenta in maniera marcata dopo i 70 anni.

La letalità stratificata per fasce di età non è più alta di quella di altri paesi.

Scontiamo un'età media molto alta e una percentuale significativa della popolazione che ha più patologie, un fattore che aumenta il rischio di morte. **Il numero medio di patologie osservate nei deceduti è di 2.7.**

Negli uomini la letalità risulta più alta, il 7,2%, mentre nelle donne è del 4,1%.

- **CS n. 21/2020 ISS 10 marzo 2020**

La trasmissione dell'infezione da Sars-Cov-2 è avvenuta in Italia per tutti i casi, ad eccezione dei primi tre segnalati dalla regione Lazio che si sono verosimilmente infettati in Cina, ed è stata poi segnalata dalla regione Lombardia una persona di nazionalità iraniana, tuttavia non è **stato indicato dove possa essere avvenuto il contagio anche se la persona si è verosimilmente infettata in Iran.**

Attualmente, si legge nel documento basato sulla situazione alle ore 10 del 9 marzo 2020, non è possibile ricostruire, per tutti i pazienti, la catena di trasmissione dell'infezione. La maggior parte dei casi segnalati in Italia riportano un collegamento epidemiologico con altri casi diagnosticati in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, le zone più colpite dall'epidemia.

Lo stato clinico è disponibile solo per 2.539 casi, di cui:

- **518 (9,8%) asintomatici,**
- **270 (5,1%) pauci-sintomatici,**
- **1.622 (30,7%) con sintomi per cui non viene specificato il livello di gravità,**
- **1.593 (30,1%) con sintomi lievi,**
- **297 (5,6%) con sintomi severi,**

- **985 (18,6%) critici.**
- **Il 21% dei casi risulta ospedalizzato,**

e tra quelli di cui si conosce il reparto di ricovero (1.545) il 12% risulta in terapia intensiva.

L'età mediana è di 69 anni (0-18 anni: 0%; 19-50 anni: 10%; 51-70 anni: 46%; >70 anni: 44%).

L'indagine – ha sottolineato il presidente dell'Iss Silvio Brusaferrò – rileva una percentuale significativa di casi sotto i 30 anni, un dato che conferma quanto questa fascia di età sia cruciale nella trasmissione del virus”.

STUDIO n.1:

Per spiegare meglio come il COVID-19 si sviluppa nei pazienti di età media, si riporta lo studio dell'Istituto superiore di sanità.

L'età media dei pazienti deceduti e positivi a COVID-2019 è 81 anni, sono in maggioranza uomini e *in più di due terzi dei casi hanno tre o più patologie preesistenti.*

Lo afferma **una analisi sui dati di 105 pazienti italiani deceduti al 4 marzo**, condotta dall'Istituto Superiore di Sanità, che sottolinea come ci siano 20 anni di differenza tra l'età media dei deceduti e quella dei pazienti positivi al virus.

Il report riguarda i pazienti deceduti ed è basato sui dati ottenuti tramite la compilazione di un questionario sviluppato ad hoc ai fini della rilevazione dei casi di morte.

L'età media dei pazienti presi in esame è 81 anni, circa 20 anni superiore a quella dei pazienti che hanno contratto l'infezione, e le donne sono 28 (26.7%).

La maggior parte dei decessi è stata riscontrata nelle seguenti fasce di età:

- **42.2% tra 80 e 89 anni,**
- **32.4% erano tra 70 e 79,**
- **8.4% tra 60 e 69,**
- **2.8% tra 50 e 59,**
- **14.1% sopra i 90 anni.**

Le donne decedute dopo aver contratto infezione da COVID-2019 hanno un'età più alta rispetto agli uomini (età mediana donne 83.4 – età mediana uomini 79.9).

Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di:

3.4 (mediana 3, Deviazione Standard 2.1).

Complessivamente, l'15.5% del campione presentavano 0 o 1 patologie, il 18.3% presentavano 2 patologie e 67.2% presentavano 3 o più patologie.

La comorbidità più rappresentata è l'ipertensione (presente nel 74,6% del campione), seguita dalla cardiopatia ischemica (70,4%) e dal diabete mellito (33,8%).

Il tempo mediano dall'insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale è stato di 5 giorni e la mediana del tempo intercorso tra il ricovero e il decesso è stato di 4 giorni.

Anche se preliminari, questi dati confermano le osservazioni fatte fino a questo momento nel resto del mondo sulle caratteristiche principali dei pazienti con patologie preesistenti sono più a rischio. Si tratta di persone molto fragili, che spesso vivono a stretto contatto e che dobbiamo proteggere il più possibile.

STUDIO n.2:

Tutte le fasce di età contribuiscono alla propagazione dell'infezione?

SI, il 22% dei pazienti positivi al tampone per Sars-CoV-2 ha un'età che va dai 19 ai 50 anni.

Lo afferma un'analisi dell'Istituto Superiore di Sanità, che rende chiarissimo come **in tutte le fasce di età, compresi i giovani, si debbano rispettare le norme di distanziamento sociale.**

In questi giorni le cronache riportano molti esempi di violazioni delle raccomandazioni, soprattutto da parte dei giovani. Questi dati confermano come tutte le fasce di età contribuiscono alla propagazione dell'infezione, e purtroppo gli effetti peggiori colpiscono gli anziani fragili. Rinunciare a una festa o a un aperitivo con gli amici, non allontanarsi dall'area dove si vive e rinunciare a rientrare a casa è un dovere per tutelare la propria salute e quella degli altri, soprattutto i più fragili.

Dall'analisi, **su 8342 casi positivi al 9 marzo alle ore 10**, emerge che:

- **l'1,4% ha meno di 19 anni,**
- **il 22,0% è nella fascia 19-50,**
- **il 37,4% tra 51 e 70,**
- **il 39,2% ha più di 70 anni, per un'età mediana di 65 anni.**

Il 62,1% è rappresentato da uomini.

Sono 583 gli operatori sanitari positivi.

Il tempo mediano trascorso tra la data di insorgenza dei sintomi e la diagnosi è di 3-4 giorni.

- **Il 10% dei casi è asintomatico,**
- **il 5% con pochi sintomi,**
- **il 30% con sintomi lievi,**
- **il 31% è sintomatico,**
- **il 6% ha sintomi severi**
- **il 19% critici.**
- **Il 24% dei casi esaminati risulta ospedalizzato.**
- **L'analisi conferma che il 56,6% delle persone decedute ha più di 80 anni, e due terzi di queste ha 3 o più patologie croniche preesistenti.**

Il flusso ISS raccoglie dati individuali di casi con test positivo per SARS-COV-2 diagnosticati dalle Regioni/PPAA. Questi dati possono differire dai dati forniti dalla Protezione Civile che raccoglie dati aggregati.

Valutazione del rischio secondo l'OMS:

- a) Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia di Coronavirus in Cina Emergenza internazionale di salute pubblica. Oltre 20 vaccini sono in sviluppo.
- b) **L'OMS ha elevato la minaccia per l'epidemia di coronavirus al livello mondiale a livello "molto alto" il 28 febbraio 2020.**
- c) L'11 marzo 2020 il **direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus** ha definito la diffusione del Covid-19 **non più una epidemia confinata ad alcune zone geografiche**, ma una **pandemia diffusa** in tutto il pianeta.
- d) Il 13 marzo l'OMS ha dichiarato che **l'Europa sta diventando il nuovo epicentro della pandemia**. Il numero di casi Covid-19 segnalati nell'UE e nel Regno Unito è aumentato negli ultimi dieci giorni molto rapidamente in diversi paesi, rispecchiando le tendenze osservate in Cina tra gennaio-inizio febbraio e in Nord Italia a fine febbraio.

Valutazione del rischio secondo l'ECDC:

- a) Il rischio associato all'infezione COVID-19 per le persone in Europa è attualmente considerato moderato per la popolazione generale, ma **alto per gli anziani e gli individui con malattie croniche**. Il rischio di malattia più lieve e il conseguente impatto sull'attività sociale e lavorativa sono elevati.
- b) Il rischio di insorgenza di cluster, simili a quelli in Italia, associati a COVID-19 in altri paesi dell'UE è attualmente considerato **molto elevato**.
- c) Il rischio di superare la capacità di risposta dei sistemi sanitari nei Paesi europei nelle prossime settimane è **elevato**.
- d) Il rischio di trasmissione di Covid-19 nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie è **elevato**, in assenza di una diagnosi precoce e di un controllo delle infezioni molto efficace.

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

Siamo a disposizione per sviluppare un dispaccio ed in ogni momento si diffondano notizie di rilievo per la gestione della situazione, attraverso il monitoraggio delle seguenti fonti di informazione ufficiale:

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;
- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte>;
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- <https://www.iss.it/>;
- <https://www.who.int/countries/ita/en/>.



8 APRILE 2020
#DecretoLiquidità

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

Il presente bollettino raccoglie una serie di provvedimenti attualmente vigenti tra cui DPCM, Ordinanze, e Circolari: essi sono stati raggruppati nella tabella che segue mentre parte del testo relativo alle disposizioni verrà riportato nelle pagine successive.

Questi sono elencati per ordine di pubblicazione:

Disposizione Ministro/Ente	Data di pubblicazione	Entrata in vigore	Provvedimenti
Decreto del Ministro dello sviluppo economico	25.03.2020	26.03.2020	Nuovo Elenco Codici ATECO. Modifica dell'elenco dei codici ATECO presenti nell'allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.
Decreto-legge	24.03.2020	26.03.2020	Introduce nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
DPCM	28.03.2020		Stabilisce "misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l'emergenza alimentare".
Ordinanza della Protezione Civile	29.03.2020		Stabilisce misure urgenti di solidarietà alimentare.
Ordinanza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del ministro della Salute	28.03.2020	28.03.2020	Regola tutti gli ingressi in Italia che siano via terra, mare o aria.
Circolare del Ministero dell'interno	31.03.2020		Chiarisce le Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e il divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche.
Circolare prot. n. 11056 del Ministero della Salute	31.03.2020		Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40, comma 1 del D.lgs. 81/2008 (Sorveglianza Sanitaria e obblighi del MC).

Disposizione Ministro/Ente	Data di pubblicazione	Entrata in vigore	Provvedimenti
DPCM	1° Aprile 2020	4 Aprile 2020	L'efficacia delle disposizioni dei decreti (DPCM del 8-9-11-22 Marzo 2020; Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020; Ordinanza adottata dal Ministro della Salute e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 Marzo) vengono prorogati sino al 13 Aprile 2020.
Circolare n. 13 INAIL	03.04.2020		Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.
Circolare Ministero della Salute	03.04.2020		Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità.
Ordinanza Ministero della Salute	03.04.2020	03.04.2020	Misure urgenti di contenimento del contagio in Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Piacenza e per il Comune di Medicina e Frazione di Ganzanigo.
Decreto-legge	06.04.2020		Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia. Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche.
Ministero della salute Errata-corrige	07 aprile 2020		Comunicato relativo alla ordinanza del 3 aprile 2020 del Ministero della salute

Ricordiamo che, seppur non citati in tabella e nelle pagine successive, sono in vigore i provvedimenti che riguardano il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020 e il Decreto Legge (nominato Decreto #CuraItalia) del 17.03.2020 con le "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

- **Comunicato relativo alla ordinanza del 3 Aprile 2020 del Ministero della salute, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019». (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 91 del 6 aprile 2020).**

Il Comunicato corregge l'ordinanza succitata e la correzione, stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 92 in data 07 Aprile 2020, cita quanto segue:

Nell'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 15, prima colonna, all'art. 1, comma 1, dopo la lettera e) si intende riportata la seguente: «f) è autorizzata esclusivamente la vendita, su territorio nazionale ed estero, delle scorte di magazzino di attività di impresa già sospese, con impiego di personale in lavoro agile, o, se necessaria la presenza, con modalità organizzative di cui al Protocollo di regolamentazione del 14 marzo 2020.»

- **Decreto-Legge**

Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche.

Gli argomenti trattati nel Decreto sono i seguenti:

- Accesso al credito e sostegno alla liquidità delle imprese
- Potenziamento del Fondo di Garanzia per le P.M.I.
- Sostegno all'export delle imprese
- Misure per garantire la continuità aziendale
- Disposizioni derogatorie sul fallimento
- Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica
- Trasparenza finanziaria
- Misure fiscali e contabili
- Certificazione Unica con proroga della scadenza al 30 aprile
- Pin semplificato dell'Inps
- Farmaci compassionevoli (non ancora autorizzati)
- Agevolazione prima casa
- Ulteriori disposizioni del decreto 6 aprile 2020

L'obiettivo è quello di dare liquidità da dare alle imprese: si tratta, in tutto, di 750 miliardi, 400 miliardi col nuovo dl che si sommano ai 350 già previsti nel decreto "Cura Italia".

Con il "DL liquidità" vengono messi a disposizione 400 miliardi di cui 200 miliardi di garanzie sui prestiti e altri 200 per l'export che vanno Dunque assommarsi e 300 già previsti con l'arrivo di una copertura fino al 100% per prestiti fino a 800 mila euro.

Le garanzie sui prestiti alle imprese grandi e medie sono affidate alla SACE (società controllata di cassa depositi e prestiti); la SACE è la società specializzata nel sostegno alle imprese italiane controllata dalla CDP. Inoltre previsto il rinvio delle scadenze fiscali per le aziende danneggiate dalla crisi.

Garanzie per PMI e Professionisti, ma anche per Partite Iva e Autonomi.

Dal punto di vista della Sicurezza sul lavoro è importante sottolineare che:

è previsto un Bonus del 50% per i datori di lavoro che effettuano interventi di sanificazione di ambienti e strumenti e per l'acquisto di DPI, disposizioni di protezione individuale come mascherine chirurgiche, mascherine filtranti di tipo FFP2, FFP3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari; anche per l'acquisto di installazione di altri dispositivi di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale da biologici o garantire la distanza sicurezza interpersonale quali ad esempio barriere e pannelli protettivi; sono compresi anche i detergenti mani e i disinfettanti.

Il credito di imposta è attribuito a ciascun beneficiario fino a un importo massimo di €20000 nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 previsto un limite massimo di dotazione di 50 milioni

- Circolare Ministero della Salute

Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio.

In questi ultimi giorni si sente spesso parlare dei test sierologici:

Il test sierologico è in grado di rilevare le infezioni virali con cui un individuo è stato in contatto e rivela gli anticorpi prodotti contro il virus. I test sierologici sono molto utili per dimostrare l'estensione della diffusione virale in una comunità, e fornire utili informazioni sulla salute pubblica.

Questi test sono in grado di evidenziare **anticorpi di tipo IgG e IgM** direttamente sul sangue, plasma, o siero del soggetto.

- **Le immunoglobuline M (IgM)** sono prodotte alla prima risposta dell'organismo ad una nuova infezione o ad un nuovo antigene estraneo, fornendo una protezione a breve termine. La concentrazione delle IgM aumenta per alcune settimane e poi diminuisce quando inizia la produzione di IgG.
- **Le immunoglobuline G (IgG)** aumentano invece dopo qualche settimana dal contatto, per poi diminuire e stabilizzarsi. L'organismo mantiene la memoria delle diverse IgG, che possono quindi essere riprodotte ad ogni esposizione allo stesso antigene. Le IgG sono responsabili della protezione a lungo termine contro i microrganismi.

Per l'infezione da SARS-CoV-2 si ritiene che siano necessari 7 - 11 giorni dopo l'esposizione al virus. Pertanto i test sierologici non sono utili nel contesto di una malattia acuta. Non sappiamo con certezza se le persone infette da SARS - CoV-2 guarite saranno protette, in tutto o in parte, da future infezioni da SARS - CoV-2, o per quanto tempo potrà durare l'immunità protettiva.

Alla luce di ciò, ad oggi però non sono stati ancora validati e necessitano di ulteriori evidenze, come riporta l'estratto della Circolare:

I test sierologici sono molto importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale. Diversamente, come attualmente anche l'OMS raccomanda, per il loro uso nell'attività diagnostica d'infezione in atto da SARS CoV-2, necessitano di ulteriori evidenze sulle loro performance e utilità

operativa. In particolare, i test rapidi basati sull'identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da SARS CoV-2, secondo il parere espresso dal CTS, non possono, allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei secondo i protocolli indicati dall'OMS.

Il risultato qualitativo ottenuto su un singolo campione di siero non è sufficientemente attendibile per una valutazione diagnostica, in quanto la rilevazione della presenza degli anticorpi mediante l'utilizzo dei test rapidi non è comunque indicativo di un'infezione acuta in atto, e quindi della presenza di virus nel paziente e rischio associato a una sua diffusione nella comunità. Inoltre, per ragioni di possibile cross-reattività con altri patogeni affini come altri coronavirus umani, il rilevamento degli anticorpi potrebbe non essere specifico della infezione da SARS CoV2. Infine, l'assenza di rilevamento di anticorpi (non ancora presenti nel sangue di un individuo per il ritardo che fisiologicamente connota una risposta umorale rispetto all'infezione virale) non esclude la possibilità di un'infezione in atto in fase precoce o asintomatica e relativo rischio di contagiosità dell'individuo.

- **Circolare n. 13 INAIL**

Una nuova circolare fornisce indicazioni sulle prestazioni garantite in caso di contagio di origine professionale, la quale riporta come OGGETTO:

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2.

- **Ambito della tutela**

In via preliminare si precisa che, secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l'Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrando, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrare come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall'Istituto.

La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro⁶ per tutti i lavoratori assicurati all'Inail.

Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail.

Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la

presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.

*A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: **lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.** Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.*

Il presidente dell'Istituto, Franco Bettoni, riporta che tutti i casi accertati di infezione sul lavoro da Covid-19 faranno scattare la piena tutela dell'Inail, come per gli altri infortuni o malattie, già a partire dal periodo di quarantena.

Per il datore di lavoro è confermato l'obbligo di denuncia/comunicazione. Il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus. Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all'Inail il certificato medico d'infortunio. Permane inoltre l'obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore. In caso di decesso, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l'Inail.

L'infortunio in itinere può essere riconosciuto anche se si utilizza il mezzo privato. Sono tutelati dall'Istituto, inoltre, anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato necessitato l'uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell'emergenza epidemiologica.

- **Infortunio sul lavoro in itinere occorso durante il periodo di emergenza da COVID – 19.**

Per quanto riguarda la disciplina dell'infortunio in itinere, l'art. 12 decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sancisce che l'assicurazione infortunistica opera nell'ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Posto che in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli incidenti da circolazione stradale, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere.

Ciò in linea con quanto già anticipato per il personale delle Aziende sanitarie locali e delle altre strutture sanitarie pubbliche o private assicurate con l'Inail. In tale fattispecie il dato epidemiologico guida il riconoscimento medico-legale.

In merito all'utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurre la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l'uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.

Restano invariate per il resto le disposizioni impartite per la disciplina e la gestione degli infortuni in itinere.

La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste delle prestazioni Inail nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il primo giugno 2020, disposta dal decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo. La sospensione si applica anche alle richieste di rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio e alle domande di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o malattia professionale.

Il presidente dell'Istituto superiore di sanità riporta che la curva dei nuovi casi è in discesa, le misure stanno funzionando ma vanno mantenute per non farla ripartire.

Sono confermate le caratteristiche della popolazione colpita da coronavirus:

- restano costanti età mediana dei casi positivi, 62 anni, prevalenza di sesso maschile e co-morbilità.
- tra i deceduti le donne sono il 30% e mantengono un'età più elevata, 82 anni, rispetto agli uomini (78).

Senza le misure adottate fino ad ora, in 6 mesi si sarebbe verificata la cosiddetta immunità di gregge con un grande numero di morti.

Vi è un "moderato ottimismo" per le regioni del Sud-Italia ed è stato spiegato che "se ci sarà una fase 2, questa dovrà essere graduale per minimizzare il rischio di una ripresa del numero dei casi".

Fortunatamente le regioni del Centro-Sud del Paese sono state risparmiate dall'ondata epidemica che ha colpito Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte.

Si ricorda che sono otto gli studi sui farmaci anti-Covid-19 al momento approvati dall'Agenzia italiana per il farmaco. Occorreranno ancora pochi giorni per completare la validazione dei test sierologici per la ricerca degli anticorpi contro il nuovo coronavirus, che vanno validati in modo metodologicamente rigoroso.

Per quanto sopra descritto, il Capo della Protezione Civile, A. Borrelli, accenna che vi è la possibilità di **prorogare ulteriormente le restrizioni da contenimento del contagio fino al giorno 16 maggio**. È stata ribadita la necessità di avere comportamenti rigorosissimi. Il coronavirus cambierà il nostro approccio ai contatti umani e interpersonali, dovremo mantenere le distanze per diverso tempo. L'obiettivo è quello di evitare una ripresa dei contagi da coronavirus.

Come già accennato dal Comunicato n. 130, pubblicato sul sito del Ministero della Salute il giorno 30.03.2020, si riportava all'attenzione di tutti i cittadini che le misure restrittive sarebbero state estese sino alle festività Pasquali.

- **Nella serata del 1° Aprile 2020, infatti, è stato firmato un nuovo DPCM il quale proroga le misure per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.**

L'art. 1 del DPCM del 1° Aprile sottolinea che **l'efficacia delle disposizioni dei decreti fino ad ora emanati** tra i quali:

- **DPCM del 8-9-11-22 Marzo 2020**
- **l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020**
- **l'Ordinanza adottata dal Ministro della Salute e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 Marzo**

è prorogata sino al 13 Aprile 2020.

È stata effettuata una **modifica alla lettera d dell'art. 1 del DPCM dell'8 Marzo** alla quale si sostituisce la disposizione con la seguente dicitura: **<< Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo>>.**

Le disposizioni del presente decreto producono effetti a partire dal giorno 4 Aprile 2020.

- Nella serata del **31.03.2020** è stata pubblicata la **Circolare prot. n. 11056** attraverso la quale il **Ministero della Salute comunica la Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40, comma 1 del D.lgs. 81/2008.**

In relazione alla evoluzione dell'emergenza sanitaria in corso, che vede i medici competenti impegnati in prima linea a supporto delle aziende nell'applicazione delle misure di prevenzione individuale e collettiva raccomandate dalle autorità di sanità pubblica, **il Ministero della Salute ha prorogato al 31 luglio 2020 il termine per l'invio alle Aziende sanitarie locali competenti delle informazioni riguardanti i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2019**, obbligo previsto dall'art. 40 del d.lgs. 81/2008 e s.m. – Allegato 3B.

L'art. 40 del D.lgs 81/20008 riporta:

"Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B".

La **comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l'utilizzo della piattaforma informatica Inail "Comunicazione medico competente", attraverso il percorso:**

- **Servizi per te**
- **Operatori della sanità**
- **Medico competente.**

Alla luce di quanto sopra descritto, analoga proroga si estende anche alla figura del datore di lavoro in quanto lo stesso dovrà fornire al medico competente alcuni dati per la compilazione dell'allegato 3b.

Si tratta dei significativi dell'azienda, dell'unità produttiva e del numero dei lavoratori occupati distinti per genere.

- Nella serata del **31.03.2020** è stata pubblicata un'ulteriore **Circolare del Ministero dell'interno** la quale ha il fine di chiarire le **Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e il divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche.**

Premessa: La finalità dei divieti e delle limitazioni imposti dalle disposizioni adottate risiede nell'esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio.

In tale ottica, si inseriscono il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, **le restrizioni agli spostamenti sia intercomunali che infra-comunali**, nonché **le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di un metro** fino alle **limitazioni riguardanti l'attività motoria**. Al riguardo, appare peraltro evidente come il perseguimento della predetta esigenza implichi valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete. In questa ottica, **il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all'aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza** (ad esempio, case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall'esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall'utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).

Anche per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell'ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Si rammenta che non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, e si evidenzia che l'attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all'attività sportiva (jogging).

Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.

Si ricorda che, in ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.

- In data **28 marzo 2020** è stata firmata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal ministro della Salute, **una nuova ordinanza che regola tutti gli ingressi in Italia che siano via terra, mare o aria.**

Chiunque arriva nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco **una dichiarazione che**, in modo chiaro e dettagliato, specifichi:

- i motivi del viaggio
- l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario
- il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco.

In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sono obbligate a segnalarlo con tempestività all'Autorità sanitaria. Se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora indicata, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con la Protezione civile nazionale, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura. Le stesse prescrizioni devono essere seguite anche da coloro che entrano in Italia tramite mezzo proprio o privato.

Ad eccezione delle ipotesi in cui vi sia l'insorgenza di sintomi Covid-19, **durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario è sempre consentito alle persone di procedere ad un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso un'altra abitazione o dimora diversa da quella segnalata all'Autorità sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione prevista con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare e il mezzo che verrà utilizzato.** L'Autorità sanitaria la inoltra immediatamente al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza.

Obblighi per vettori e armatori

I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione, provvedendo alla **misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se uguale o maggiore di 37,5 gradi e nel caso in cui la documentazione non sia completa.** Sono, inoltre, tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e, in caso di trasporto aereo, si raccomanda l'uso da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali. **Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.**

Le disposizioni non si applicano all'equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale addetto al trasporto merci e al personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia.

L'ordinanza, inoltre, dispone che il divieto di ingresso nei porti italiani alle società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera si applica, oltre che alle navi in servizio di crociera, anche per la sosta delle stesse navi con l'equipaggio senza passeggeri.

Le disposizioni sono efficaci dal 28 marzo fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio.

- Nella serata del **28.03.2020** è stato presentato dal Presidente Giuseppe Conte e dal Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, **un nuovo DPCM** che ha lo scopo di stabilire **"misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l'emergenza alimentare"**.

Il Governo ha stanziato 4.3 miliardi di euro per i Comuni da utilizzare in generi alimentari.

A questo provvedimento, si aggiunge un'ordinanza della Protezione Civile, firmata in data 29.03.2020:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile ha emanato **l'ordinanza n. 658**, la quale va a stabilire una somma pari a 400 milioni da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare per consentire alle persone in stato di bisogno di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali.

Nella stessa, oltre a specificare il funzionamento del fondo (Art. 2), è presente un Allegato che evidenzia i contributi spettanti a ciascun Comune.

Articolo 2: Riparto risorse per solidarietà alimentare

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza individuati secondo i seguenti criteri:

a) **una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune**, salvo quanto previsto al punto c);

b) **una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.** I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;

c) **il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600;** inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all'allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. **La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.**

2. Le risorse spettanti ai comuni delle **Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano**, sono assegnate alle predette Autonomie che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio.

3. **I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni.** A tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

a) **di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;**

b) **di generi alimentari o prodotti di prima necessità.**

5. **I Comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore.** Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, **i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. **Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.**

6. L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

Ordinanza Regionali: Estensione dei provvedimenti fino al 13 Aprile.

<u>Regione</u>	<u>Ordinanza</u>	<u>Provvedimento</u>
Lombardia	ORDINANZA N. 521 del 04/04/2020 <u>ORDINANZA N. 522 Del</u> <u>06/04/2020</u>	Misure urgenti di contenimento del contagio valide fino dal 05.04.2020 al 13.04.2020. Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all'aperto e sportive: Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad

		<p>una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;</p> <p>è consentito il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio e Commercio esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio.</p> <p>Si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l'inibizione all'accesso all'attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.</p> <p><u>Nuove modifiche:</u></p> <p>il commercio al dettaglio di fiori e piante è consentito negli ipermercati e supermercati; sono esclusi dal divieto distributori automatici presenti all'interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale; sono altresì esclusi dal predetto divieto i distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici; è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020; la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro; i mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:</p> <p>a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;</p>
--	--	--

		<p>b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento; è consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020; le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.</p>
<p>Piemonte</p>	<p>Ordinanza n. 39 del 06.04.2020 Ordinanza n. 40 del 07.04.2020</p>	<p>Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con decorrenza immediata valide fino al 13.04.2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • da mercoledì 8 aprile sarà obbligatorio per il personale addetto alla vendita l'uso di dispositivi di protezione quali mascherina e guanti • l'accesso alle attività commerciali è limitato solo ad un solo componente del nucleo familiare; • Si raccomanda la rilevazione della temperatura corporea ai clienti presso supermercati e farmacie, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, è previsto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio e residenza. • Chiusura studi professionali ad eccezione degli studi medici e/o sanitari e di psicologia. • Chiusura di tutte le strutture ricettive per l'accoglienza degli ospiti tranne nei casi collegati all'emergenza (pernottamento di medici, isolamento pazienti, quarantena, pernottamento dei parenti); • si potranno utilizzare taxi e autonoleggi per la consegna a domicilio di beni, spesa e medicinali (il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le disposizioni anti contagio e avrà un tetto massimo di 7,50 euro per le consegne nel raggio di 2,5 km,

		<p>10 euro al massimo nell'ambito del medesimo comune e 15 euro al massimo nell'ambito di più comuni, non saranno consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi).</p> <p>La Nuova ordinanza ribadisce la rilevazione sistematica della temperatura corporea ai clienti presso supermercati e farmacie oltre che ai dipendenti, se aperti.</p>
Valle d'Aosta	Ordinanza n. 139 del 04.03.2020	<p>Ulteriori Misure valide fino al 13.04.2020: Oltre alle disposizioni già emanate si aggiunge l'obbligo di utilizzo dei DPI quali guanti e mascherine a tutto il personale di vendita nelle attività consentite.</p>
Liguria	<p>Comunicato 05.04.2020 Ordinanza n. 18 del 06.04.2020</p>	<p>Sono state individuate alcune aziende che si occuperanno di suddividere e imbustare le mascherine chirurgiche acquistate direttamente da Regione Liguria, che verranno distribuite gratuitamente alla popolazione. Si inizierà probabilmente giovedì prossimo tramite farmacie, edicole, tabaccai, e ovviamente tramite i 234 sindaci della Liguria, grazie anche ai volontari di Protezione civile per portarle a chi non può uscire di casa o corre dei rischi facendolo.</p> <p>Nuovi orari di chiusura per gli esercizi commerciali nelle giornate del 13 e 25 Aprile: Nuovo orario di chiusura è fissato entro le ore 15.00.</p>
Veneto	<p>ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 37 del 03 aprile 2020</p>	<p>Facendo seguito all'ordinanza n. 33 del 20.3.2020, valida fino al 3 aprile 2020, si dispone la proroga parziale della stessa e si adottano ulteriori disposizioni urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio.</p> <p>Obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di perimetrazione dell'area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento per evitare gli assembramenti. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca.</p>

<p>Friuli Venezia Giulia</p>	<p>Ordinanze contingibili e urgenti n. 7/PC e n. 8/PC</p>	<p>I provvedimenti attuativi restano gli stessi stabiliti dalle precedenti ordinanze con ulteriori misure tra cui uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca per venditori e compratori; è fatto obbligo, all'interno degli esercizi commerciali di generi alimentari, l'utilizzo di guanti monouso e di mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca. La presente ordinanza ha validità dal 04/04/2020 al 13/04/2020.</p> <p>Ad integrazione della propria ordinanza n.7/PC del 3 aprile 2020, la chiusura nella giornata di lunedì 13 aprile 2020 di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti; è fatto obbligo a chiunque acceda ai servizi di trasporto pubblico automobilistici, ferroviari e marittimi, di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, l'uso della mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e di ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio; la disposizione di cui al precedente punto si applica anche ai servizi pubblici non di linea (servizio NCC, taxi, ecc.); restano confermate, per quanto non espressamente regolato dalla presente ordinanza, le disposizioni di cui alla propria ordinanza n.7/PC del 3 aprile 2020.</p>
<p>Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige</p>	<p>ORDINANZA PRESIDENZIALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 16/2020 del 02.04.2020 N. 19/2020 del 07.04.2020</p>	<p>Proroga della validità e dell'efficacia delle ordinanze contingibili e urgenti n. 10/2020 del 16.03.2020, n. 11/2020 del 21.03.2020, n. 12 del 23.03.2020 e n. 15/2020 del 28.03.2020 fino al 13 aprile 2020.</p> <p>Nuova Ordinanza impone che: quando si è all'esterno della propria abitazione per uno spostamento o per un'attività consentita e vi sia la possibilità di incontrare persone che non appartengano al proprio nucleo familiare convivente, le persone adulte e quelle in età scolare debbono coprirsi naso e bocca. Per i bambini non in età scolare, il predetto accorgimento è raccomandato.</p>

		che è comunque consentita, ai gestori delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità non sospese e individuate nell'allegato 3 dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 11 del 21.03.2020, la vendita di articoli di cartoleria e di altri oggetti di consumo giornaliero, a condizione che la vendita di tali ultimi oggetti sia assolutamente marginale rispetto alla vendita dei generi alimentari e di prima necessità.
Provincia Autonoma di Trento	Ordinanza 1999261/1 del 06.04.2020	Impone dal 7 al 13 Aprile l'obbligo della Mascherina (anche di tipo chirurgico) e dei guanti monouso di qualsiasi tipologia per l'accesso agli esercizi commerciali e raccomandazione di utilizzarle per usufruire dei servizi di trasporto pubblico locale.
Emilia Romagna	Ordinanza Ministero della Salute di intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna Ordinanza num. 58 del 04/04/2020	Misure urgenti di contenimento del contagio in Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Piacenza e per il Comune di Medicina e Frazione di Ganzanigo fino al 13.04.2020. Proroga delle misure fino al 13 Aprile 2020.
Umbria	ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2020, n. 14	DPCM 1/4/2020. Ulteriori disposizioni, per il periodo 4 aprile 2020 – 13 aprile 2020, relative al trasporto pubblico locale a seguito dell'emergenza coronavirus.
Toscana	Comunicato e Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 26 del 06 Aprile 2020	Il presidente della Regione a breve firmerà una nuova ordinanza la quale impone l'obbligo a tutti i cittadini di indossare le mascherine. Le mascherine protettive verranno distribuite alle Protezioni civili provinciali e da queste ai Comuni. L'accordo è che siano i sindaci sul territorio a distribuirle casa per casa. A distribuzione totale, scatterà l'obbligo di indossarle in tutte quelle circostanze, pubbliche e private, in cui la distanza sociale non è sufficiente alla protezione primaria delle persone. Ordina di: 1. disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;

		<p>2. disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale;</p> <p>3. fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, di stabilire che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da mmg/pls;</p> <p>4. di disporre che i comuni, con consegna ai nuclei familiari, provvedano alla distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Toscana tramite il Sistema regionale di protezione civile, ripartendo il quantitativo assegnato in proporzione al numero degli abitanti;</p>
Marche	Ordinanza n. 20 del 3 aprile 2020	Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020; 14/2020; 15/2020; 16/2020; 17/2020; 18/2020; 19/2020; proroga le disposizioni fino al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali o regionali che dispongano diversamente.
Molise	<p>ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> <p>N. 14 DEL 03-04-2020</p> <p>N. 15 DEL 03-04-2020</p> <p>N. 16 DEL 03-04-2020</p> <p>N. 17 DEL 04-04-2020</p> <p>N. 18 DEL 04-04-2020</p>	<p><u>A decorrere dal giorno 4 aprile 2020 e fino al 19 aprile 2020:</u> Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 in relazione al cluster epidemiologico riscontrato nel territorio dei <u>comuni di Montenero Di Bisaccia, Riccia, Termoli, e a decorrere dal 6 Aprile fino al 19 Aprile per i Comuni di Pozzilli, Venafro e Agnone:</u></p> <p>alle persone fisiche ivi residenti e/o dimoranti o che transitano nel territorio è fatto obbligo di dotarsi ed utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro permanenza al di fuori del predetto territorio ove siano legittimate ad uscire dal comune.</p>
Abruzzo	ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 23 del 03 aprile 2020	Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 3 del 9 marzo 2020, 4 del 11 marzo

		2020, 5 del 11 marzo 2020, 6 del 12 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020.
Campania	ORDINANZA n. 27 del 03/04/2020 ORDINANZA n.28 del 05/04/2020	Con decorrenza dal 3 aprile e fino al 13 aprile 2020 sono confermate le misure di contenimento e prevenzione disposte dalle precedenti ordinanze: Ulteriori misure di allontanamento e accesso ai seguenti comuni di Ariano Irpino (AV), Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta (SA). Nei giorni 11, 12 e 13 aprile 2020 è interdetto l'accesso alla frazione di Madonna dell'Arco del Comune di Sant'Anastasia (NA). Ulteriore disposizione per le misure di allontanamento e accesso è attuata anche nel comune di Lauro (AV) dal 5 al 10 Aprile 2020
Calabria	ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 25 del 03 Aprile 2020	Proroga delle disposizioni di cui alle Ordinanze n. 1/2020, n.3/2020, n. 4/2020, n. 5/2020, n. 7/2020, n. 12/2020, n. 15/2020, n.22/2020 e n. 23/2020 sino al 13.04.2020
Basilicata	Ordinanza 03 aprile 2020, n.15 Ordinanza 03 aprile 2020, n.14	Conferma di misure urgenti di prevenzione in relazione all'aggravamento del rischio sanitario per evitare la diffusione del COVID-19.7 Conferma delle disposizioni per il Comune di Moliterno (Potenza) con divieto di allontanamento e di accesso fino al 13.04.2020.
Sicilia	Ordinanza contingibile e urgente n. 14 dello 03.04.2020	Nei Comuni di Agira, Villafrati, Salemi e Troina è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente fino al 13 aprile 2020.
Sardegna	ORDINANZE N.14 e N. 15 DEL 3 APRILE 2020 ORDINANZA N. 18 DEL 7 APRILE 2020	Proroga ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020 e Proroga delle disposizioni attuative dell'Ordinanza n.9 del 14.03.2020, così come modificata e prorogata dall'ordinanza n.13 del 25.03.2020. fino al 13 Aprile 2020. Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza, dalla data del 4 aprile 2020 hanno l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con contestuale divieto di circolazione sull'intero territorio regionale, fatti salvi i casi esplicitamente previsti in deroga da norme statali o regionali. Hanno, altresì, l'obbligo: a) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del

		<p>servizio di sanità pubblica territorialmente competente;</p> <p>b) di compilare il modulo allegato sotto la lettera "A" alla precedente ordinanza n. 4 in data 08/03/2020 integrato con le disposizioni dell'Ordinanza n. 5 del 09/03/2020, secondo le modalità indicate nella sezione "NUOVO CORONAVIRUS" accessibile dalla homepage del sito istituzionale della Regione Sardegna;</p> <p>c) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione, rimanendo raggiungibile per ogni attività di sorveglianza.</p> <p>Per il personale di equipaggio di navi e aeromobili di linea in arrivo in Sardegna nonché per gli autisti dei servizi navetta addetti ai loro trasferimenti si applicano le seguenti disposizioni speciali: devono essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale, quali mascherina con filtro non inferiore a FFP2, guanti e occhialini o visiera protettiva. Al termine di ogni servizio, le superfici interne del mezzo di trasporto devono essere disinfettate con ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo una preventiva pulizia con detergente neutro.</p>
--	--	---

Di seguito alcuni estratti dei provvedimenti delle ordinanze ancora in vigore, pubblicati nei precedenti bollettini:

- Regione Campania

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica- Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi di cui all'ordinanza n.15/2020 e relativo chiarimento.

1. **Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute.**

2. **È consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:**
 - nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
 - nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
3. Ai sensi della presente ordinanza, **sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. Non è consentita l'attività sportiva, ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.**
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito**, ai sensi dell'art.650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro, secondo quanto previsto dal decreto legge 3 febbraio 2020, n.6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e ss.mm.ii.
5. **La trasgressione degli obblighi** di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l'esposizione al rischio di contagio cui si è sottoposto il trasgressore, l'obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell'ASL ai fini della eventuale disposizione, tenuto conto della circostanze in cui si è verificata l'uscita in violazione del presente provvedimento - contestate all'atto dell'accertamento della violazione ovvero comunque comprovate - e del rischio di contagio nella specifica fattispecie, della misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, per 14 giorni e con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
6. Fatti salvi gli interventi disposti dalle competenti Autorità al fine del controllo dell'osservanza delle misure disposte con il presente provvedimento, **si raccomanda ai Comuni di intensificare il monitoraggio e il controllo sul proprio territorio, assicurando l'intervento della Polizia Municipale nelle zone ove si registri persistenza di presenza diffusa nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, anche ai fini della segnalazione all'ASL per il seguito di competenza ai sensi di quanto disposto dal precedente punto 5.**
7. La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell'art.3, comma 2 decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

La presente ordinanza è altresì notificata all'Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle AASSLL, ai Prefetti della Regione ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Ulteriore inasprimento dei provvedimenti nella Regione Campania:

Le misure attuate entrano in vigore il 28.03.2020 e sono valide sino al 14 aprile 2020:

a) **sono ulteriormente sospesi le attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio;**

b) **i supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità possono effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI;**

c) **è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali.**

2. Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e ss.mm.ii., al quale integralmente si rinvia.

- **Regione Molise**

Si riporta la seguente ordinanza con riferimento al territorio **del Comune di Cercemaggiore**, la quale adotta un 'ulteriore **misura di divieto di allontanamento e di ingresso nel territorio comunale, a decorrere dal giorno 26 marzo 2020 e fino al 8 aprile 2020.**

È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio di cui al comma 1 da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

La competente Autorità sanitaria regionale dispone la misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con i soggetti risultati positivi al COVID-19 a seguito dell'effettuazione dei tamponi da parte dell'ASREM tra gli ospiti e gli operatori della Casa di Riposo Madre Teresa di Calcutta, ubicata nel Comune di Cercemaggiore. 2. Sono demandate all'ASREM:

a. l'individuazione, previa acquisizione delle necessarie informazioni presso i Comuni di residenza e/o domicilio, dei soggetti destinatari degli obblighi di cui al comma 1;

b. la comunicazione agli stessi, anche attraverso il Sindaco del Comune di residenza o domicilio, degli obblighi di cui al precedente comma.

Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 300,00 a € 4.000,00, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Stesse disposizioni sono presenti nel comune di Montenero di Bisaccia e Riccia, in provincia di Campobasso e Venafro e Pozzilli, in provincia di Isernia.

- **Regione Calabria**

È stata appena emanata, in data 30.03.2022, l'**ordinanza che dispone la 'chiusura' del Comune di Fabrizia (VV)**. Una misura che si è resa necessaria a seguito del numero di casi di positività al Coronavirus registrati negli ultimi giorni.

L'ordinanza prevede il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di socializzazione, limitando al massimo ogni spostamento; il divieto di accesso nel territorio comunale; la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

Possono entrare nel territorio comunale gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività riguardanti l'emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale e fermo restando la limitazione della presenza fisica del personale per quanto strettamente indispensabile.

Si ricorda che nella presente Regione sono state emanate in precedenza ulteriori ordinanze che prevedono la 'chiusura' dei seguenti comuni: **Comune di Melito Porto Salvo (RC), Comune di Bocchigliero (CS), Comune di Bocchigliero (CS), Serra San Bruno (VV), Montebello Jonico (RC), San Lucido (CS), Cutro (KR), Rogliano (CS) e Santo Stefano di Rogliano (CS)**.

- **Regione Basilicata**

Disposizioni relative ai Comuni di Tricarico, Irsina e Grassano (Provincia di Matera).

Fino al 26 aprile 2020, fatte salve le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio sanitario di diffusione del COVID-19, con riferimento al **territorio del Comune di Tricarico- esclusa l'isola amministrativa interclusa tra i Comuni di Vaglio Basilicata, Brindisi Montagna e Albano di Lucania - e del Comune di Irsina, nonché il territorio del Comune di Grassano intercluso tra i Comuni di Tricarico e Irsina, delimitato a sud dalla strada vicinale in prossimità della masseria Vignola (Provincia di Matera)**, sono adottate le seguenti ulteriori misure urgenti:

a) divieto di allontanamento dall'area intercomunale che interessa in tutto o in parte i Comuni di Tricarico, Irsina e Grassano, come riportato nell' allegata cartografia; da parte di tutti gli individui ivi presenti;

b) divieto di ingresso nel medesimo territorio di cui alla lettera a), fatta eccezione per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza di coloro i quali, all'entrata in vigore della presente ordinanza,

fossero fuori dal comune per i motivi di cui all' articolo 1, comma 1, lett. b) del DPCM 22 marzo 2020 e dell'articolo 1, comma 1, letta) del DPCM 8 marzo 2020;

- **Regione Sicilia**

In data 01.04.2020, è stata emanata una nuova ordinanza dal Presidente della Regione che va ad imporre ciò che segue:

Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. In ogni caso, è vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all'aperto di minori accompagnati da un genitore. E' consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l'assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio. Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.

A decorrere dal 30 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020, con riferimento al Comune di Troina, sono adottate le seguenti ulteriori misure:

- a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente;
- b) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva la erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- c) è consentito, in deroga alla lettera "a", esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza, nonché esclusivamente per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali.

Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante".

Numeri di Emergenza.

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a **chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.**

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Basilicata: 800 99 66 88**
- **Calabria: 800 76 76 76**
- **Campania: 800 90 96 99**
- **Emilia-Romagna: 800 033 033**
- **Friuli Venezia Giulia: 800 500 300**
- **Lazio: 800 11 88 00**
- **Lombardia: 800 89 45 45**
- **Marche: 800 93 66 77**
- **Piemonte:**
800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- **Provincia autonoma di Trento: 800 867 388**
- **Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751**
- **Puglia: 800 713 931**
- **Sardegna: 800 311 377**
- **Sicilia: 800 45 87 87**
- **Toscana: 800 55 60 60**
- **Umbria: 800 63 63 63**
- **Val d'Aosta: 800 122 121**
- **Veneto: 800 462 340**

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

- **Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:**
 - **ASL n. 1 L'Aquila:118**
 - **ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146**
 - **ASL n. 3 Pescara: 118**
 - **ASL n. 4 Teramo: 800 090 147**
- **Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112**
- **Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e 0874 409000.**
- **Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il 0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.**
- **A Campobasso parte un nuovo servizio sms e whatsapp per informare la cittadinanza in modo più veloce e capillare. È possibile contattare il numero 3791833096. Il servizio è stato offerto gratuitamente al Comune di Campobasso, per tutta la durata dell'emergenza dalla Planetcall Direct.**

- È attivo il numero verde **800 942 425** per i **pazienti affetti da diabete** che hanno bisogno di informazioni e supporto in questa situazione di isolamento sociale e difficoltà di accesso a visite e prestazioni ambulatoriali. Un’iniziativa dell’Associazione medici diabetologi (Amd) e della Società italiana di diabetologia (Sid) che mettono a disposizione i loro specialisti per rispondere alle domande dei pazienti. **“I colloqui - scrivono le società scientifiche in una nota - non sono comunque sostitutivi di una visita medica. Le informazioni fornite nel corso delle telefonate hanno natura puramente informativa e indicativa e sono di mero supporto per coloro che sentano il bisogno di condividere le proprie azioni e scelte mediche con un diabetologo”.**
Si può chiamare il numero verde 800 942 425 dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.
- Oltre all'indagine conoscitiva, una serie di iniziative congiunte vanno ad aggiungersi, in questo momento di emergenza socio-sanitaria da coronavirus (COVID-19), ai servizi già attivi:
telefono Verde Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità: 800 89 69 49 (gratuito e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00)
- **SAIO, servizio di ascolto, informazione e orientamento della Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO: 800 66 25 41** (gratuito e disponibile tutti i giorni come da orari sul sito e inoltre su appuntamento anche in video-consulenza).
- Anche **la Società psicanalitica italiana (Spi)** ha messo a disposizione un **servizio di ascolto e consulenza di psicologia psicanalitica gratuito** per problematiche connesse all'emergenza coronavirus. I Centri psicoanalitici associati alla Spi, presenti su tutto il territorio nazionale (Roma, Milano, Bologna, Genova, Torino, Firenze, Pavia, Padova, Napoli, Palermo) forniranno per il progetto i **nominativi dei professionisti disponibili per l'ascolto tramite telefono o piattaforma di videochiamata, consultabili al seguente link: <https://www.spiweb.it/wp-content/uploads/2020/03/esterni.pdf>**.

Attivo anche il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.

Situazione internazionale

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 8 Aprile, ore 02.00)

Globale

- 1.282.931 casi confermati nel mondo dall'inizio dell'epidemia
- 72.776 morti
- 208 Paesi o regioni

Cina

- 83.071 casi confermati clinicamente e in laboratorio
- 3.340 morti

Europa

Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 7 Aprile, ore 10)

Primi cinque Paesi per trasmissione locale in Europa

- Italia 135.586 casi, 17.127 morti *
- Spagna 135.032 casi, 13.055 morti
- Germania 99.225 casi, 1.607 morti
- Francia 74.488 casi, 8.896 morti
- Svizzera 21.574 casi, 715 morti
- (Regno Unito 51.608 casi, 5.373 morti)

*Fonte: Dipartimento Protezione Civile

America

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 8 Aprile, ore 02.00)

- Stati Uniti 333.811 casi, 9.559 morti
- Canada 15.806 casi, 293 morti
- Messico 2.143 casi, 94 morti

Nella tabella seguente, si riporta la situazione nelle varie regioni d'Italia, per la giornata del 8 Aprile:

PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute

Regione	AGGIORNAMENTO 08/04/2020 ORE 17.00								
	POSITIVI AL nCoV				DIMESSI/ GUARITI	DECEDUTI	CASI TOTALI	INCREMENTO CASI TOTALI <i>(rispetto al giorno precedente)</i>	TAMPONI
	Ricoverati con sintomi	Terapia intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi					
Lombardia	11.719	1.257	15.569	28.545	15.147	9.722	53.414	+ 1.089	167.557
Emilia Romagna	3.769	361	8.980	13.110	2.890	2.234	18.234	+ 409	78.367
Piemonte	3.493	423	7.073	10.989	1.516	1.378	13.883	+ 540	48.495
Veneto	1.554	285	8.332	10.171	1.503	736	12.410	+ 485	163.247
Toscana	1.066	260	4.231	5.557	430	392	6.379	+ 206	60.985
Marche	974	133	2.455	3.562	645	652	4.859	+ 149	17.532
Liguria	1.109	153	1.983	3.245	1.007	654	4.906	+ 149	17.521
Lazio	1.241	196	2.011	3.448	574	244	4.266	+ 117	55.113
Trento	354	77	1.509	1.940	407	255	2.602	+ 126	13.258
Campania	608	97	2.154	2.859	188	221	3.268	+ 120	27.784
Puglia	639	90	1.509	2.238	177	219	2.634	+ 120	24.493
Friuli V.G.	162	41	1.212	1.415	634	169	2.218	+ 65	24.798
Sicilia	563	65	1.265	1.893	133	133	2.159	+ 62	27.438
Abruzzo	331	62	1.141	1.534	146	179	1.859	+ 60	15.846
Bolzano	268	65	948	1.281	371	183	1.835	+ 24	18.865
Umbria	155	41	627	823	416	50	1.289	+ 26	14.105
Sardegna	112	31	697	840	76	59	975	+ 40	8.493
Calabria	170	15	570	755	44	60	859	+ 26	14.977
Valle d'Aosta	120	20	466	606	142	102	850	+ 15	2.953
Basilicata	48	17	205	270	13	14	297	+ 6	3.296
Molise	30	4	147	181	32	13	226	+ 2	2.002
TOTALE	28.485	3.693	63.084	95.262	26.491	17.669	139.422	+ 3.836	807.125

ATTUALMENTE POSITIVI	95.262
TOTALE GUARITI	26.491
TOTALE DECEDUTI	17.669
CASI TOTALI	139.422

- In Europa

Aggiornamento della situazione per l'UE / SEE e il Regno Unito, al 07 aprile 2020 alle 10:00

EU/EEA and the UK	Casi	Decessi
Spagna	140510	13798
Italia	135586	17129
Germania	103228	1861
Francia	78.167	10328
Regno Unito	55242	6159
Belgio	22194	2035
Olanda	19580	2101
Austria	12640	243
Portogallo	12442	345
Svezia	7693	591
Norvegia	5863	69
Irlanda	5709	210
Danimarca	5071	203
Repubblica Ceca	5017	88
Polonia	4848	129
Romania	4417	182
Lussemburgo	2970	44
Finlandia	2308	34
Grecia	1832	81
Islanda	1586	6
Croazia	1282	18
Estonia	1149	21
Slovenia	1055	36
Ungheria	895	58
Lituania	880	15
Slovacchia	581	2
Bulgaria	577	23
Lettonia	548	2
Cipro	494	14
Malta	293	0
Liechtenstein	78	1
Totale	634.735	55826

Dall'8 aprile 2020, **634 735 casi** sono stati segnalati nell'UE / SEE e nel Regno Unito:

Spagna (140 510), Italia (135 586), Germania (103 228), Francia (78 167), Regno Unito (55 242), Belgio (22 194), Paesi Bassi (19 580), Austria (12 640), Portogallo (12 442), Svezia (7 693), Norvegia (5 863), Irlanda (5 709), Danimarca (5 071), Repubblica Ceca (5 017), Polonia (4 848), Romania (4 417), Lussemburgo (2 970), Finlandia (2 308), Grecia (1 832), Islanda (1 586), Croazia (1 282), Estonia (1 149), Slovenia (1 055), Ungheria (895), Lituania (880), Slovacchia (581), Bulgaria (577), Lettonia (548), Cipro (494), Malta (293) e Liechtenstein (78).

Dall'8 aprile 2020, **55 826 decessi** sono stati segnalati nell'UE / SEE e nel Regno Unito:

Italia (17 129), Spagna (13 798), Francia (10 328), Regno Unito (6 159), Paesi Bassi (2 101), Belgio (2 035), Germania (1 861), Svezia (591), Portogallo (345), Austria (243), Irlanda (210), Danimarca (203), Romania (182), Polonia (129), Repubblica Ceca (88), Grecia (81), Norvegia (69), Ungheria (58), Lussemburgo (44), Slovenia (36), Finlandia (34), Bulgaria (23), Estonia (21), Croazia (18), Lituania (15), Cipro (14), Islanda (6), Lettonia (2), Slovacchia (2) e Liechtenstein (1).

Valutazione del rischio secondo l'OMS:

- a) Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia di Coronavirus in Cina Emergenza internazionale di salute pubblica. Oltre 20 vaccini sono in sviluppo.
- b) L'OMS ha elevato la minaccia per l'epidemia di coronavirus al livello mondiale a livello "molto alto" il 28 febbraio 2020.**
- c) L'11 marzo 2020 il **direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus** ha definito la diffusione del Covid-19 **non più una epidemia confinata ad alcune zone geografiche**, ma una **pandemia diffusa** in tutto il pianeta.
- d) Il 13 marzo l'OMS ha dichiarato che "l'Europa sta diventando il nuovo epicentro della pandemia".**

Valutazione del rischio secondo l'ECDC:

- Il rischio di malattia grave associata all'infezione COVID-19 per le persone in Europa (UE/SEE e Regno Unito) è attualmente considerato moderato per la popolazione generale e alto per gli anziani e le persone con malattie croniche di base. Inoltre, il rischio di malattie più lievi e il conseguente impatto sull'attività sociale e lavorativa sono considerati elevati.
- Il numero di casi COVID-19 è aumentato molto rapidamente, il rischio di insorgenza di cluster, simili a quelli in Italia, associati a COVID-19 in altri Paesi europei è considerato molto elevato.
- Il rischio di insorgenza di una trasmissione diffusa in Paesi europei nelle prossime settimane è elevato.
- Il rischio di superare la capacità di risposta dei sistemi sanitari nei Paesi europei nelle prossime settimane è elevato.
- Oltre all'impatto sulla salute pubblica con esiti fatali sostanziali in gruppi ad alto rischio, i focolai di COVID-19 possono causare enormi perturbazioni economiche e sociali.

Comunicato Stampa ISS 7 marzo 2020: "E' fondamentale seguire le misure di prevenzione"

Nei pazienti deceduti e positivi al COVID-19 i sintomi di esordio più comuni sono la febbre e la dispnea (difficoltà a respirare), mentre meno comuni sono i sintomi gastrointestinali (diarrea) e l'emottisi, l'emissione di sangue dalle vie respiratorie ad esempio con un colpo di tosse. Lo afferma l'analisi dei dati dei 155 pazienti italiani deceduti al 6 marzo condotta dall'Istituto Superiore di Sanità, che aggiorna quella condotta su 105 casi resa nota il 5 marzo.

Febbre e dispnea sono presenti come sintomi di esordio rispettivamente nell'86% e nell'82% dei casi esaminati. Altri sintomi iniziali riscontrati sono tosse (50%), e appunto diarrea ed emottisi (5%).

Questi dati suggeriscono che per chi presenta solo febbre è sufficiente allertare il proprio medico rimanendo a casa, mentre in presenza di entrambi i sintomi è meglio contattare il 112 o 118.

In ogni caso si ricorda che bisogna assolutamente evitare di andare per proprio conto dal medico o al pronto soccorso, per evitare di esporre il personale e i pazienti a rischi. Seguire questa e tutte le altre norme di prevenzione dettate in questi giorni è fondamentale per rallentare il più possibile l'epidemia e proteggere le persone più fragili. Le misure individuali di limitazione dei contatti sociali sono fondamentali per poter contrastare il virus, facciamo appello al senso di responsabilità di tutti.

Per quanto riguarda la mortalità legata al virus i dati aggiornati confermano quelli del primo studio.

- L'età media dei pazienti deceduti e positivi a COVID-19 è 81.4. Le donne sono 48 (31.0%).
- Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 3,6.
- I decessi avvengono in grandissima parte dopo gli 80 anni e in persone con importanti patologie pre-esistenti: nel dettaglio la mortalità è del 14,3% oltre i 90 anni, dell'8,2% tra 80 e 89, del 4% tra 70 e 79, dell'1,4% tra 60 e 69 e dello 0,1% tra 50 e 59, mentre non si registrano decessi sotto questa fascia d'età.
- Complessivamente, 21 pazienti (15,5% del campione) presentavano 0 o 1 patologia, 25 (18,5%) presentavano 2 patologie e 70 (60,3%) presentavano 3 o più patologie; per 19 pazienti non è stato ancora possibile recuperare ad oggi l'informazione.
- Iperensione e cardiopatia ischemica si confermano le patologie più frequenti.

Confronto Italia-Cina

L'aggiornamento dei dati conferma che in tutte le fasce di età la letalità nella popolazione italiana è più bassa rispetto a quella osservata in Cina. La letalità complessiva in Italia sui 155 casi risulta invece del 2,9% contro il 2,3% della Cina. Il dato generale è più alto nella popolazione italiana perché l'età media della popolazione italiana è maggiore rispetto a quella cinese (44 vs 37 anni – stime WHO 2013) e in Italia c'è un maggior numero di malati con età superiore agli 80 anni.

L'analisi di questi dati consente di effettuare valutazioni sulle quali stabilire raccomandazioni e comportamenti; pertanto è fondamentale che venga aggiornato costantemente il sistema di sorveglianza con le cartelle cliniche dei deceduti da parte degli ospedali.

Covid-19, raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per i familiari che le assistono

In questo momento è importante non solo garantire il benessere del malato, ma anche tutelare la salute delle persone che si trovano a condividere gli stessi ambienti. È fondamentale porre massima attenzione al contagio inter-familiare.

Ad oggi i soggetti in isolamento domiciliare positivi al tampone sono infatti oltre 60mila.

Per chi è in isolamento domiciliare con sospetta o confermata COVID-19

- La persona con sospetta o confermata Covid-19 deve stare lontana dagli altri familiari, se possibile in una stanza singola ben ventilata e non deve ricevere visite.
- La persona malata deve riposare, bere molti liquidi e mangiare cibo nutriente, indossare una mascherina chirurgica da cambiare ogni giorno. Se non la tollera deve adottare una rigorosa igiene respiratoria: coprire la bocca e il naso con un fazzoletto di carta monouso quando tossisce o starnutisce e gettarlo immediatamente o lavarlo dopo l'uso. Lavare le mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica.

Per i familiari che assistono persone in isolamento domiciliare per sospetta o confermata Covid-19

- La persona che presta assistenza deve essere in buona salute, non avere malattie che la mettano a rischio, indossare una mascherina chirurgica accuratamente posizionata sul viso quando si trova nella stessa stanza del malato.
- Le mani vanno accuratamente lavate con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica dopo ogni contatto con il malato o con il suo ambiente circostante, prima e dopo aver preparato il cibo, prima di mangiare, dopo aver usato il bagno e ogni volta che le mani appaiono sporche.
- Stoviglie, posate, asciugamani e lenzuola devono essere dedicate esclusivamente alla persona malata. Devono essere lavate spesso con acqua e detersivo a 60/90 °C.
- Le superfici toccate frequentemente dalla persona malata devono essere pulite e disinfettate ogni giorno.
- Se la persona malata peggiora o ha difficoltà respiratorie chiamare immediatamente il 112 o il 118.

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

Siamo a disposizione per sviluppare un dispaccio ed in ogni momento si diffondano notizie di rilievo per la gestione della situazione, attraverso il monitoraggio delle seguenti fonti di informazione ufficiale:

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;
- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte>;
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- <https://www.iss.it/>;
- <https://www.who.int/countries/ita/en/>.



**DPCM 10 APRILE 2020
PROROGA MISURE RESTRITTIVE**

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

Il presente bollettino raccoglie una serie di provvedimenti attualmente vigenti tra cui DPCM, Ordinanze, e Circolari: essi sono stati raggruppati nella tabella che segue mentre parte del testo relativo alle disposizioni verrà riportato nelle pagine successive.

Questi sono elencati per ordine di pubblicazione:

Disposizione Ministro/Ente	Data di pubblicazione	Entrata in vigore	Provvedimenti
Decreto del Ministro dello sviluppo economico	25.03.2020	26.03.2020	Nuovo Elenco Codici ATECO. Modifica dell'elenco dei codici ATECO presenti nell'allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.
Decreto-legge	24.03.2020	26.03.2020	Introduce nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
DPCM	28.03.2020		Stabilisce "misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l'emergenza alimentare".
Ordinanza della Protezione Civile	29.03.2020		Stabilisce misure urgenti di solidarietà alimentare.
Ordinanza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del ministro della Salute	28.03.2020	28.03.2020	Regola tutti gli ingressi in Italia che siano via terra, mare o aria.
Circolare del Ministero dell'interno	31.03.2020		Chiarisce le Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e il divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche.
Circolare prot. n. 11056 del Ministero della Salute	31.03.2020		Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40, comma 1 del D.lgs. 81/2008 (Sorveglianza Sanitaria e obblighi del MC).

Disposizione Ministro/Ente	Data di pubblicazione	Entrata in vigore	Provvedimenti
DPCM	1° Aprile 2020	4 Aprile 2020	L'efficacia delle disposizioni dei decreti (DPCM del 8-9-11-22 Marzo 2020; Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020; Ordinanza adottata dal Ministro della Salute e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 Marzo) vengono prorogati sino al 13 Aprile 2020.
Circolare n. 13 INAIL	03.04.2020		Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.
Circolare Ministero della Salute	03.04.2020		Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità.
Ordinanza Ministero della Salute	03.04.2020	03.04.2020	Misure urgenti di contenimento del contagio in Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Piacenza e per il Comune di Medicina e Frazione di Ganzanigo.
Decreto-legge	06.04.2020		Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia. Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche.
Ministero della salute Errata-corrige	07 aprile 2020		Comunicato relativo alla ordinanza del 3 aprile 2020 del Ministero della salute
DPCM	14 aprile 2020	03 maggio 2020	Estensione delle misure di quarantena sul territorio nazionale, parziale estensione delle categorie produttive autorizzate a riprendere le attività a partire dal 14 aprile 2020

Ricordiamo che, seppur non citati in tabella e nelle pagine successive, sono in vigore i provvedimenti che riguardano il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020 e il Decreto Legge (nominato Decreto #CuraItalia) del 17.03.2020 con le "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020**

Il DPCM estende i precedenti divieti fino al 03 maggio ed autorizza alla ripartenza delle attività a partire dal 14 aprile alcuni categorie economiche:

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

e) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani,

nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;

q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali

pubbliche resta fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 5, del decretollegge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di

vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

gg) fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'articolo 2, comma 2;

ii) In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

ATTIVITA' ECONOMICHE

Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'articolo 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.

2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

3. Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

4. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.

5. È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

6. Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

7. Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Si applica il comma 6.

8. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

9. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

10. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

11. Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma 1, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica.

12. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.

3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

LE CATEGORIE AUTORIZZATE AD OPERARE

Commercio al dettaglio

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Dettaglio categorie autorizzate (riferimento settore ATECO)

1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali

3 Pesca e acquacoltura

5 Estrazione di carbone

6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

10 Industrie alimentari

11 Industria delle bevande

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)

- 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
- 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
- 20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
- 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
- 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
- 23.13 Fabbricazione di vetro cavo
- 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
- 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
- 25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
- 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
- 26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
- 26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche
- 26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
- 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
- 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
- 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
- 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
- 28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
- 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
- 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
- 32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
- 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
- 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
- 37 Gestione delle reti fognarie

- 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
- 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
- 42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
 - 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
- 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
- 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
- 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
- 46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
- 46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
- 46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
- 46.49.1 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
- 46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
- 46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
- 46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
- 46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
- 46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
- 46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
- 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua
- 51 Trasporto aereo
- 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
- 53 Servizi postali e attività di corriere
- 55.1 Alberghi e strutture simili
- (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
- K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
- 69 Attività legali e contabili

70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72 Ricerca scientifica e sviluppo

74 Attività professionali, scientifiche e tecniche

75 Servizi veterinari

78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto

80.1 Servizi di vigilanza privata

80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.2 Attività di pulizia e disinfestazione

81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione

82.20 Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto

82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti

84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85 Istruzione

86 Assistenza sanitaria

87 Servizi di assistenza sociale residenziale

88 Assistenza sociale non residenziale

94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Ordinanza Regionali: Estensione dei provvedimenti fino al 13 Aprile.

<u>Regione</u>	<u>Ordinanza</u>	<u>Provvedimento</u>
Lombardia	<p>ORDINANZA N. 521 del 04/04/2020</p> <p>ORDINANZA N. 522 Del <u>06/04/2020</u></p>	<p>Misure urgenti di contenimento del contagio valide fino dal 05.04.2020 al 13.04.2020.</p> <p>Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all'aperto e sportive: Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio e Commercio esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio.</p> <p>Si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l'inibizione all'accesso all'attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.</p> <p><u>Nuove modifiche:</u></p> <p>il commercio al dettaglio di fiori e piante è consentito negli ipermercati e supermercati; sono esclusi dal divieto distributori automatici presenti all'interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel</p>

		<p>rispetto del distanziamento sociale; sono altresì esclusi dal predetto divieto i distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici; è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020; la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro; i mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:</p> <p>a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;</p> <p>b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento; è consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020; le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.</p>
<p>Piemonte</p>	<p>Ordinanza n. 39 del 06.04.2020 Ordinanza n. 40 del 07.04.2020 Ordinanza n. 41 del 09.04.2020</p>	<p>Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con decorrenza immediata valide fino al 13.04.2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • da mercoledì 8 aprile sarà obbligatorio per il personale addetto alla vendita l'uso di dispositivi di protezione quali mascherina e guanti • l'accesso alle attività commerciali è limitato solo ad un solo componente del nucleo familiare; • Si raccomanda la rilevazione della temperatura corporea ai clienti presso supermercati e farmacie, oltre che del

		<p>personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, è previsto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio e residenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiusura studi professionali ad eccezione degli studi medici e/o sanitari e di psicologia. • Chiusura di tutte le strutture ricettive per l'accoglienza degli ospiti tranne nei casi collegati all'emergenza (pernottamento di medici, isolamento pazienti, quarantena, pernottamento dei parenti); • si potranno utilizzare taxi e autonoleggi per la consegna a domicilio di beni, spesa e medicinali (il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le disposizioni anti contagio e avrà un tetto massimo di 7,50 euro per le consegne nel raggio di 2,5 km, 10 euro al massimo nell'ambito del medesimo comune e 15 euro al massimo nell'ambito di più comuni, non saranno consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi). <p>La Nuova ordinanza ribadisce la rilevazione sistematica della temperatura corporea ai clienti presso supermercati e farmacie oltre che ai dipendenti, se aperti.</p> <p>Ultima Ordinanza del 09.04.20 prevede la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali dalle ore 13 di domenica 12 aprile sino alla mezzanotte di lunedì 13 aprile; nel rispetto dei propri orari d'apertura, restano escluse dal presente divieto le farmacie, le parafarmacie e tutti gli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari; restano ammesse le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore del commercio e della normativa fiscale.</p>
Valle d'Aosta	Ordinanza n. 139 del 04.03.2020	<p>Ulteriori Misure valide fino al 13.04.2020: Oltre alle disposizioni già emanate si aggiunge l'obbligo per i venditori ed i compratori che possono venire a diretto contatto con i prodotti,</p>

		<p>l'uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o di mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca.</p>
Liguria	<p>Comunicato 05.04.2020 Ordinanza n. 18 del 06.04.2020</p>	<p>Sono state individuate alcune aziende che si occuperanno di suddividere e imbustare le mascherine chirurgiche acquistate direttamente da Regione Liguria, che verranno distribuite gratuitamente alla popolazione. Si inizierà probabilmente giovedì prossimo tramite farmacie, edicole, tabaccai, e ovviamente tramite i 234 sindaci della Liguria, grazie anche ai volontari di Protezione civile per portarle a chi non può uscire di casa o corre dei rischi facendolo.</p> <p>Nuovi orari di chiusura per gli esercizi commerciali nelle giornate del 13 e 25 Aprile: Nuovo orario di chiusura è fissato entro le ore 15.00.</p>
Veneto	<p>ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 37 del 03 aprile 2020</p>	<p>Facendo seguito all'ordinanza n. 33 del 20.3.2020, valida fino al 3 aprile 2020, si dispone la proroga parziale della stessa e si adottano ulteriori disposizioni urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio.</p> <p>Obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di perimetrazione dell'area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento per evitare gli assembramenti. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca.</p>
Friuli Venezia Giulia	<p>Ordinanze contingibili e urgenti n. 7/PC e n. 8/PC</p>	<p>I provvedimenti attuativi restano gli stessi stabiliti dalle precedenti ordinanze con ulteriori misure tra cui uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca per venditori e compratori; è fatto obbligo, all'interno degli esercizi commerciali di generi alimentari, l'utilizzo di guanti monouso e di mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca. La presente ordinanza ha validità dal 04/04/2020 al 13/04/2020.</p>

		<p>Ad integrazione della propria ordinanza n.7/PC del 3 aprile 2020, la chiusura nella giornata di lunedì 13 aprile 2020 di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti; è fatto obbligo a chiunque acceda ai servizi di trasporto pubblico automobilistici, ferroviari e marittimi, di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, l'uso della mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e di ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio; la disposizione di cui al precedente punto si applica anche ai servizi pubblici non di linea (servizio NCC, taxi, ecc.); restano confermate, per quanto non espressamente regolato dalla presente ordinanza, le disposizioni di cui alla propria ordinanza n.7/PC del 3 aprile 2020.</p>
<p>Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige</p>	<p>ORDINANZA PRESIDENZIALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 16/2020 del 02.04.2020 N. 19/2020 del 07.04.2020</p>	<p>Proroga della validità e dell'efficacia delle ordinanze contingibili e urgenti n. 10/2020 del 16.03.2020, n. 11/2020 del 21.03.2020, n. 12 del 23.03.2020 e n. 15/2020 del 28.03.2020 fino al 13 aprile 2020.</p> <p>Nuova Ordinanza impone che: quando si è all'esterno della propria abitazione per uno spostamento o per un'attività consentita e vi sia la possibilità di incontrare persone che non appartengano al proprio nucleo familiare convivente, le persone adulte e quelle in età scolare debbono coprirsi naso e bocca. Per i bambini non in età scolare, il predetto accorgimento è raccomandato. che è comunque consentita, ai gestori delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità non sospese e individuate nell'allegato 3 dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 11 del 21.03.2020, la vendita di articoli di cartoleria e di altri oggetti di consumo giornaliero, a condizione che la vendita di tali ultimi oggetti sia assolutamente marginale rispetto alla vendita dei generi alimentari e di prima necessità.</p>

<p>Provincia Autonoma di Trento</p>	<p>Ordinanza 1999261/1 del 06.04.2020 Ordinanza 196747/1 del 04.04.2020 LINEE GUIDA IN MERITO A MISURE/COMPORAMENTI del 10.04.20</p>	<p>Impone dal 7 al 13 Aprile l'obbligo della Mascherina (anche di tipo chirurgico) e dei guanti monouso di qualsiasi tipologia per l'accesso agli esercizi commerciali e raccomandazione di utilizzarle per usufruire dei servizi di trasporto pubblico locale. Nei comuni di Borgo Chiese, Campitello di Fassa, Canazei, Pieve di Bono-Prezzo e Vermiglio è raccomandato l'uso di mascherine ove disponibili. Le linee guida in merito alle misure e comportamenti da adottare per la gestione dell'emergenza precisa che, viste le scorte insufficienti di guanti monouso, nelle attività di generi alimentari, è indicato mettere all'ingresso un erogatore di gel disinfettante: vige quindi l'obbligo della disinfezione delle mani di tutti i clienti che vi entrano.</p>
<p>Emilia Romagna</p>	<p>Ordinanza Ministero della Salute di intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna Ordinanza num. 58 del 04/04/2020</p>	<p>Misure urgenti di contenimento del contagio in Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Piacenza e per il Comune di Medicina e Frazione di Ganzanigo fino al 13.04.2020. Proroga delle misure fino al 13 Aprile 2020.</p>
<p>Umbria</p>	<p>ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2020, n. 14 Ordinanza N. 16 del 09.04.2020</p>	<p>DPCM 1/4/2020. Ulteriori disposizioni, per il periodo 4 aprile 2020 – 13 aprile 2020, relative al trasporto pubblico locale a seguito dell'emergenza coronavirus. La presidente della Regione Umbria ha emesso un'ordinanza in occasione delle festività pasquali che prevede la chiusura di tutte le attività commerciali, ivi compresi gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita ed i centri commerciali, nelle giornate di Domenica 12 aprile 2020 e Lunedì 13 aprile 2020 ad esclusione delle farmacie, parafarmacie ed edicole qualora queste due ultime attività siano esercitate in locali indipendenti.</p>
<p>Toscana</p>	<p>Comunicato e Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 26 del 06 Aprile 2020 Ordinanza n. 31 del 10.04.2020</p>	<p>Il presidente della Regione a breve firmerà una nuova ordinanza la quale impone l'obbligo a tutti i cittadini di indossare le mascherine. Le mascherine protettive verranno distribuite alle Protezioni civili provinciali e da queste ai Comuni. L'accordo è che siano i sindaci sul territorio a distribuirle casa per casa. A distribuzione totale,</p>

		<p>scatterà l'obbligo di indossarle in tutte quelle circostanze, pubbliche e private, in cui la distanza sociale non è sufficiente alla protezione primaria delle persone.</p> <p>Ordina di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente; 2. disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale; 3. fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, di stabilire che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da mmg/pls; 4. di disporre che i comuni, con consegna ai nuclei familiari, provvedano alla distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Toscana tramite il Sistema regionale di protezione civile, ripartendo il quantitativo assegnato in proporzione al numero degli abitanti; <p>Ulteriore ordinanza per la Chiusura di tutti gli esercizi commerciali sia Domenica 12 che Lunedì 13 Aprile.</p>
<p>Marche</p>	<p>Ordinanza n. 20 del 3 aprile 2020 Ordinanza n. 22 del 10 aprile 2020</p>	<p>Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020; 14/2020; 15/2020; 16/2020; 17/2020; 18/2020; 19/2020; proroga le disposizioni fino al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali o regionali che dispongano diversamente.</p> <p>Chiusura di tutte le attività di vendita di generi alimentari e prima necessità a Pasqua, 25 aprile e Primo maggio.</p>

<p>Molise</p>	<p>ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 14 DEL 03-04-2020 N. 15 DEL 03-04-2020 N. 16 DEL 03-04-2020 N. 17 DEL 04-04-2020 N. 18 DEL 04-04-2020 N. 19 DEL 07-04-2020</p>	<p><u>A decorrere dal giorno 4 aprile 2020 e fino al 19 aprile 2020:</u> Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 in relazione al cluster epidemiologico riscontrato nel territorio dei <u>comuni di Montenero Di Bisaccia, Riccia, Termoli, e a decorrere dal 6 Aprile fino al 19 Aprile per i Comuni di Pozzilli, Venafro e Agnone:</u> alle persone fisiche ivi residenti e/o dimoranti o che transitano nel territorio è fatto obbligo di dotarsi ed utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro permanenza al di fuori del predetto territorio ove siano legittimate ad uscire dal comune. A decorrere dal giorno 9 aprile 2020 e fino al 23 aprile 2020, con riferimento al territorio <u>comunale di Cercemaggiore</u>, è fatto obbligo: a) alle persone fisiche ivi residenti e/o dimoranti di dotarsi ed utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro permanenza al di fuori del predetto territorio ove siano legittimate ad uscire da quest'ultimo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. del 22 marzo 2020; b) alle persone fisiche diverse da quelle di cui alla precedente lett. a) che transitino nel suindicato territorio di dotarsi ed utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro permanenza sul medesimo territorio comunale di Cercemaggiore.</p>
<p>Abruzzo</p>	<p>ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 23 del 03 aprile 2020 Ordinanza n. 26 del 07.04.2020 Ordinanza n. 31 del 9 aprile 2020</p>	<p>Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 3 del 9 marzo 2020, 4 del 11 marzo 2020, 5 del 11 marzo 2020, 6 del 12 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020. Le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, rimangono chiuse nei giorni festivi, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie purché sia consentito l'accesso, se poste all'interno di centri commerciali, alle sole predette attività. Le attività citate possono</p>

		<p>rimanere aperte dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 20:00, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie che si attengono agli specifici orari, anche notturni, già in vigore. In ogni caso deve essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro ed è consentito l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.</p> <p>Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Specifiche misure restrittive per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.</p>
Lazio	<p>Ordinanza n. Z00023 03/04/2020</p> <p>Ordinanza n. Z00024 09/04/2020</p>	<p>Nei Comuni di Fondi, Nerola e Contigliano valgono i provvedimenti delle precedenti ordinanze con divieto di allontanamento e accesso ai Comuni, Obblighi estesi fino al 13 Aprile.</p> <p>L'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari è vietata nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020, ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato DPCM 11 marzo 2020; si riconferma a fini di chiarezza l'apertura di farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio;</p>
Campania	<p>ORDINANZA n. 27 del 03/04/2020</p> <p>ORDINANZA n.28 del 05/04/2020</p> <p>ORDINANZA n.29 dell'8/04/2020</p> <p>ORDINANZA n.30 del 9/04/2020</p>	<p>Con decorrenza dal 3 aprile e fino al 13 aprile 2020 sono confermate le misure di contenimento e prevenzione disposte dalle precedenti ordinanze: Ulteriori misure di allontanamento e accesso ai seguenti comuni di Ariano Irpino (AV), Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta (SA). Nei giorni 11, 12 e 13 aprile 2020 è interdetto l'accesso alla frazione di Madonna dell'Arco del Comune di Sant'Anastasia (NA).</p> <p>Ulteriore disposizione per le misure di allontanamento e accesso è attuata anche nel comune di Lauro (AV) dal 5 al 10 Aprile 2020.</p> <p>Ulteriore disposizione per le misure di allontanamento e accesso è attuata anche nel comune di Paolisi (BN) dall'8 al 18 Aprile 2020.</p> <p>Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 sul territorio regionale.</p>

<p>Calabria</p>	<p>ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 25 del 03 Aprile 2020</p>	<p>Proroga delle disposizioni di cui alle Ordinanze n. 1/2020, n.3/2020, n. 4/2020, n. 5/2020, n. 7/2020, n. 12/2020, n. 15/2020, n.22/2020 e n. 23/2020 sino al 13.04.2020</p>
<p>Basilicata</p>	<p>Ordinanza 03 aprile 2020, n.15 Ordinanza 03 aprile 2020, n.14 Ordinanza 10 aprile 2020, n.16</p>	<p>Conferma di misure urgenti di prevenzione in relazione all'aggravamento del rischio sanitario per evitare la diffusione del COVID-19.7 Conferma delle disposizioni per il Comune di Moliterno (Potenza) con divieto di allontanamento e di accesso fino al 13.04.2020. Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 sul territorio regionale.</p>
<p>Sicilia</p>	<p>Ordinanza contingibile e urgente n. 14 dello 03.04.2020 Ordinanza contingibile e urgente n. 15 dello 08.04.2020</p>	<p>Nei Comuni di Agira, Villafrati, Salemi e Troina è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente fino al 13 aprile 2020. Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all'aperto, gli operatori sono tenuti: a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante. Si dispone che in ogni luogo nel quale non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro tra persone, è fatto obbligo a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. È inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni. La chiusura domenicale e nei giorni festivi si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci e per i prodotti editoriali.</p>
<p>Sardegna</p>	<p>ORDINANZE N.14 e N. 15 DEL 3 APRILE 2020 ORDINANZA N. 18 DEL 7 APRILE 2020</p>	<p>Proroga ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020 e Proroga delle disposizioni attuative dell'Ordinanza n.9 del 14.03.2020, così come modificata e prorogata dall'ordinanza n.13 del 25.03.2020. fino al 13 Aprile 2020.</p>

		<p>Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza, dalla data del 4 aprile 2020 hanno l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con contestuale divieto di circolazione sull'intero territorio regionale, fatti salvi i casi esplicitamente previsti in deroga da norme statali o regionali. Hanno, altresì, l'obbligo:</p> <p>a) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;</p> <p>b) di compilare il modulo allegato sotto la lettera "A" alla precedente ordinanza n. 4 in data 08/03/2020 integrato con le disposizioni dell'Ordinanza n. 5 del 09/03/2020, secondo le modalità indicate nella sezione "NUOVO CORONAVIRUS" accessibile dalla homepage del sito istituzionale della Regione Sardegna;</p> <p>c) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione, rimanendo raggiungibile per ogni attività di sorveglianza.</p> <p>Per il personale di equipaggio di navi e aeromobili di linea in arrivo in Sardegna nonché per gli autisti dei servizi navetta addetti ai loro trasferimenti si applicano le seguenti disposizioni speciali: devono essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale, quali mascherina con filtro non inferiore a FFP2, guanti e occhialini o visiera protettiva. Al termine di ogni servizio, le superfici interne del mezzo di trasporto devono essere disinfettate con ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo una preventiva pulizia con detergente neutro.</p>
--	--	--

Numeri di Emergenza.

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a **chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.**

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Basilicata: 800 99 66 88**
- **Calabria: 800 76 76 76**
- **Campania: 800 90 96 99**
- **Emilia-Romagna: 800 033 033**
- **Friuli Venezia Giulia: 800 500 300**
- **Lazio: 800 11 88 00**
- **Lombardia: 800 89 45 45**
- **Marche: 800 93 66 77**
- **Piemonte:**
800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- **Provincia autonoma di Trento: 800 867 388**
- **Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751**
- **Puglia: 800 713 931**
- **Sardegna: 800 311 377**
- **Sicilia: 800 45 87 87**
- **Toscana: 800 55 60 60**
- **Umbria: 800 63 63 63**
- **Val d'Aosta: 800 122 121**
- **Veneto: 800 462 340**

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

- **Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:**
 - **ASL n. 1 L'Aquila:118**
 - **ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146**
 - **ASL n. 3 Pescara: 118**
 - **ASL n. 4 Teramo: 800 090 147**
- **Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112**
- **Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e 0874 409000.**

- **Nel Comune di Piacenza** per informazioni contattare il **0523 317979**: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.
- A Campobasso parte un nuovo servizio sms e whatsapp per informare la cittadinanza in modo più veloce e capillare. È possibile contattare il numero **3791833096**. Il servizio è stato offerto gratuitamente al Comune di Campobasso, per tutta la durata dell'emergenza dalla Planetcall Direct.
- È attivo il numero verde **800 942 425 per i pazienti affetti da diabete** che hanno bisogno di informazioni e supporto in questa situazione di isolamento sociale e difficoltà di accesso a visite e prestazioni ambulatoriali. Un'iniziativa dell'Associazione medici diabetologi (Amd) e della Società italiana di diabetologia (Sid) che mettono a disposizione i loro specialisti per rispondere alle domande dei pazienti. **“I colloqui - scrivono le società scientifiche in una nota - non sono comunque sostitutivi di una visita medica. Le informazioni fornite nel corso delle telefonate hanno natura puramente informativa e indicativa e sono di mero supporto per coloro che sentano il bisogno di condividere le proprie azioni e scelte mediche con un diabetologo”.**
Si può chiamare il numero verde 800 942 425 dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.
- Oltre all'indagine conoscitiva, una serie di iniziative congiunte vanno ad aggiungersi, in questo momento di emergenza socio-sanitaria da coronavirus (COVID-19), ai servizi già attivi:
telefono Verde Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità: 800 89 69 49 (gratuito e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00)
- **SAIO, servizio di ascolto, informazione e orientamento della Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO: 800 66 25 41** (gratuito e disponibile tutti i giorni come da orari sul sito e inoltre su appuntamento anche in video-consulenza).
- Anche **la Società psicanalitica italiana (Spi)** ha messo a disposizione un **servizio di ascolto e consulenza di psicologia psicanalitica gratuito** per problematiche connesse all'emergenza coronavirus. I Centri psicoanalitici associati alla Spi, presenti su tutto il territorio nazionale (Roma, Milano, Bologna, Genova, Torino, Firenze, Pavia, Padova, Napoli, Palermo) forniranno per il progetto **i nominativi dei professionisti disponibili per l'ascolto tramite telefono o piattaforma di videochiamata, consultabili al seguente link:** <https://www.spiweb.it/wp-content/uploads/2020/03/esterni.pdf>.

Attivo anche il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.

Situazione internazionale

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 10 Aprile, ore 09.00)

Globale

- 1.439.516 casi confermati nel mondo dall'inizio dell'epidemia
- 85.711 morti
- 208 Paesi o regioni

Cina

- 83.249 casi confermati clinicamente e in laboratorio
- 3.344 morti

Europa

(Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 9 Aprile, ore 10.00)

- **760.610 casi confermati**
- **61.532 morti**

Primi cinque Paesi per trasmissione locale in Europa

- **Italia 143.626 casi, 18.279 morti ***
- **Spagna 146.690 casi, 14.555 morti**
- **Germania 108.202 casi, 2-017 morti**
- **Francia 82.048 casi, 10.869 morti**
- **Svizzera 22.710 casi, 705 morti**
- **(Regno Unito 60.733 casi, 7.097 morti)**

*Fonte: Dipartimento Protezione Civile

America

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 9 Aprile, ore 02.00)

- **Stati Uniti 395.030 casi, 12.740 morti**
- **Canada 18.433 casi, 401 morti**
- **Messico 2.785 casi, 141 morti**

Nella tabella seguente, si riporta la situazione nelle varie regioni d'Italia, per la giornata dell'11 Aprile:

Regione	AGGIORNAMENTO 11/04/2020 ORE 17:00								
	POSITIVI AL AGV				DECESSI	DECESSI/POSITIVI	CASI TOTALI	RECUPERO/ CASI TOTALI	CAMPIONI
	Blasone per ogni sintomo	Terapia intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi					
Lombardia	12.200	1.170	17.000	26.270	25.000	0,95	27.200	+ 1.000	176.000
Emilia Romagna	8.100	540	6.600	15.400	1.200	0,08	16.600	+ 100	91.700
Piemonte	8.400	380	8.780	18.170	1.200	0,07	19.370	+ 200	40.270
Veneto	3.400	210	3.610	20.700	1.200	0,06	21.900	+ 100	100.000
Toscana	2.900	210	3.110	8.900	800	0,09	9.700	+ 100	75.700
Liguria	1.500	100	1.600	8.300	1.200	0,14	9.500	+ 100	20.000
Marche	900	110	1.010	8.100	1.200	0,15	9.300	+ 100	20.000
Lazio	1.200	100	1.300	8.700	1.200	0,14	9.900	+ 100	65.200
Campania	2.000	100	2.100	8.000	1.200	0,15	9.200	+ 100	50.000
Friuli	1.100	60	1.160	1.800	100	0,06	1.900	+ 100	10.000
Puglia	800	100	900	1.800	100	0,06	1.900	+ 100	10.000
Emilia S.M.	1.200	100	1.300	1.800	100	0,06	1.900	+ 100	10.000
Basilica	1.000	100	1.100	1.800	100	0,06	1.900	+ 100	10.000
Abruzzo	1.100	100	1.200	1.700	100	0,06	1.800	+ 100	10.000
Molise	1.000	100	1.100	1.200	100	0,08	1.300	+ 100	10.000
Umbria	1.000	100	1.100	1.200	100	0,08	1.300	+ 100	10.000
Sardegna	1.100	100	1.200	1.200	100	0,08	1.300	+ 100	10.000
Calabria	1.000	100	1.100	1.200	100	0,08	1.300	+ 100	10.000
Valle d'Aosta	1.100	100	1.200	1.200	100	0,08	1.300	+ 100	10.000
Basilicata	1.000	100	1.100	1.200	100	0,08	1.300	+ 100	10.000
Molise	1.000	100	1.100	1.200	100	0,08	1.300	+ 100	10.000
TOTALE	20.100	1.500	21.600	100.000	10.000	0,10	110.000	+ 1.000	500.000

ATTUALMENTE POSITIVI	100.000
DECESSI	10.000
DECESSI/POSITIVI	0,10

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

Siamo a disposizione per sviluppare un dispaccio ed in ogni momento si diffondano notizie di rilievo per la gestione della situazione, attraverso il monitoraggio delle seguenti fonti di informazione ufficiale:

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> - Ministero della Salute, Repubblica Italiana;

- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte>;
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- <https://www.iss.it/>;
- <https://www.who.int/countries/ita/en/>.



24 APRILE 2020
SECONDO PROTOCOLLO COVID-19
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Nota in merito alle integrazioni al Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

24 aprile 2020 – versione 1.0

Il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, contiene le linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli anti-contagio al fine di permettere a tutti i settori la conseguente messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

L’obiettivo prioritario del documento è coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza delle modalità lavorative e degli ambienti di lavoro non sanitari. Vengono fornite indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 come rischio biologico generico. Il Protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Tali misure di precauzione sono suddivise in 13 capitoli e riguardano sia il personale interno che esterno all’azienda. L’attenzione è focalizzata sulla necessità di informazione circa la corretta applicazione delle disposizioni delle Autorità, sulla modalità di entrata ed uscita dall’azienda, sulla gestione e utilizzo degli spazi comuni e sull’organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, smart working, riunioni e formazione). Vengono in seguito fornite precise indicazioni sulla pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature condivise, sull’adozione dei dispositivi di protezione individuale e sulle buone norme di igiene personale. Dal punto di vista sanitario, viene approfondita la gestione di una persona sintomatica in azienda, la prosecuzione dell’attività di sorveglianza sanitaria e, infine, la costituzione di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo.

Così come anche specificato nella prima versione del documento, si ribadisce l’importanza di un confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali.

La presente nota raccoglie le integrazioni al Protocollo definite in data 24 aprile 2020. Per agevolare la lettura e il confronto con la prima versione del documento, le integrazioni sono state suddivise per capitolo e le principali novità sono evidenziate con sottolineatura.

Premessa

La mancata attuazione del *Protocollo*, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

1. INFORMAZIONE

L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione, avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa, o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori, anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati e a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei.

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi

potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Il lavoratore, al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.



24 APRILE 2020
PROTOCOLLO COVID-19 SICUREZZA
CANTIERI E TRASPORTO PUBBLICO

Nota in merito al confronto tra i Protocolli condivisi di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro, nei cantieri e nel settore dei mezzi di trasporto - logistica e trasporto pubblico

27 aprile 2020 – versione 1.0

Il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 con le integrazioni definite in data 24 aprile 2020, contiene le linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli anti-contagio al fine di permettere a tutti i settori la conseguente messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

Con il DPCM del 26 aprile 2020 si raccolgono come allegati, oltre al suddetto Protocollo, anche i Protocolli relativi ai cantieri e ai settori del trasporto e logistica.

La presente nota raccoglie, dunque, una tabella sinottica dei principali contenuti dei documenti sopracitati e nello specifico:

- ALLEGATO 6: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali;
- ALLEGATO 7: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri;
- Allegato 8: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (in questa nota non è stato inserito il settore marittimo e portuale);
- ALLEGATO 9: Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico. Per le specifiche misure di contenimento nelle singole modalità di trasporto, si vedano gli ulteriori ALLEGATI TECNICI.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanità e dall’OMS in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

Per agevolarne la lettura e il confronto, le informazioni sono state suddivise per capitolo e le principali informazioni sono evidenziate con sottolineatura.

ALL. 6 AMBIENTI DI LAVORO	ALL. 7 CANTIERI	ALL. 8 TRASPORTO E LOGISTICA ALL. 9 TRASPORTO PUBBLICO
INFORMAZIONE		
<p>L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi riguardo <u>l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°)</u> o altri sintomi influenzali e l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda</p>	<p>Il datore di lavoro, <u>anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni</u>, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, attraverso le modalità più idonee ed efficaci consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. In particolare, l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere <u>(non è consentito l'accesso se la temperatura risulta > 37,5°)</u></p>	<p>ADEMPIMENTI COMUNI Predisporre le necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza con la prescrizione <u>che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio;</u> <u>prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei DPI</u>, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);</p> <p>TRASPORTO PUBBLICO Adozione di sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che l'utenza è obbligata a tenere all'interno delle stazioni, degli aeroporti, dei porti, e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo; Non usare il trasporto pubblico se si presentano sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).</p>
MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA		
<p>Il personale potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fomite di mascherine, dovranno contattare il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Inoltre, è prevista preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al</p>	/	<p>TRASPORTO PUBBLICO La tutela dei passeggeri non è indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali "misure di sistema". L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connesse. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura delle attività</p>

<p>COVID-19 o provenga da zone a rischio.</p> <p><u>L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone tramite certificazione medica.</u></p> <p>Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.</p>		<p>sono, altresì, un utile possibile approccio preventivo, incoraggiando al tempo stesso forme alternative di mobilità sostenibile. <u>Tale approccio è alla base delle presenti linee guida.</u></p> <p><u>Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento.</u></p> <p>La responsabilità individuale di tutti gli utenti rimane un punto essenziale per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio.</p>
MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI		
<p>Individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto</p> <p>Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà <u>attenersi alla rigorosa distanza di 1 m;</u></p> <p>Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/ installare <u>servizi igienici dedicati</u> e garantire una adeguata pulizia giornaliera;</p> <p>Va ridotto l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti;</p>	<p>individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto <u>con integrazione in appendice nel PSC;</u></p> <p>Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà <u>attenersi alla rigorosa distanza minima di 1 m;</u></p> <p>Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/ installare <u>servizi igienici dedicati</u> e garantire una adeguata pulizia giornaliera;</p> <p>Va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una</p>	<p>SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI</p> <p>Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e mantenere la distanza di 1m dagli altri operatori <u>se sprovvisti di guanti e mascherine.</u> Nei luoghi di carico/scarico e di presa/consegna dei documenti, dovrà essere rispettata la rigorosa distanza di 1 m;</p> <p>Non è consentito l'accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati, con garanzia di un'adeguata pulizia giornaliera e <u>presenza di idoneo gel igienizzante lavamani;</u></p> <p>Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci possono avvenire, previa nota informativa, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. <u>Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l'utilizzo di mascherine e guanti.</u></p> <p><u>Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di 1m e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l'uso delle mascherine anche in ambienti all'aperto.</u></p>

<p><u>L'azienda committente è tenuta a dare all'impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.</u></p>	<p>corretta areazione all'interno del veicolo.</p>	<p>Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.</p>
<p>PULIZIA E SANIFICAZIONE</p>		
<p><u>l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica</u> dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;</p> <p>nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti <u>secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020</u> del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione</p> <p>occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;</p> <p>l'azienda può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali; nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di</p>	<p>Il datore di lavoro <u>assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica</u> degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera, le auto di servizio/a noleggio e per i mezzi di lavoro e mezzi operanti in cantiere; il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente; il datore di lavoro deve <u>verificare l'avvenuta sanificazione</u> di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità; nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere, si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi <u>secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020</u> del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione</p> <p>la periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del MC e del RSPP, dei RLS o RSLT;</p> <p>Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i RLS o RSLT;</p>	<p>ADEMPIMENTI COMUNI</p> <p>La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'ISS);</p> <p>Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.</p> <p>SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE</p> <p>L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando <u>l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.</u></p>

<p>pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.</p>	<p>Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e di DPI; Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020.</p>	
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI		
<p>è obbligatorio che le persone presenti in azienda <u>adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;</u></p> <p>l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.</p>	<p>è obbligatorio che le persone presenti in azienda <u>adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;</u> il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.</p>	<p>SETTORE FERROVIARIO disponibilità a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le disposizioni dell'OMS.</p> <p>TRASPORTO PUBBLICO Nelle stazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri.</p>
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
<p>le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'OMS; in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria;</p> <p>è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS;</p> <p>qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri DPI (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;</p>	<p>le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'OMS; in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del <u>CSE ove nominato ai sensi del D.Lgs 81/2008;</u></p> <p>è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS;</p> <p>qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri DPI (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, <u>in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere</u></p>	<p>ADEMPIMENTI COMUNI Per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 m dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli appositi DPI previsti dal Protocollo. Laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da <u>osservare tra i passeggeri la distanza di almeno 1m, in alternativa dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).</u> <u>Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanza tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i DPI. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo, ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati;</u></p>

<p>sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. <u>È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica;</u></p>	<p><u>sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;</u> <u>il CSE, ove nominato, provvede al riguardo ad integrare il PSC e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il CSP, con il coinvolgimento del RLS o RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure previste assicurandone la concreta attuazione;</u> il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze di tutti i DPI anche con tute usa e getta; il datore di lavoro si assicura che <u>in ogni cantiere di grandi dimensioni (>250 occupati) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento;</u> <u>per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie.</u></p>	<p>TRASPORTO PUBBLICO È necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici. Nelle stazioni o nei luoghi di vendita dei biglietti è opportuno installare punti vendita, anche mediante distributori di dispositivi di sicurezza.</p> <p>SETTORE AEREO Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una <u>distanza interpersonale di almeno 1 m</u>, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del MC ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per l'applicazione del Protocollo; Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci.</p> <p>SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA <u>evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente; sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.</u></p>
<p>GESTIONE SPAZI COMUNI</p>		
<p><u>l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.</u></p>	<p><u>l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;</u> <u>nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il CSE, ove</u></p>	<p>ADEMPIMENTI COMUNI È preferibile non utilizzare gli spogliatoi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per l'applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.</p> <p>SETTORE FERROVIARIO Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione sia</p>

<p>occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.</p> <p>occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.</p>	<p><u>nominato, provvede al riguardo ad integrare il PSC anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;</u></p> <p>il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie; occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande.</p>	<p>in merito alle misure di prevenzione adottate sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze attive in modo da evitare l'accesso delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.</p> <p>Ove insistono gate di accesso all'area di esercizio ferroviario e compatibilmente alle rispettive capacità organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> o disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani); o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni; o proseguimento delle attività di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni; o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni nel rispetto del <u>distanziamento interpersonale di almeno 1m;</u> <p>Prevedere per le aree di attesa comuni senza possibilità di aereazione naturale, ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;</p> <ul style="list-style-type: none"> o disponibilità nelle sale comuni di attesa di gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le disposizioni dell'OMS. <p>TRASPORTO PUBBLICO</p> <p>Adozione di interventi gestionali, ove necessari, di contingentamento degli accessi alle stazioni, agli aeroporti, e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il <u>rispetto della distanza interpersonale minima di 1m.</u></p>
<p>ORGANIZZAZIONE</p>		
<p>Le imprese, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL potranno:</p>	<p>Le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL:</p>	<p>ADEMPIMENTI COMUNI</p>

<p>disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work (se del caso anche con opportune rotazioni, a utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali). Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività.</p> <p>Occorre rimodulare i livelli produttivi, assicurando un piano di turnazione dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili, modificare gli spazi e gli orari di lavoro al fine di ridurre il numero di presenze in contemporanea e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari;</p> <p>sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate;</p> <p>evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Incentivare forme di trasporto con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.</p>	<p>sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione senza compromettere le opere realizzate; attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere work (utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali); il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del cantiere;</p> <p>predisporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.</p> <p><u>Il CSE, ove nominato, provvede ad integrare il PSC e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti contagio;</u></p> <p>sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate;</p> <p>evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Incentivare forme di trasporto con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.</p>	<p>Per quanto riguarda il divieto di trasferta, si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.</p> <p>SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESE</p> <p>adottare possibili accorgimenti atti alla <u>separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno 1m dai passeggeri</u>; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.</p> <p>Sospensione della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo e dell'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.</p> <p>SETTORE FERROVIARIO</p> <p>Sino al 3 aprile p.v. è sospeso il servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno.</p> <p>TRASPORTO PUBBLICO</p> <p>Adozione di misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzati a limitare nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle stazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, ogni possibile occasione di contatto, <u>garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di 1m</u>; Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti;</p> <p>evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.</p>
<p>GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI</p>		
<p>Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).</p>	<p>/</p>	<p>/</p>

<p><u>Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni</u></p>		
<p>SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE</p>		
<p>Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali; <u>non sono consentite le riunioni in presenza. Nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali</u> sono sospesi e annullati tutti gli <u>eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria</u>, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work; <u>Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, dovuto all'emergenza in corso, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.</u></p>	<p>Sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;</p>	<p>ADEMPIMENTI COMUNI Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.</p>
<p>GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA</p>		
<p>nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve <u>dichiarare immediatamente all'ufficio del personale</u>, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali in base alle disposizioni <u>dell'autorità sanitaria</u>, l'azienda procede ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19; l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una</p>	<p>Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, lo deve <u>dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere</u> che dovrà procedere al suo isolamento in base alle <u>disposizioni dell'autorità sanitaria e del CSE ove nominato</u> e procedere ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19; Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una</p>	<p>SETTORE FERROVIARIO In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19, <u>la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all'opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento.</u> A tali passeggeri è richiesto di <u>indossare una mascherina protettiva e sedere isolati rispetto agli altri</u></p>

<p>persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria-, <u>Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.</u></p>	<p>persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria</p>	<p>passengeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata; dovranno quindi essere attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri o di personale di bordo. L'impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.</p> <p>TRASPORTO PUBBLICO <u>Previsione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5°C.</u></p>
<p>SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS</p>		
<p>La sorveglianza sanitaria deve proseguire perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: vanno privilegiate le visite preventive, a richiesta e da rientro da malattia; nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il MC collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.</p> <p>Il MC segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.</p> <p>Il MC applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie e in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili; <u>è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età;</u> <u>Alla ripresa delle attività e per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il MC,</u></p>	<p>La sorveglianza sanitaria deve proseguire perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: vanno privilegiate le visite preventive, a richiesta e da rientro da malattia; nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il MC collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST <u>nonché con il direttore di cantiere e il CSE ove nominato;</u></p> <p>Il MC segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy</p> <p>il MC applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.</p>	<p>/</p>

<p><u>previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.</u></p>		
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE		
<p>È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Laddove non possibile verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. Potranno essere costituiti comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.</p>	<p>È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Laddove non possibile verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. Potranno essere costituiti comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. <u>Rimangono comunque ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.</u></p>	/
PREMESSA	<p>TIPIZZAZIONE DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI</p>	
<p><u>La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.</u></p>	<p><u>Avviene una sospensione delle lavorazioni nei seguenti casi (la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva):</u> 1) distanza interpersonale di 1 metro non rispettata, con altre soluzioni</p>	

	<p>organizzative non applicabili e disponibilità non sufficiente di mascherine e DPI (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc);</p> <p>2) l'accesso agli spazi comuni non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza interpersonale di 1 m;</p> <p>2) non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza di esercizi commerciali nelle adiacenze del cantiere in cui consumare il pasto, o non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze;</p> <p>3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19 e necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori con cui è venuto a contatto; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni;</p> <p>4) laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili;</p> <p>5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere.</p> <p><u>La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal CSE che ha redatto l'integrazione del PSC.</u></p> <p>Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall'OMS in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.</p>	
--	--	--



**DPCM 26 APRILE 2020
INTRODUZIONE LINEE GUIDA DELLA
CONFERENZA DELLE REGIONI**

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

Il presente bollettino raccoglie una serie di provvedimenti attualmente vigenti tra cui DPCM, Ordinanze, e Circolari: essi sono stati raggruppati nella tabella che segue mentre parte del testo relativo alle disposizioni verrà riportato nelle pagine successive o in specifiche note.

Questi sono elencati per ordine di pubblicazione:

Disposizione Ministro/Ente	Data di pubblicazione	Entrata in vigore	Provvedimenti
Decreto del Ministro dello sviluppo economico	25.03.2020	26.03.2020	Nuovo Elenco Codici ATECO. Modifica dell'elenco dei codici ATECO presenti nell'allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.
Decreto-legge	24.03.2020	26.03.2020	Introduce nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
DPCM	28.03.2020		Stabilisce "misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l'emergenza alimentare".
Ordinanza della Protezione Civile	29.03.2020		Stabilisce misure urgenti di solidarietà alimentare.
Ordinanza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del ministro della Salute	28.03.2020	28.03.2020	Regola tutti gli ingressi in Italia che siano via terra, mare o aria.
Circolare del Ministero dell'interno	31.03.2020		Chiarisce le Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e il divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche.
Circolare prot. n. 11056 del Ministero della Salute	31.03.2020		Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40, comma 1 del D.lgs. 81/2008 (Sorveglianza Sanitaria e obblighi del MC).

Disposizione Ministro/Ente	Data di pubblicazione	Entrata in vigore	Provvedimenti
DPCM	1° Aprile 2020	4 Aprile 2020	L'efficacia delle disposizioni dei decreti (DPCM del 8-9-11-22 Marzo 2020; Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020; Ordinanza adottata dal Ministro della Salute e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 Marzo) vengono prorogati sino al 13 Aprile 2020.
Circolare n. 13 INAIL	03.04.2020		Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.
Circolare Ministero della Salute	03.04.2020		Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità.
Ordinanza Ministero della Salute	03.04.2020	03.04.2020	Misure urgenti di contenimento del contagio in Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Piacenza e per il Comune di Medicina e Frazione di Ganzanigo.
Decreto-legge	06.04.2020		Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia. Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche.
Ministero della salute Errata-corrige	07 aprile 2020		Comunicato relativo alla ordinanza del 3 aprile 2020 del Ministero della salute
DPCM	10 aprile 2020	14 aprile 2020	Estensione delle misure di quarantena sul territorio nazionale, parziale estensione delle categorie produttive autorizzate a riprendere le attività a partire dal 14 aprile 2020
Circolare Ministero dell'Interno	14 aprile 2020		Ispezioni in aziende, supermercati e negozi
Documento tecnico Inail	21 Aprile 2020		Rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	24 Aprile 2020		Integrazione del Protocollo sottoscritto il 14 Marzo 2020
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri	24 Aprile 2020		

Ricordiamo che, seppur non citati in tabella e nelle pagine successive, sono in vigore i provvedimenti che riguardano il Decreto Legge (nominato Decreto #Curitalia) del 17.03.2020 con le “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

- **Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri.**

In data 24 Aprile è stato pubblicato il nuovo Protocollo per regolamentare le attività lavorative nei cantieri. I punti sviluppati nel documento riguardano le seguenti tematiche:

1. Informazione: Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.
2. Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
3. Pulizia e sanificazione nel cantiere: la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
4. Precauzioni igieniche personali
5. Dispositivi di protezione individuale
6. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi)
7. Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni)
8. Gestione di una persona sintomatica in cantiere
9. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST
10. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

- **Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.**

In data 24 Aprile è stato pubblicato il nuovo Protocollo, che integra alcune misure rispetto al Protocollo del 14 marzo.

Le integrazioni riguardano le seguenti tematiche:

- **Certificati di negativizzazione**
- **Rimodulazione degli spazi di lavoro, Smart working e Flessibilità di orari**
- **Riduzione al minimo degli spostamenti all'interno del sito aziendale**
- **Lavoratori fragili**
- **Mobilità dei lavoratori favorendo l'uso del mezzo privato o di navette**
- **Comitati di verifica del Protocollo**

Si veda nostra nota specifica.

- **Documento Inail per la rimodulazione delle misure nei luoghi di lavoro**

L' Inail ha elaborato un "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" in vista della fase 2.

Il documento si compone principalmente di due parti:

la prima, utile a definire l'ambito di rischio, e ad individuare in quale di questi ambiti di rischio ricade ogni lavoratore, a seconda del proprio impiego.

La seconda attua linee generali di contenimento del rischio sui luoghi di lavoro.

Si veda nostra nota specifica.

- **Circolare Ministero dell'Interno**

È stata inviata ai Prefetti una circolare che fornisce indicazioni in merito all'applicazione del DPCM del 10 aprile che ha disposto l'applicazione su tutto il territorio nazionale a far data dal 14 aprile fino al 3 maggio delle misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzata allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Il provvedimento ribadisce l'obbligo di assicurare oltre la distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi nelle attività commerciali avvengono in modo dilazionato che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto di beni.

Il DPCM conferma la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nei vari allegati, comprendendo espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al comma 7 dell'articolo 2. Inoltre lo stesso articolo sottopone alcune attività indicate al sistema della preventiva comunicazione al prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, innovando la precedente disciplina che prevedeva invece il meccanismo dell'autorizzazione.

Nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al prefetto, è introdotto anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia sanificazione come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.

La circolare **richiama la possibilità di demandare al personale del Corpo della Guardia di Finanza**, in linea con le proprie funzioni di pulizie economico-finanziarie, **lo svolgimento di specifici controlli e riscontri** a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, dove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all'inclusione nelle categorie utilizzate ovvero l'esistenza delle relazioni economico-commerciale tra le attività di impresa alle varie filiere consentite.

La circolare ribadisce poi che **Prefetti potranno avvalersi oltre che *dell'attività dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali*, del supporto delle articolazioni territoriali *dell' Ispettorato nazionale del lavoro***, ai fini del controllo sulle modalità di accettazione da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative gestionali oggetto del *Protocollo Governo- parti sociali al 14 marzo* e più In generale sull'osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori

Ordinanza Regionali: I nuovi provvedimenti

Regione	Ordinanza	Provvedimento
Lombardia	ORDINANZA N. 532 del 24/04/2020 ORDINANZA N. 528 del 11/04/2020 VALIDITA' dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020.	Nuova Ordinanza: Da mercoledì 29 aprile le amministrazioni comunali possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che facciano osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza: <ul style="list-style-type: none"> • definire la capienza massima delle persone presenti all'interno dell'area; • assicurare la presenza di personale addetto per fornire assistenza e vigilare sul rispetto delle misure igienico-sanitarie e della distanza di sicurezza tra le persone; • limitare il perimetro esterno dell'area di mercato in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita, con presenza di segnaletica sia all'interno che all'esterno dell'area; • accesso all'area di mercato consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per i minori di 14 anni, disabili o anziani; • rilevazione della temperatura corporea dei clienti e degli operatori commerciali prima del loro accesso nell'area, con

		<p>inibizione dell'accesso per coloro che presentano una temperatura uguale o superiore a 37,5° C;</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligo per gli operatori commerciali di utilizzare guanti e mascherina; • obbligo per i clienti di utilizzare guanti e mascherina o, in alternativa, di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca; • distribuzione ai clienti di guanti "usa e getta" e soluzioni idroalcoliche per le mani prima di accedere all'area. <p>Oltre alle indicazioni riportate nell'ordinanza, le amministrazioni comunali possono prevedere anche ulteriori misure di sicurezza e di prevenzione igienico-sanitaria.</p> <p>Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all'aperto e sportive: Ogniqualevolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</p> <p>Si applicano le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:</p> <p>a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l'esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento;</p> <p>a.2) le attività di cui ai codici Ateco 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese.</p> <p>a.3) resta sospesa l'accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel</p>
--	--	---

		<p>rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.</p> <p>Il commercio al dettaglio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, ● libri, ● fiori e piante <p>è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati, ma è consentita la consegna a domicilio e la vendita via internet, corrispondenza, telefono etc.</p>
<p>Piemonte</p>	<p>Decreto n.47 del 20 Aprile Ordinanza n. 43 del 13.04.2020</p> <p>Proroga fino al 3 maggio delle misure fino ad ora adottate per il contenimento del Coronavirus.</p>	<p>Ordinanza che prevede la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate del 25 aprile e 1° maggio, ad eccezione di farmacie, parafarmacie e di tutti gli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari.</p> <p>Aperte anche edicole e benzinai, oltre alle aree di servizio sulla rete autostradale.</p> <p>Restano consentite, inoltre, le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici, eseguite nel rispetto delle regole di sicurezza.</p> <p>Obbligo per il personale addetto alla vendita l'uso di dispositivi di protezione quali mascherina e guanti:</p> <p>l'accesso alle attività commerciali è limitato solo ad un solo componente del nucleo familiare;</p> <p>Si raccomanda la rilevazione della temperatura corporea ai clienti presso supermercati e farmacie, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, è previsto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio e residenza.</p> <p>Chiusura studi professionali ad eccezione degli studi medici e/o sanitari e di psicologia.</p> <p>Chiusura di tutte le strutture ricettive per l'accoglienza degli ospiti tranne nei casi collegati all'emergenza (pernottamento di medici, isolamento pazienti, quarantena, pernottamento dei parenti);</p> <p><u>Restano chiuse anche le librerie, le cartolerie e i negozi di abbigliamento per l'infanzia; resta salva, però, la possibilità di vendita con consegna a domicilio per tutte le diverse categorie merceologiche.</u></p> <p>Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dal comune in cui attualmente si ha residenza o domicilio, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È fatto divieto di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.</p>

<p>Liguria</p>	<p>Aggiornamenti dal Sito Regionale</p> <p>Decreto n. 18/2020</p> <p>Ordinanza n. 19 del 14.04.2020</p>	<p>Nel sito della Regione, viene riportato che in serata sarà pubblicata una nuova Ordinanza, la quale permetterà le seguenti attività: Take away, alcune attività sportive da praticare in spazi aperti e in solitudine, passeggiate per le famiglie. Consentite anche la pesca in solitaria, l'equitazione e l'uso della bicicletta.</p> <p>Restano valide le seguenti regole: per chi rientra presso i propri domicili, deve recarsi con mezzo privato, entro 6 ore dallo sbarco. Ogni comune deve riprogrammare il servizio di trasporto pubblico così da garantire un coefficiente di riempimento ridotto dei mezzi pubblici; rimodulare il servizio taxi assicurando il rispetto delle norme di sicurezza sanitaria e i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente possano essere utilizzati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità con tariffe specifiche di 10-15 euro.</p> <p>Sul territorio della Regione Liguria sono autorizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari oltre di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici nel rispetto delle seguenti prescrizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Svolgimento all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici; 2. L'area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l'accesso a terzi b. Le opere minori (attività edilizia libera e opere per le quali è sufficiente la CILA); c. Prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio; <p>Nelle attività agricole è compreso oltre alla manutenzione del verde pubblico e privato, la coltivazione di piccoli appezzamenti di terreno o la conduzione di piccoli allevamenti da cortile finalizzati al sostentamento familiare di agricoltori non professionali, purché svolti senza assembramenti e con distanza di sicurezza interpersonale;</p> <p>Si conferma la piena attività di cantieri relativi alle opere pubbliche per il ripristino di danni conseguenti agli eventi alluvionali e alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitanti dall'azione del mare, i cui lavori risultano ascrivibili alle seguenti categorie di opere SOA, a prescindere dalla classificazione ATECO posseduta dall'appaltatore: OG3, OG4, OG5, OG7, OG8, OG13, OS21, OS23 (Strade , autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,</p>
-----------------------	---	--

		<p>linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, opere d'arte nel sottosuolo, dighe, opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, opere di ingegneria naturalistica, opere strutturali speciali, demolizione di opere.</p> <p>Le attività descritte sono condizionate alla verifica, a cura delle rispettive stazioni appaltanti sul rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del Protocollo condiviso del 14.03.2020 e dalle indicazioni eventualmente formulate dal CSE in relazione ai compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/08.</p>
<p>Veneto</p>	<p>Ordinanza n.42 del 24.04.2020 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 40 del 13 aprile 2020</p>	<p>Nuova Ordinanza dispone:</p> <p>è consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell'eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio;</p> <p>è revocata la disposizione restrittiva di cui alla lettera o) del punto 1. dell'ordinanza n. 40 del 13.4.2020, relativa alla vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie nonché alle librerie; la vendita di vestiti per bambini include quella delle scarpe per i bambini medesimi;</p> <p>per le opere pubbliche, è ammessa l'esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle categorie di seguito indicate a prescindere dai codici Ateco principale o secondari intestati all'appaltatore e a condizione che questi sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA;</p> <p>è confermato, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico in cui si trovano persone in relazione ad attività ammesse dalla presente ordinanza o dall'ordinanza n. 40 o dalla normativa statale, l'obbligo</p>

		<p>di tutte le persone di rispettare distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salve le disposizioni speciali più restrittive già adottate;</p> <p>sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all'ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l'espletamento dell'attività ordinaria;</p> <p>È disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020;</p> <p>è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:</p> <ul style="list-style-type: none">i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca; <p>negli spostamenti all'esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante.</p> <p>In tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti -in mancanza di disponibilità da parte del compratore- dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell'accesso ad</p>
--	--	---

		<p>un soggetto per nucleo familiare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori;</p> <p>Tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020 in attuazione dell'articolo 1, comma 1°, numero 9, DPCM 11.3.2020; lo Spisal esercita la funzione di vigilanza sull'applicazione del protocollo; sono fatte salve le ulteriori misure più restrittive previste dai documenti adottati dalle singole strutture produttive in base al d.lgs. 81/08;</p> <p>Nell'attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l'accesso da parte di clienti e fornitori, l'accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento; in ogni caso, devono essere utilizzati da operatori delle strutture e terzi mascherine e guanti e/o ogni altro dispositivo idoneo a garantire copertura di naso e bocca e l'igiene delle mani quali i prodotti igienizzanti; deve essere attuata la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali;</p> <p>In tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell'attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi;</p> <p>è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento di rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata (CERD/Edocentro) comunali più vicini alla residenza;</p>
<p>Friuli Venezia Giulia</p>	<p>Ordinanze contingibili e urgenti n. 10-11/PC</p> <p>Misure Valide fino al 3 Maggio 2020</p>	<p>Nuova Ordinanza che integra quanto predisposto in precedenza: Valida dal 27 Aprile al 3 maggio.</p> <p>1. che sia consentita la vendita di cibo e bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da parte delle attività artigiane e da parte delle attività di cui alla Ordinanza n.10/PC del 13 aprile 2020. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione da remoto, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nell'eventuale locale interno, la presenza di un cliente</p>

		<p>alla volta, con mascherina o copertura naso e bocca e garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. Allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo.</p> <p>Gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti. Rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;</p> <p>2. che sia consentito svolgere individualmente attività motoria, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, nel territorio del proprio comune, indossando la mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno un metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza;</p> <p>3. che siano consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi e individualmente dai proprietari per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l'espletamento dell'attività ordinaria;</p> <p>4. che sia obbligatorio negli esercizi commerciali di generi alimentari l'utilizzo dei guanti monouso e la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche, rendendoli disponibili ai clienti all'ingresso dell'esercizio stesso e laddove vi sia manipolazione dell'ortofrutta, del pane o di altri alimenti;</p> <p>Ordinanza n. 10</p> <p>1. a chiunque si rechi fuori dell'abitazione è fatto obbligo di indossare la mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca, di mantenere comunque la distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza;</p> <p>2. a chiunque con temperatura corporea superiore 37,5 gradi è fatto obbligo di rimanere presso l'abitazione in cui ha la dimora, residenza o domicilio, contattando il medico curante per le indicazioni del caso;</p> <p>3. agli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l'apertura in base all'allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020, è fatto obbligo, prima dell'accesso all'esercizio, di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e/o idonee soluzioni idroalcoliche per le mani;</p> <p>4. a chiunque, quale misura di contenimento del contagio all'interno degli esercizi commerciali di generi alimentari, è fatto obbligo di utilizzare i guanti monouso e le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca;</p>
--	--	--

		<p>5. a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, di limitare l'accesso all'interno degli esercizi commerciali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;</p> <p>12. a chiunque, quale misura di comportamento ai fini del contenimento del contagio, all'interno degli uffici aperti al pubblico, di utilizzare le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;</p>
Emilia Romagna	<p>Ordinanza n. 69 del 24/04/2020</p> <p>Ordinanza num. 61 del 11/04/2020</p> <p>Misure di contenimento dal 14 aprile 2020 sino al 3 maggio 2020</p>	<p>A far data dal 27 aprile 2020 è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività quali rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato-interdetto l'accesso. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all'Allegato 5 del D.P.C.M. 10 aprile 2010.</p> <p>Allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo. Resta sospesa per tutti gli esercizi del presente punto ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.</p> <p>Nei territori delle provincie di Rimini e per il Capoluogo di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, a far data dal 27 aprile 2020, cessano di produrre effetti tutte le disposizioni riguardanti le misure per la gestione dell'emergenza sanitaria</p> <p>Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e le grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali di qualunque tipologia presenti all'interno dei centri commerciali, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l'igiene personale e la pulizia ed igiene della casa, e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Nelle giornate festive e prefestive, anche all'interno dei centri commerciali e delle medie e grandi strutture, è consentita la vendita, limitatamente alle merceologie indicate nel periodo precedente. <u>Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura.</u> Resta vietata</p>

		<p>ogni forma di assembramento. Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburante, nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari. La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico, è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono;</p> <p>Le strutture ricettive alberghiere, la cui attività non è sospesa ai sensi dell'allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, possono erogare servizi diversi dall'accoglienza a fini turistici. Sono soggette a chiusura le strutture ricettive all'aria aperta ed extralberghiere, nonché le "altre tipologie ricettive", comunque denominate. Sono escluse dall'obbligo di chiusura le strutture ricettive, comunque denominate, operanti per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari ed altri operatori connessi alla gestione dell'emergenza, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per ragioni a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio. Alle strutture ricettive, comunque denominate, possono essere assicurate le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico, di manutenzione delle strutture e di sorveglianza che eviti l'intrusione di persone estranee, nei limiti di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020.</p>
Toscana	<p>Ordinanza n.43- 44 del 26 Aprile 2020 Ordinanza n. 40 e 41 del 22 aprile 2020 Ordinanza n. 39 del 19 aprile 2020 Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 38 del 18 Aprile 2020</p>	<p>È consentito dal 27 aprile p.v., l'accesso alle strutture aziendali del distretto e delle imprese del Settore Tessile e del Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno per svolgere le attività manutentive e conservative del materiale di origine animale e vegetale, e del pellame al fine di evitare il deterioramento del materiale tessile/pellame e quindi il rischio di una contaminazione ambientale dei luoghi produttivi.</p> <p>Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio. Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati</p>

La nuova ordinanza n. 39 del 19 Aprile conferma la vigenza delle disposizioni precedentemente emanate, ed integra gli ambiti di soggetti a cui dare priorità per l'esecuzione dei test sierologici rapidi.

Oltre alle categorie di gruppi e di individui che hanno diritto all'esecuzione dei test sierologici denominate **"ambito di gruppo"** a cui appartengono categorie con maggior rischio espositivo, anche in ragione della tutela della salute pubblica, come operatori sanitari, delle RSA, RSD, strutture socio-sanitarie e di accoglienza; al volontariato, il personale delle farmacie, delle forze dell'ordine, il personale penitenziario e **"ambito individuale"** a cui appartengono i singoli individui che manifestino sintomi di infezione da Covid, qualora ne faccia richiesta il medico o pediatra di famiglia, si aggiungono **Polizia Municipale e Polizia Provinciale; lavoratori esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare, unitamente agli addetti al trasporto merci; lavoratori di aziende pubbliche o private relative allo smaltimento e raccolta dei rifiuti, la cui attività implica il contatto con rifiuti potenzialmente infetti; dipendenti Pubblici, la cui attività implica il contatto con il pubblico; dipendenti degli Uffici Postali, la cui attività implica il contatto con il pubblico; dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, la cui attività implica il contatto con il pubblico; lavoratori dei servizi a domicilio; lavoratori della editoria e della emittenza televisiva a contatto con il pubblico; edicolanti e librai; operatori del trasporto pubblico locale, la cui attività implica il contatto con il pubblico; tassisti; operatori delle imprese/agenzie di onoranze funebri; operatori della logistica, la cui attività implica il contatto con il pubblico; personale dei consolati a contatto con il pubblico; personale dei porti e degli aeroporti; lavoratori del distretto Cartario, in quanto distretto che ha sempre lavorato e che può essere pilota di valutazione per i successivi distretti industriali toscani.**

Si precisa che il costo è posto a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, quale iniziativa di sanità pubblica.

La Regione ha infine redatto un elenco di laboratori, consultabili nell'allegato A della nuova Ordinanza, presso i quali è possibile effettuare i test.

		<p>Ordinanza su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Attività di monitoraggio della siero-prevalenza 2. Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro 3. Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali 4. Protocollo anti-contagio <ul style="list-style-type: none"> • Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell'azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana. • Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell'auto privata con due persone si raccomanda l'utilizzo della mascherina. • La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri. • È comunque obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati: <ol style="list-style-type: none"> a) in spazi chiusi in presenza di più persone; b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale; <ul style="list-style-type: none"> • In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. <u>Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente;</u> • Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti
--	--	---

		<p>dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, <u>non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri</u> è necessario <u>introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente.</u> Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche; • Deve essere garantita <u>la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria;</u> • La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc). <u>Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione;</u> • Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel "Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2."; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali; • Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E' necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi deplianti informativi. <p>Per gli esercizi commerciali sono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo tale che all'interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e l'obbligo di regolamentare l'accesso all'interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. per i locali fino a 40 mq è consentito l'accesso ad una sola persona; b) ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza; c) l'ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l'adozione di entrambe le misure. All'ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso; d) l'obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri; e) l'obbligo di consentire l'ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti; f) nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia; g) nei mercati all'aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso. <p>I datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un protocollo</p>
--	--	---

		<p>di sicurezza anti-contagio che preveda l'impegno all'attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.</p> <p>I protocollo anti-contagio per le attività attualmente aperte è trasmesso alla Regione Toscana, all'indirizzo e-mail protocolloanticontagio@regione.toscana.it entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.</p>
<p>Lazio</p>	<p>Ordinanza del 24 aprile 2020, n. Z00035</p> <p>Ordinanza n. Z00033 18/04/2020</p> <p>Ordinanza n. Z00028 del 15/04/2020</p> <p>Ordinanza n. Z00026 13/04/2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È consentita la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini; • è consentito lo spostamento, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità di porto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19; • sono consentite, nell'ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, le attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio; i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l'obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori. Le attività indicate nella presente ordinanza dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti provvedimenti nazionali e regionali, con particolare riguardo ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 24/04/2020.

		<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di allontanamento e di accesso dal territorio del Comune di Campagnano di Roma. • Per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza nonché per le strutture ricettive all'aria aperta le cui attività produttive sono state sospese con i precedenti provvedimenti nazionali e regionali, l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito solo ai soggetti impegnati in comprovate attività di manutenzione e vigilanza nonché in attività di pulizia e sanificazione esclusivamente per le attività indicate. • l'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentati dalla sospensione disposta con DPCM del 10 aprile 2020, compresi gli esercizi interni ai centri commerciali, è vietata nelle giornate di sabato 25 aprile 2020 e venerdì 1 maggio 2020, ad eccezione dei centri agroalimentari all'ingrosso, delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio.
<p>Campania</p>	<p>ORDINANZA n.39 del 25/04/2020</p>	<p>Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, a parziale modifica delle disposizioni di cui all'Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale sono consentite: a) previa comunicazione al Prefetto competente, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli;</p> <p>b) l'attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020).</p> <p>Allegato 1: Linee Guida – Misure di Sicurezza precauzionale per i cantieri.</p> <p>Sono consentite le attività e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio nel territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo quanto previsto al successivo punto 4, con i seguenti orari:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7,00 e con possibilità di effettuare l'ultima corsa di consegna alle ore 14,00; • fanno eccezione gli esercizi presenti all'interno di strutture di vendita all'ingrosso che osservano orari notturni di esercizio, per i quali è consentita l'attività dalle ore 02,00 alle ore 8,00, sempre con divieto di somministrazione al banco e con consegna su chiamata; • quanto ai ristoranti e pizzerie, dalle ore 16,00 e con possibilità di effettuare l'ultima corsa di consegna alle ore 23,00. • Le operazioni di pulizia e organizzazione dell'attività, anteriori sono da svolgersi ad esercizio chiuso. • fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all'aperto, ove compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020), in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente- nelle seguenti fasce orarie: - ore 6,30-8,30; - ore 19,00-22,00. <p>Allegato Sub 2: Protocollo Di sicurezza per attività al dettaglio di Carta, Cartone, Cartolibreria e Libri. Fino a 20 m2: 1 addetto alle vendite e 1 Cliente all'esterno dell'esercizio commerciale; Da 20 a 40 m2: 1 addetto alle vendite e 1 Cliente nel punto vendita; Da 40 a 120 m2: Max 4 persone; Da 120 a 200 m2: Max 6 persone; Oltre i 200 m2: Max 10 persone.</p>
	<p>Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020</p>	<p>Nei Comuni di Agira, Villafrati, Salemi e Troina è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente fino al 3 maggio 2020.</p> <p>Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.</p> <p>È consentita l'attività di manutenzione, di montaggio e di allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della</p>

<p>Sicilia</p>	<p>Ordinanza contingibile e urgente n. 16 dell'11.04.2020</p> <p>Circolare n. 7 del 14 aprile 2020</p>	<p>spiaggia di pertinenza. L'impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento sociale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori.</p> <p>Chiarimenti a quesiti formulati in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio regionale.</p> <p>Si evidenzia che l'articolo 6 della citata Ordinanza n.16 del Presidente della Regione Siciliana dispone, con riferimento agli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari anche all'aperto che negli stessi gli operatori sono tenuti: "a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante".</p> <p>Anche per gli spostamenti per l'acquisto dei beni consentiti vale la regola che gli stessi possano essere effettuati al massimo una sola volta al giorno da un singolo componente del nucleo familiare.</p> <p>Considerata l'attuale fase emergenziale, nel caso di acquisto di capi di abbigliamento per bambini, appare opportuno consigliare l'adozione di accorgimenti utili ad evitare cambi e resi. Resta confermata la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole compresi i servizi di consegna a domicilio, consentiti solo per i farmaci, i prodotti editoriali e i combustibili per uso domestico e per riscaldamento.</p> <p>I Sindaci, sulla base di esigenze riscontrate localmente, possono regolamentare in senso restrittivo l'orario di esercizio delle attività commerciali nelle giornate consentite.</p> <p>Proroga delle misure previste nelle precedenti ordinanze (n°5 del 13 marzo 2020, n°7 del 20 marzo 2020 (con la sola esclusione dell'articolo 3, comma 5, già abrogato), n°10 del 23 marzo 2020 e dell'articolo 3 della Ordinanza contingibile e urgente n°14 del 3 aprile 2020) fino al 3 maggio.</p> <p>Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all'aperto, gli operatori sono tenuti: a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.</p> <p>Si dispone che in ogni luogo nel quale non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro tra persone, è fatto obbligo a ciascuno di</p>
-----------------------	--	--

		<p>coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio.</p> <p>Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.</p>
Sardegna	<p>ORDINANZE N.19 DEL 13 APRILE 2020</p>	<p>L'efficacia delle disposizioni delle ordinanze numero 6 del 13 marzo 2020 (così come prorogata dalle ordinanze n. 12 del 25.03.2020 e n. 14 del 3.04.2020), n. 9 del 14.03.2020 (così come modificata e prorogata dalle ordinanze n. 13 del 25.03.2020 e 15 del 3.04.2020) e n. 18 del 7.04.2020 è prorogata fino al 3 maggio 2020, salvo ulteriore proroga esplicita. È parimenti prorogata fino alla medesima data, salvo ulteriore proroga esplicita, l'ordinanza n. 17 del 4.04.2020 con le seguenti integrazioni:</p> <p>all'art. 1, nel primo rigo, dopo le parole "aperti al pubblico" sono aggiunte le parole " , le spiagge". Alla fine dell'articolo è, altresì, aggiunto il seguente periodo: "E' comunque consentita, in armonia con le prescrizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, l'attività motoria strettamente personale nelle immediate vicinanze della propria abitazione con il rispetto delle distanze minime di sicurezza da qualunque altra persona di almeno un metro e, comunque, muniti di adeguata mascherina" ;</p> <p>- all'art. 5, nel primo rigo, dopo la parola "parafarmacie" sono inserite le seguenti "nonché i tabacchini e le edicole". Alla fine dell'ultimo rigo è aggiunto il seguente periodo "E' altresì vietata l'apertura nelle giornate festive del 25 aprile e del primo maggio. L'apertura degli esercizi commerciali, in tutti gli altri giorni, è consentita esclusivamente col rispetto delle misure igienico-sanitarie esplicitamente prescritte dall'allegato 5 al DPCM 10 aprile 2020. E' fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale di indossare idonea mascherina e guanti monouso, che devono essere mantenuti per l'intero periodo di permanenza all'interno della struttura".</p> <p>Per il personale di equipaggio di navi e aeromobili di linea in arrivo in Sardegna nonché per gli autisti dei servizi navetta addetti ai loro trasferimenti si applicano le seguenti disposizioni speciali: devono essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale, quali mascherina con filtro non inferiore a FFP2, guanti e occhialini o visiera protettiva. Al termine di ogni servizio, le superfici interne del mezzo di trasporto devono essere disinfettate con ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo una preventiva pulizia con detergente neutro.</p>

- **Protocollo integrativo territoriale per la provincia di Bergamo del 21.04.2020**

Le associazioni imprenditoriali di Bergamo, sindacati e azienda sanitaria locale (Ats) hanno **firmato un protocollo integrativo provinciale per la sicurezza in azienda**, in vista della ripartenza dell'operatività, dopo il blocco imposto con l'emergenza coronavirus.

Sono state definite le procedure per garantire le migliori condizioni di salute all'interno delle aziende e l'operatività necessaria alla ripartenza, con un testo che integra quello nazionale del 14 marzo per l'identificazione e l'applicazione delle buone pratiche per il contenimento della diffusione del coronavirus, trattando più nel dettaglio gli aspetti pratici per la sicurezza in azienda.

Quali sono le Novità?

- **Punto 8 bis**

- I rientri al lavoro con modalità gradualmente verranno disposti raccogliendo dai preposti le esigenze dei singoli uffici/reparti e verificandone la compatibilità con le vigenti prescrizioni sanitarie nonché con i contenuti del presente protocollo di sicurezza anti-contagio.
- Verrà mantenuto il più possibile l'utilizzo dello smart working.

- **Comunicato Regione Friuli Venezia Giulia del 21.04.2020**

È stata costituita una task force tecnica che sta mettendo mano a delle linee guida in grado di supportare tutte le attività produttive nella fase di riapertura. Le indicazioni che la Regione vuole fornire sono indicazioni generali che saranno condivise con le parti sociali con l'obiettivo di tenere insieme la tutela della salute dei lavoratori e le esigenze delle parti economiche.

Per quanto riguarda la riapertura delle attività produttive, è noto che le decisioni saranno prese in via esclusiva dal Governo. Ma la Regione vuole essere pronta così da coniugare al meglio le misure nazionali con le esigenze delle imprese che, per dimensione e collocazione geografica, presentano caratteristiche molto diverse fra loro.

- **Comunicato Regione Veneto del 17.04.2020**

È in elaborazione il Progetto "FASE 2 - Riapertura delle Attività Produttive" in Veneto, elaborato e definito dalla Regione del Veneto (Direzione Prevenzione e Direzione ICT e Agenda Digitale) e da Azienda Zero.

Il Progetto, particolarmente dettagliato, ha tre obiettivi principali:

1. supportare le aziende nella fase della riapertura delle attività produttive,
2. definire una serie di linee guida di prevenzione per garantire la salute pubblica attraverso il "manuale della riapertura",
3. acquisire evidenze scientifiche realizzando un Progetto Pilota su una ventina di aziende del territorio (per un numero complessivo di 3 mila lavoratori coinvolti e con il coinvolgimento dei medici del lavoro) per raccogliere precise indicazioni epidemiologiche, organizzative e di processo per aggiornare passo dopo passo il "manuale".

Il Manuale rappresenta una evoluzione delle indicazioni internazionali e nazionali e le traduce in una semplice linea d'azione per aiutare le aziende a garantire la riapertura in sicurezza.

Per farlo si attiveranno tre fasi:

- *l'individuazione in ogni azienda di un Covid-Manager come figura di riferimento dell'intero processo;*
 - la definizione di un Piano aziendale dei "rischi Covid";
 - la definizione e applicazione rigorosa di dieci indicazioni operative da attuare in azienda, di seguito riportate:
1. Igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro
 2. Informazione e formazione di tutto il personale
 3. Incentivazione di smart working e limitazione delle occasioni di contatto
 4. Rilevazione della temperatura corporea di lavoratori, fornitori, visitatori
 5. Obbligo di utilizzo di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie
 6. Mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro (criterio di distanza "droplet") sia nelle postazioni di lavoro che negli ambienti comuni
 7. Rigorosa igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie
 8. Uso razionale dei test diagnostici.
 9. Tutela dei lavoratori più vulnerabili
 10. Gestione degli eventuali casi di positività

Si veda nostra nota specifica.

- *Comunicato Regione Emilia-Romagna del 18.04.2020*

La riapertura in sicurezza delle prime filiere internazionali

La Regione Emilia-Romagna proporrà al Governo **una possibile sperimentazione per la riapertura anticipata di alcune filiere di valenza internazionale**, come quelle **dell'automotive e dell'automazione, in grado di garantire l'applicazione di protocolli avanzati e innovativi grazie all'impegno delle parti sociali e delle imprese;** della **nautica e dell'offshore**, che hanno già definito protocolli avanzati per la sicurezza; **della ceramica, della moda; dell'impiantistica alimentare**, parte integrante della **filiera agroalimentare nazionale ed internazionale**, e della **meccanica agricola**, direttamente collegata alla produzione primaria. Infine, la **filiere dell'edilizia e delle costruzioni**, con particolare riferimento **ai cantieri delle opere pubbliche e di supporto alle filiere manifatturiere già operative**, oltre alle attività ancora in corso **nelle aree del sisma**.

Uno sforzo rilevante dev'essere dedicato alla ricerca di soluzioni di sicurezza adeguate **per i servizi alberghieri e turistico-ricettivi, della ristorazione e dei pubblici esercizi, del wellness, delle strutture sportive, ricreative e culturali**, che **richiedono standard particolari non solo per i lavoratori ma anche per l'utenza**. Per questi ambiti è necessario operare da subito per l'adozione di standard e soluzioni di livello nazionale ed europeo.

I tavoli principali avranno il compito di occuparsi delle diverse tematiche, tra le quali:

- *Diffusione delle linee guida e dei protocolli per la sicurezza dei luoghi di lavoro, garantendo omogeneità di comportamento a livello territoriale.*
- *Promozione, dove necessario, di accordi tra parti sindacali e datoriali per garantire l'applicazione, in sede aziendale, delle linee guida;*
- *implementazione di tutte le misure possibili per semplificare l'adozione di misure per la sicurezza, così da garantire tempi rapidi e certi al processo di riapertura.*
- *ruolo attivo rispetto all'approvvigionamento delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuali, oltre al monitoraggio e alla condivisione di accordi innovativi aziendali o di gruppo.*

Numeri di Emergenza.

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a **chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.**

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Basilicata: 800 99 66 88**
- **Calabria: 800 76 76 76**
- **Campania: 800 90 96 99**
- **Emilia-Romagna: 800 033 033**
- **Friuli Venezia Giulia: 800 500 300**
- **Lazio: 800 11 88 00**
- **Liguria: 800 938 883**
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16 e il sabato dalle ore 9 alle 12
- **Lombardia: 800 89 45 45**
- **Marche: 800 93 66 77**
- **Piemonte:**
800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- **Provincia autonoma di Trento: 800 867 388**
- **Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751**
- **Puglia: 800 713 931**
- **Sardegna: 800 311 377 (per info sanitarie) oppure 800 894 530 (protezione civile)**
- **Sicilia: 800 45 87 87**
- **Toscana: 800 55 60 60**
- **Umbria: 800 63 63 63**
- **Val d'Aosta: 800 122 121**

- **Veneto: 800 462 340**

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

- **Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:**
 - **ASL n. 1 L'Aquila:118**
 - **ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146**
 - **ASL n. 3 Pescara: 118**
 - **ASL n. 4 Teramo: 800 090 147**
- **Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112**
- Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: **0874 313000 e 0874 409000.**
- **Nel Comune di Piacenza** per informazioni contattare il **0523 317979**: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.
- A Campobasso parte un nuovo servizio sms e whatsapp per informare la cittadinanza in modo più veloce e capillare. È possibile contattare il numero **3791833096**. Il servizio è stato offerto gratuitamente al Comune di Campobasso, per tutta la durata dell'emergenza dalla Planetcall Direct.
- È attivo il numero verde **800 942 425 per i pazienti affetti da diabete** che hanno bisogno di informazioni e supporto in questa situazione di isolamento sociale e difficoltà di accesso a visite e prestazioni ambulatoriali. Un'iniziativa dell'Associazione medici diabetologi (Amd) e della Società italiana di diabetologia (Sid) che mettono a disposizione i loro specialisti per rispondere alle domande dei pazienti. **“I colloqui - scrivono le società scientifiche in una nota - non sono comunque sostitutivi di una visita medica. Le informazioni fornite nel corso delle telefonate hanno natura puramente informativa e indicativa e sono di mero supporto per coloro che sentano il bisogno di condividere le proprie azioni e scelte mediche con un diabetologo”.**
Si può chiamare il numero verde 800 942 425 dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.
- Oltre all'indagine conoscitiva, una serie di iniziative congiunte vanno ad aggiungersi, in questo momento di emergenza socio-sanitaria da coronavirus (COVID-19), ai servizi già attivi:
telefono Verde Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità: 800 89 69 49 (gratuito e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00)
- **SAIO, servizio di ascolto, informazione e orientamento della Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO: 800 66 25 41** (gratuito e disponibile tutti i giorni come da orari sul sito e inoltre su appuntamento anche in video-consulenza).
- Anche **la Società psicanalitica italiana (Spi)** ha messo a disposizione un **servizio di ascolto e consulenza di psicologia psicanalitica gratuito** per problematiche connesse all'emergenza coronavirus. I Centri psicoanalitici associati alla Spi, presenti su tutto il territorio nazionale (Roma, Milano, Bologna, Genova, Torino, Firenze, Pavia, Padova, Napoli, Palermo) forniranno per il progetto

i nominativi dei professionisti disponibili per l'ascolto tramite telefono o piattaforma di videochiamata, consultabili al seguente link: <https://www.spiweb.it/wp-content/uploads/2020/03/esterni.pdf>.

Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.

Situazione internazionale

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 26 Aprile, ore 10.00)

Globale

- 2.774.135 casi confermati nel mondo dall'inizio dell'epidemia
- 190.871 morti

Cina

- 84.338 casi confermati clinicamente e in laboratorio
- 4.642 morti (dato al 25 Aprile)

Europa

(Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 25 Aprile, ore 10.00)

- **1.315.901 casi confermati**
- **119.496 morti**

Primi cinque Paesi per trasmissione locale in Europa

- Spagna 219.764 casi (22.524 morti al 25 aprile)
- Italia 195.351 casi (26.384 morti al 25 aprile)
- Germania 152.438 casi (5.500 morti al 25 aprile)
- Regno Unito 143.464 casi (19.506 morti al 25 aprile)
- Francia 122.577 casi (22.245 morti al 25 aprile)

America

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 26 Aprile, ore 10.00)

- Stati Uniti 899.281 casi, 46.204 morti
- Canada 44.353 casi, 2.350 morti
- Messico 12.872 casi, 1.221 morti

Nelle tabelle seguenti, si riporta la situazione nelle varie regioni d'Italia, per le giornate del 25 e 26 aprile:

Regione	AGGIORNAMENTO 25/04/2020 ORE 17.00									
	POSITIVI AL nCoV				DIMESSI/ GUARITI	DECEDUTI	CASI TOTALI	INCREMENTO CASI TOTALI <i>(rispetto al giorno precedente)</i>	TAMPONI	CASI TESTATI
	Ricoverati con sintomi	Terapia intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi						
Lombardia	8.489	724	25.260	34.473	24.227	13.269	71.969	+ 713	326.940	202.827
Piemonte	2.937	238	12.327	15.502	6.157	2.767	24.426	+ 604	131.107	93.325
Emilia Romagna	2.718	246	9.383	12.347	8.515	3.347	24.209	+ 239	156.883	105.628
Veneto	1.105	129	8.198	9.432	6.671	1.288	17.391	+ 162	306.977	186.426
Toscana	687	166	5.293	6.146	2.109	760	9.015	+ 138	125.495	98.753
Liguria	759	83	2.591	3.433	2.775	1.093	7.301	+ 128	41.125	26.898
Lazio	1.421	183	2.957	4.561	1.276	387	6.224	+ 92	118.354	90.582
Marche	689	58	2.525	3.272	1.912	874	6.058	+ 30	50.996	34.256
Campania	543	55	2.337	2.935	1.023	341	4.299	+ 17	64.521	41.399
Puglia	469	48	2402	2.919	602	391	3.912	+ 31	54.628	53.500
Trento	202	27	1.515	1.744	1.694	400	3.838	+ 62	30.661	19.394
Sicilia	452	33	1.787	2.272	524	224	3.020	+ 39	68.251	64.892
Friuli V.G.	122	15	947	1.084	1.556	263	2.903	+ 21	58.375	37.211
Abruzzo	323	26	1.712	2.061	478	293	2.832	+ 29	33.624	25.959
Bolzano	141	14	880	1.035	1.176	265	2.476	+ 20	36.608	17.573
Umbria	95	18	184	297	1.006	63	1.366	+ 3	31.939	21.842
Sardegna	96	18	680	794	374	103	1.271	+ 14	20.351	18.480
Valle d'Aosta	83	6	224	313	657	130	1.100	0	5.966	4.694
Calabria	125	7	679	811	197	80	1.088	+ 9	29.959	28.006
Basilicata	58	7	153	218	118	25	361	+ 1	9.792	9.792
Molise	19	1	178	198	73	21	292	+ 5	5.191	5.089
TOTALE	21.533	2.102	82.212	105.847	63.120	26.384	195.351	+ 2.357	1.707.743	1.186.526

ATTUALMENTE POSITIVI	105.847
TOTALE GUARITI	63.120
TOTALE DECEDUTI	26.384
CASI TOTALI	195.351

Regione	AGGIORNAMENTO 26/04/2020 ORE 17.00									
	POSITIVI AL nCoV				DIMESSI/ GUARITI	DECEDUTI	CASI TOTALI	INCREMENTO CASI TOTALI <i>(rispetto al giorno precedente)</i>	TAMPONI	CASI TESTATI
	Ricoverati con sintomi	Terapia intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi						
Lombardia	8.481	706	25.979	35.166	24.398	13.325	72.889	+ 920	337.797	208.471
Piemonte	2.866	214	12.439	15.519	6.478	2.823	24.820	+ 394	135.142	96.977
Emilia Romagna	2.695	245	9.401	12.341	8.723	3.386	24.450	+ 241	161.928	109.192
Veneto	1.097	124	7.917	9.138	7.018	1.315	17.471	+ 80	316.361	183.513
Toscana	677	158	5.234	6.069	2.300	778	9.147	+ 132	127.394	99.751
Liguria	748	82	2.650	3.480	2.894	1.114	7.488	+ 187	42.607	27.852
Lazio	1.442	161	2.970	4.573	1.347	389	6.309	+ 85	121.677	93.811
Marche	668	58	2.582	3.308	1.924	879	6.111	+ 53	52.063	35.107
Campania	536	45	2.343	2.924	1.062	345	4.331	+ 32	67.218	42.279
Puglia	464	48	2425	2.937	612	399	3.948	+ 36	55.992	55.397
Trento	199	24	1.459	1.682	1.807	405	3.894	+ 56	32.142	19.902
Sicilia	445	33	1.629	2.107	720	228	3.055	+ 35	70.104	65.689
Friuli V.G.	129	13	1.106	1.248	1.405	264	2.917	+ 14	59.681	38.202
Abruzzo	324	24	1.720	2.068	496	395	2.859	+ 27	33.820	26.184
Bolzano	138	14	842	994	1.218	269	2.481	+ 5	37.431	17.895
Umbria	91	17	188	296	1.008	64	1.368	+ 2	32.569	22.320
Sardegna	95	20	668	783	388	109	1.280	+ 9	21.101	19.162
Valle d'Aosta	82	7	165	254	721	131	1.106	+ 6	6.135	4.624
Calabria	118	8	671	797	212	80	1.089	+ 1	30.853	28.900
Basilicata	57	7	155	219	122	25	366	+ 5	10.077	10.077
Molise	20	1	179	200	75	21	296	+ 4	5.567	5.334
TOTALE	21.372	2.009	82.722	106.103	64.928	26.644	197.675	+ 2.324	1.757.659	1.210.639

ATTUALMENTE POSITIVI	106.103
TOTALE GUARITI	64.928
TOTALE DECEDUTI	26.644
CASI TOTALI	197.675

- In Europa

Aggiornamento della situazione per l'UE / SEE e il Regno Unito, al 26 aprile 2020 alle 10:00

EU/EEA and the UK	Casi	Morti	Casi segnalati per 100.000 abitanti	Casi di decessi per 100.000 abitanti
Spagna	219764	22524	470.3475	48,20,675 mila
Italia	195351	26384	323.2614	43,65,951 mila
Germania	154175	5640	185.9145	6.801087
Regno Unito	148.377	20319	223.1603	30,55,995 mila
Francia	124114	22614	185.2801	33,75,867 mila
Belgio	45325	6917	396.8196	60,55,821 mila
Olanda	37190	4409	215.8317	25,58,758 mila
Portogallo	23392	880	227.5096	8.558844
Irlanda	18561	1063	382.4246	21,90,169 mila
Svezia	18177	2192	178.5003	21,5257
Austria	15134	536	171.0629	6.058526
Polonia	11273	524	29,68,255 mila	1.379726
Romania	10635	575	54,61,146 mila	2.952665
Danimarca	8445	418	145.6676	7.210071
Norvegia	7467	193	140.5067	3.631686
Repubblica Ceca	7352	218	69,19,077 mila	2.051631
Finlandia	4475	186	81,09,749 mila	3.370756
Lussemburgo	3711	85	610,635	13,98,652 mila
Grecia	2506	130	23,36,016 mila	1,21,182 mila
Ungheria	2500	272	25,59,172 mila	2.784379
Croazia	2016	54	49,29,819 mila	1.320487
Islanda	1790	10	506.2589	2.828262
Estonia	1635	46	123.7807	3.482516
Lituania	1438	41	51,54,985 mila	1,46,978 mila
Slovenia	1388	81	67,13,838 mila	3.918018
Slovacchia	1373	17	25,20,648 mila	0.312098
Bulgaria	1247	55	17,75,287 mila	0.783006
Cipro	810	17	68,10,929 mila	1.429454
Lettonia	804	12	41,7328	0.622878
Malta	448	4	92,65,196 mila	0,82,725 mila
Liechtenstein	83	1	218.9396	2.637826
Totale	1070956	116417		

Al 26 aprile 2020, **1 070 956 casi** sono stati segnalati nell'UE / SEE e nel Regno Unito:

Spagna (219 764), Italia (195 351), Germania (154 175), Regno Unito (148 377), Francia (124 114), Belgio (45 325), Paesi Bassi (37 190), Portogallo (23 392), Irlanda (18 561), Svezia (18 177), Austria (15 134), Polonia (11 273), Romania (10 635) , Danimarca (8 445), Norvegia (7 467), Repubblica Ceca (7 352), Finlandia (4 475),

Lussemburgo (3 711), Grecia (2 506), Ungheria (2 500), Croazia (2 016), Islanda (1 790), Estonia (1 635), Lituania (1 438), Slovenia (1 388), Slovacchia (1 373), Bulgaria (1 247), Cipro (810), Lettonia (804), Malta (448) e Liechtenstein (83).

Al 26 aprile 2020, **116 417 decessi** sono stati segnalati nell'UE / SEE e nel Regno Unito:

Italia (26 384), Francia (22 614), Spagna (22 524), Regno Unito (20 319), Belgio (6 917), Germania (5 640), Paesi Bassi (4 409), Svezia (2 192), Irlanda (1 063), Portogallo (880), Romania (575), Austria (536), Polonia (524), Danimarca (418), Ungheria (272), Repubblica Ceca (218), Norvegia (193), Finlandia (186), Grecia (130), Lussemburgo (85), Slovenia (81), Bulgaria (55), Croazia (54), Estonia (46), Lituania (41), Cipro (17), Slovacchia (17), Lettonia (12), Islanda (10), Malta (4) e Liechtenstein (1).

A proposito di Test sierologici.....L'incertezza sul "passaporto di immunità".

L'OMS ha pubblicato delle linee guida sull'adeguamento della sanità pubblica e delle misure sociali per la prossima fase in merito alla risposta del COVID-19.

Alcuni governi hanno suggerito che il rilevamento di anticorpi contro SARS-CoV-2 potrebbe servire come la base per un "passaporto di immunità" o un "certificato di libertà dal rischio" che consentirebbe alle persone di viaggiare o di tornare al lavoro assumendo che sono protetti contro la reinfezione.

Al momento non ci sono prove che le persone che si sono riprese da COVID-19 e hanno anticorpi protetti per una seconda infezione.

I test di laboratorio che rilevano gli anticorpi contro la SARS-CoV-2 nelle persone, inclusi i test immunodiagnostici rapidi, necessitano di ulteriore convalida per determinare la loro accuratezza e affidabilità. Test immunodiagnostici imprecisi possono classificare erroneamente le persone in due modi.

Il primo è che possono etichettare erroneamente le persone che sono state infettate come negative, e la seconda è che le persone che non sono state infettate sono erroneamente etichettati come positivi. Entrambi gli errori hanno gravi conseguenze e influenzeranno gli sforzi di controllo.

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

Siamo a disposizione per sviluppare un dispaccio ed in ogni momento si diffondano notizie di rilievo per la gestione della situazione, attraverso il monitoraggio delle seguenti fonti di informazione ufficiale:

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;
- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte>;
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- <https://www.iss.it/>;



RSOS S.R.L.

EGALE

E-MAIL
WEB

C.so Tassoni, 96/3
10145 Torino – Italia
10502170011
011 75.76.795
011 070.49.59
info@tharsos.it
www.tharsos.it

- <https://www.who.int/countries/ita/en/>.

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto Coronavirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

Nella serata del 26 Aprile, durante la conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, è stata annunciata la firma del **nuovo DPCM, relativo alle misure da attuare nella FASE 2.**

Lo stesso ha validità a partire dal 4 maggio fino al 18 maggio; pertanto nel lasso di tempo che intercorre tra il 27 Aprile e 4 Maggio, restano in vigore le misure più restrittive.

Durante la conferenza, sono state anticipate le date per l'apertura di altre attività:

- **Dal 18 maggio: Commercio al dettaglio, musei, biblioteche; Sporti di gruppo.**
- **Dal 1° giugno: Bar, ristoranti, centri massaggi, parrucchieri e centri estetici.**

È stato inoltre pubblicato in data 27.04, sul sito dell'INAIL, **un documento tecnico** che fornisce **un'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive mirate a tutelare la sicurezza di milioni di persone che si muoveranno su treni, metro, bus e tram, per raggiungere i luoghi di lavoro, con l'emergenza sanitaria ancora in corso.**

- **DPCM 26 Aprile 2020**

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- a) **sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;** in ogni caso, **è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;**
- b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) **l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;**

f) **non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;**

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

j) **sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura** di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica

Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento

del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;

q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;

è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi

indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2;

ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con

decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'articolo 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.

2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

3. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.

4. È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

6. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8. **La mancata attuazione dei protocolli che non assicurano adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.**

7. Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.

8. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

9. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

10. Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.

11. Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono

comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

- a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
- b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
- c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al *decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65*, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4;
- d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;
- e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
- g) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4.

2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

3. Ai fini di cui al comma 2, **possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.**

4. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Esecuzione e monitoraggio delle misure

Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. **Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.**

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

2. **Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.**

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Allegato 1

- Commercio al dettaglio
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
- Commercio al dettaglio di libri
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

Allegato 2

- Servizi per la persona
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

Allegato 3: ATECO ATTIVITA' PERMESSE

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
03 PESCA E ACQUACOLTURA
05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE

- 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
- 08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
- 09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
- 10 INDUSTRIE ALIMENTARI
- 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
- 12 INDUSTRIA DEL TABACCO
- 13 INDUSTRIE TESSILI
- 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
- 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
- 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI);
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
- 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
- 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
- 19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
- 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
- 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
- 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
- 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
- 24 METALLURGIA
- 25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
- 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA;
APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
- 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON
ELETTRICHE
- 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
- 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
- 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
- 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
- 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
- 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
- 35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
- 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
- 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
- 38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
- 39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
- 42 INGEGNERIA CIVILE
- 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
- 45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
- 46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
51 TRASPORTO AEREO
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE
551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
58 ATTIVITA' EDITORIALI
59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61 TELECOMUNICAZIONI
62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE
63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA' ASSICURATIVE
68 ATTIVITA' IMMOBILIARI
69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'
70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO
74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75 SERVIZI VETERINARI
78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
85 ISTRUZIONE
86 ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Allegato 5: Misure per gli esercizi commerciali

1. **Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.**
2. **Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.**
3. **Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.**
4. **Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.**
5. **Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.**
6. **Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.**
7. **Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:**
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. **Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.**

Allegato 6: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

In data 24 Aprile è stato pubblicato il nuovo Protocollo, che integra alcune misure rispetto al Protocollo del 14 marzo.

Le integrazioni riguardano le seguenti tematiche:

- **Certificati di negativizzazione**
- **Rimodulazione degli spazi di lavoro, Smart working e Flessibilità di orari**
- **Riduzione al minimo degli spostamenti all'interno del sito aziendale**
- **Lavoratori fragili**
- **Mobilità dei lavoratori favorendo l'uso del mezzo privato o di navette**
- **Comitati di verifica del Protocollo**

Si veda nostra nota specifica.

ALLEGATO 7: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri.

In data 24 Aprile è stato pubblicato il nuovo Protocollo per regolamentare le attività lavorative nei cantieri. I punti sviluppati nel documento riguardano le seguenti tematiche:

1. **Informazione:** Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi

maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

2. Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
3. Pulizia e sanificazione nel cantiere: la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
4. Precauzioni igieniche personali
5. Dispositivi di protezione individuale
6. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi)
7. Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni)
8. Gestione di una persona sintomatica in cantiere
9. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST
10. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

Allegato 8: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica.

Fermo restando le misure per le diverse modalità di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti comuni:

- prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
- La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).
- Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.
- Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).
- Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
- **Per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.**
- Per quanto riguarda il divieto di trasferta si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.
- Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.

- Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio.
- Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per l'applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

Allegato 9: Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento sociale, misure igieniche, nonché prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio.

Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico

1. Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
2. Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app
3. Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone
4. Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro
5. Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti
6. Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente
7. Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso
8. Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca

Allegato 10: Principi per il monitoraggio del rischio sanitario

- **Fase 2, trasporto pubblico: il documento tecnico dell'INAIL per gestire il rientro al lavoro**

L'Inail in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ha elaborato un documento tecnico che fornisce un'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive mirate a tutelare la sicurezza di milioni di persone che si muoveranno su treni, metro, bus e tram, per raggiungere i luoghi di lavoro, con l'emergenza sanitaria ancora in corso.

Il documento è approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile.

I Temi affrontati riguardano:

1. Pendolarismo e tutela di salute e sicurezza dei lavoratori.

Sono circa 30 milioni in Italia le persone che si spostano ogni giorno per raggiungere il luogo di studio o di lavoro, secondo dati Istat del 2017. Alcuni studi hanno mostrato che l'uso del trasporto pubblico sia notevolmente diminuito già prima dell'entrata in vigore delle misure di contenimento del contagio, per poi crollare subito dopo. Ora, con la graduale riapertura delle attività produttive, è necessario guardare con particolare attenzione al fenomeno del pendolarismo e tutelare la salute dei lavoratori, non solo sul luogo di lavoro ma anche durante il tragitto casa-lavoro.

2. Rischio alto nelle ore di punta.

Il documento tecnico spiega che, come già osservato nella classificazione Inail 2020, l'intero sistema di trasporto pubblico, deve essere considerato un contesto a rischio di aggregazione medio-alto, con possibilità di rischio alto nelle ore di punta, soprattutto nelle aree metropolitane. E fornisce raccomandazioni differenziate per la gestione del trasporto ferroviario e locale, quali misure organizzative, di prevenzione e protezione, di sanificazione e igienizzazione. Tra queste, il controllo della temperatura corporea nelle stazioni ferroviarie, nuovi criteri di prenotazione dei biglietti e sospensione dei servizi di ristorazione a bordo.

3. Un'analisi di benchmark sulle esperienze internazionali.

Per individuare le misure contenitive, organizzative e di prevenzione più adatte, sono state osservate, attraverso una valutazione comparativa, quelle adottate a livello internazionale per il settore dei trasporti. La pubblicazione riporta le tabelle di America del Nord, Asia, Europa, Australia e Sudafrica. Il riferimento nazionale è stato, invece, il "Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica" del 20 marzo 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4. Proposta di decalogo per gli utenti.

Il documento avverte inoltre che le misure contenitive individuate e sottoposte all'attenzione del Governo devono andare di pari passo con la collaborazione attiva degli utenti dei mezzi di trasporto, ai quali è indirizzato, nella parte finale, un decalogo di semplici regole di comportamento da adottare. Con il passare del tempo la conoscenza dell'infezione da SARS-CoV-2 è aumentata ed è in continua evoluzione, per questa ragione saranno possibili ulteriori aggiornamenti all'emergere di nuove evidenze.

Ordinanza Regionali: I nuovi provvedimenti

<u>Regione</u>	<u>Ordinanza</u>	<u>Provvedimento</u>
Lombardia	ORDINANZA N. 532 del 24/04/2020	<p>Nuova Ordinanza: Da mercoledì 29 aprile le amministrazioni comunali possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che facciano osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definire la capienza massima delle persone presenti all'interno dell'area; • assicurare la presenza di personale addetto per fornire assistenza e vigilare sul rispetto delle misure igienico-sanitarie e della distanza di sicurezza tra le persone; • limitare il perimetro esterno dell'area di mercato in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita, con presenza di segnaletica sia all'interno che all'esterno dell'area; • accesso all'area di mercato consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per i minori di 14 anni, disabili o anziani; • rilevazione della temperatura corporea dei clienti e degli operatori commerciali prima del loro accesso nell'area, con inibizione dell'accesso per coloro che presentano una temperatura uguale o superiore a 37,5° C; • obbligo per gli operatori commerciali di utilizzare guanti e mascherina; • obbligo per i clienti di utilizzare guanti e mascherina o, in alternativa, di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca; • distribuzione ai clienti di guanti "usa e getta" e soluzioni idroalcoliche per le mani prima di accedere all'area. <p>Oltre alle indicazioni riportate nell'ordinanza, le amministrazioni comunali possono prevedere anche ulteriori misure di sicurezza e di prevenzione igienico-sanitaria.</p>
Piemonte	Decreto n.47 del 20 Aprile Ordinanza n. 43 del 13.04.2020 Proroga fino al 3 maggio delle misure fino ad ora adottate per il	<p>Ordinanza che prevede la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate del 25 aprile e 1° maggio, ad eccezione di farmacie, parafarmacie e di tutti gli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari. Aperte anche edicole e benzinai, oltre alle aree di servizio sulla rete autostradale. Restano consentite, inoltre, le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici, eseguite nel rispetto delle regole di sicurezza.</p>

	<p>contenimento del Coronavirus.</p>	<p>Obbligo per il personale addetto alla vendita l'uso di dispositivi di protezione quali mascherina e guanti: l'accesso alle attività commerciali è limitato solo ad un solo componente del nucleo familiare; Si raccomanda la rilevazione della temperatura corporea ai clienti presso supermercati e farmacie, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, è previsto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio e residenza. Chiusura studi professionali ad eccezione degli studi medici e/o sanitari e di psicologia. Chiusura di tutte le strutture ricettive per l'accoglienza degli ospiti tranne nei casi collegati all'emergenza (pernottamento di medici, isolamento pazienti, quarantena, pernottamento dei parenti); <u>Restano chiuse anche le librerie, le cartolerie e i negozi di abbigliamento per l'infanzia; resta salva, però, la possibilità di vendita con consegna a domicilio per tutte le diverse categorie merceologiche.</u> Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dal comune in cui attualmente si ha residenza o domicilio, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È fatto divieto di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.</p>
<p>Liguria</p>	<p>Ordinanza n. 22 del 26.04.2020</p>	<p>È consentita la vendita del cibo da asporto da parte delle attività artigiane del settore dolciario e alimentare, previa ordinazione on line o telefonica e garantendo che gli ingressi per il ritiro avvengano per appuntamento e dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resta sospesa per gli stessi esercizi la possibilità di consumare sul posto; - Consentita la vendita solo in alcuni esercizi quali fiorerie e esercizi di prodotti florovivaistici, la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso nei negozi specializzati; - È consentita la vendita di calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini; - È consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto su appuntamento, senza contatto tra le persone; - Dalle 6 alle 22, consentite attività motorie all'aria aperta, in forma individuale o con residenti nella stessa abitazione, come la corsa, la bicicletta o le passeggiate a piedi e a cavallo e la pesca sportiva lungo fiumi e foci di fiumi, nell'ambito del comune di residenza o abituale

		<p>domicilio o del municipio di residenza per quanto riguarda il territorio del Comune di Genova</p> <ul style="list-style-type: none"> - È possibile anche lo spostamento con motoveicolo da parte di due persone a patto che il passeggero sia convivente con il guidatore - È consentito ai residenti in Liguria la coltivazione di terreni a uso agricolo e attività diretta alla produzione per autoconsumo, a patto che il soggetto attesti con autodichiarazione completa e relativa verifica il possesso di una superficie agricola produttiva. Lo spostamento è consentito a una sola persona e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza. In ogni caso lo spostamento non può avere luogo fuori regione - È consentito l'allenamento e addestramento dei cavalli da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari degli animali presso maneggi autorizzati all'interno del territorio regionale - È anche consentito l'allenamento e addestramento dei cani in aree autorizzate senza il contatto diretto tra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale - È consentito ai residenti in Regione Liguria lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o dei comuni dove si trovano le imbarcazioni di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. E' obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale - Consentito anche ai residenti in Regione Liguria di spostarsi sul territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà per lo svolgimento di attività di manutenzione e riparazione ed è obbligatorio il rientro in giornata; sono consentiti gli spostamenti di autovetture con più di un passeggero a bordo solo se provenienti dalla stessa residenza - I sindaci potranno disciplinare con proprie ordinanze l'apertura dei cimiteri, nel rispetto del distanziamento sociale - Nelle giornate di domenica fino al 10 maggio l'orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali per i quali è prevista l'apertura dai provvedimenti statali è fissato entro le ore 15 - Il 1° maggio gli esercizi commerciali sopra indicati restano chiusi
<p>Veneto</p>	<p>Ordinanza n.42 del 24.04.2020</p> <p>Ordinanza n. 40 del 13 aprile 2020</p>	<p>Nuova Ordinanza dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e

		<p>consentendo, nell'eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • è revocata la disposizione restrittiva di cui alla lettera o) del punto 1. dell'ordinanza n. 40 del 13.4.2020, relativa alla vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie nonché alle librerie; la vendita di vestiti per bambini include quella delle scarpe per i bambini medesimi; • è confermato, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico in cui si trovano persone, l'obbligo di tutte le persone di rispettare distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salve le disposizioni speciali più restrittive già adottate; • sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all'ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l'espletamento dell'attività ordinaria; • è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali: <ul style="list-style-type: none"> i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione; ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca; <p>negli spostamenti all'esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante.</p>
--	--	---

		<p>In tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti -in mancanza di disponibilità da parte del compratore- dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell'accesso ad un soggetto per nucleo familiare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori;</p> <p>Tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020 in attuazione dell'articolo 1, comma 1°, numero 9, DPCM 11.3.2020; lo Spisal esercita la funzione di vigilanza sull'applicazione del protocollo; sono fatte salve le ulteriori misure più restrittive previste dai documenti adottati dalle singole strutture produttive in base al d.lgs. 81/08;</p> <p>Nell'attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l'accesso da parte di clienti e fornitori, l'accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento; in ogni caso, devono essere utilizzati da operatori delle strutture e terzi mascherine e guanti e/o ogni altro dispositivo idoneo a garantire copertura di naso e bocca e l'igiene delle mani quali i prodotti igienizzanti; deve essere attuata la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali;</p> <p>In tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell'attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi;</p>
Friuli Venezia Giulia	Ordinanze contingibili e urgenti n. 10-11/PC	Nuova Ordinanza che integra quanto predisposto in precedenza: Valida dal 27 Aprile al 3 maggio.

	<p>Misure Valide fino al 3 Maggio 2020</p>	<p>1. che sia consentita la vendita di cibo e bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da parte delle attività artigiane. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione da remoto, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nell'eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina o copertura naso e bocca e garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. Allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo. Gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti. Rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;</p> <p>2. che sia consentito svolgere individualmente attività motoria, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, nel territorio del proprio comune, indossando la mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno un metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza;</p> <p>3. che siano consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi e individualmente dai proprietari per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l'espletamento dell'attività ordinaria;</p> <p>4. che sia obbligatorio negli esercizi commerciali di generi alimentari l'utilizzo dei guanti monouso e la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche, rendendoli disponibili ai clienti all'ingresso dell'esercizio stesso e laddove vi sia manipolazione dell'ortofrutta, del pane o di altri alimenti;</p> <p>Ordinanza n. 10</p> <p>1. a chiunque si rechi fuori dell'abitazione è fatto obbligo di indossare la mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca, di mantenere comunque la distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza;</p> <p>2. a chiunque con temperatura corporea superiore 37,5 gradi è fatto obbligo di rimanere presso l'abitazione in cui ha la dimora, residenza o domicilio, contattando il medico curante per le indicazioni del caso;</p>
--	--	--

		<p>3. agli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l'apertura in base all'allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020, è fatto obbligo, prima dell'accesso all'esercizio, di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e/o idonee soluzioni idroalcoliche per le mani;</p> <p>4. a chiunque, quale misura di contenimento del contagio all'interno degli esercizi commerciali di generi alimentari, è fatto obbligo di utilizzare i guanti monouso e le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca;</p> <p>5. a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, di limitare l'accesso all'interno degli esercizi commerciali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;</p> <p>12. a chiunque, quale misura di comportamento ai fini del contenimento del contagio, all'interno degli uffici aperti al pubblico, di utilizzare le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;</p>
<p>Emilia Romagna</p>	<p>Ordinanza n. 69 del 24/04/2020</p>	<p>A far data dal 27 aprile 2020 è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività quali rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato-interdetto l'accesso. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all'Allegato 5 del D.P.C.M. 10 aprile 2010.</p> <p>Allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo. Resta sospesa per tutti gli esercizi del presente punto ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.</p> <p>Nei territori delle provincie di Rimini e per il Capoluogo di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, a far data dal 27 aprile 2020, cessano di produrre effetti tutte le disposizioni riguardanti le misure per la gestione dell'emergenza sanitaria</p> <p>Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e le grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali di qualunque tipologia presenti all'interno dei centri commerciali, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti</p>

		<p>vendita di generi alimentari, di prodotti per l'igiene personale e la pulizia ed igiene della casa, e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Nelle giornate festive e prefestive, anche all'interno dei centri commerciali e delle medie e grandi strutture, è consentita la vendita, limitatamente alle merceologie indicate nel periodo precedente. <u>Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura.</u> Resta vietata ogni forma di assembramento. Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburante, nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari. La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico, è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono;</p>
Toscana	<p>Ordinanza n.43- 44 del 26 Aprile 2020</p> <p>Ordinanza n. 40-41 del 22 aprile 2020</p> <p>Ordinanza n. 39 del 19 aprile 2020</p> <p>Ordinanza n. 38 del 18 Aprile 2020</p>	<p>È consentito dal 27 aprile p.v., l'accesso alle strutture aziendali del distretto e delle imprese del Settore Tessile e del Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno per svolgere le attività manutentive e conservative del materiale di origine animale e vegetale, e del pellame al fine di evitare il deterioramento del materiale tessile/pellame e quindi il rischio di una contaminazione ambientale dei luoghi produttivi.</p> <p>Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio.</p> <p>Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati</p> <p>La nuova ordinanza n. 39 del 19 Aprile conferma la vigenza delle disposizioni precedentemente emanate, ed integra gli ambiti di soggetti a cui dare priorità per l'esecuzione dei test sierologici rapidi.</p> <p>Oltre alle categorie di gruppi e di individui che hanno diritto all'esecuzione dei test sierologici denominate "ambito di gruppo" a cui appartengono categorie con maggior rischio espositivo, anche in ragione della tutela della salute pubblica, come operatori sanitari, delle RSA, RSD, strutture socio-sanitarie e di accoglienza; al volontariato, il personale delle farmacie, delle forze dell'ordine, il personale penitenziario e "ambito individuale" a cui appartengono i singoli individui che manifestino sintomi di infezione da Covid, qualora ne faccia richiesta il medico o pediatra di famiglia, si aggiungono Polizia Municipale e Polizia Provinciale; lavoratori esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare, unitamente agli addetti al trasporto merci; lavoratori di aziende</p>

		<p>pubbliche o private relative allo smaltimento e raccolta dei rifiuti, la cui attività implica il contatto con rifiuti potenzialmente infetti; dipendenti Pubblici, la cui attività implica il contatto con il pubblico; dipendenti degli Uffici Postali, la cui attività implica il contatto con il pubblico; dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, la cui attività implica il contatto con il pubblico; lavoratori dei servizi a domicilio; lavoratori della editoria e della emittenza televisiva a contatto con il pubblico; edicolanti e librai; operatori del trasporto pubblico locale, la cui attività implica il a contatto con il pubblico; tassisti; operatori delle imprese/agenzie di onoranze funebri; operatori della logistica, la cui attività implica il contatto con il pubblico; personale dei consolati a contatto con il pubblico; personale dei porti e degli aeroporti; lavoratori del distretto Cartario, in quanto distretto che ha sempre lavorato e che può essere pilota di valutazione per i successivi distretti industriali toscani.</p> <p>Si precisa che il costo è posto a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, quale iniziativa di sanità pubblica.</p> <p>La Regione ha infine redatto un elenco di laboratori, consultabili nell'allegato A della nuova Ordinanza, presso i quali è possibile effettuare i test.</p> <p>Ordinanza su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Attività di monitoraggio della sieroprevalenza 2. Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro 3. Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali 4. Protocollo anti-contagio <ul style="list-style-type: none"> • Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell'azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana. • Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e
--	--	--

		<p>dopo l'utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell'auto privata con due persone si raccomanda l'utilizzo della mascherina.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri. • È comunque obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati: <ol style="list-style-type: none"> a) in spazi chiusi in presenza di più persone; b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale; • In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. <u>Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente;</u> • Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone; • Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, <u>non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri</u> è necessario <u>introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente.</u> Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche; • Deve essere garantita <u>la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria;</u>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc). <u>Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione;</u> • Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali; • Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E' necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro. • Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi. <p>Per gli esercizi commerciali sono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e l’obbligo di regolamentare l’accesso all’interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. per i locali fino a 40 mq è consentito l’accesso ad una sola persona; b) ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza;
--	--	--

		<p>c) l'ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l'adozione di entrambe le misure. All'ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;</p> <p>d) l'obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri;</p> <p>e) l'obbligo di consentire l'ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;</p> <p>f) nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;</p> <p>g) nei mercati all'aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.</p> <p>I datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l'impegno all'attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.</p> <p>I protocollo anti-contagio per le attività attualmente aperte è trasmesso alla Regione Toscana, all'indirizzo e-mail protocolloanticontagio@regione.toscana.it entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.</p>
Lazio	Ordinanza del 24 aprile 2020, n. Z00035	<ul style="list-style-type: none"> • È consentita la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini; • è consentito lo spostamento, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro,

		<p>esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono consentite, nell'ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, le attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio; i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l'obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori. Le attività indicate nella presente ordinanza dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti provvedimenti nazionali e regionali, con particolare riguardo ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 24/04/2020.
<p>Campania</p>	<p>ORDINANZA n.39 del 25/04/2020</p>	<p>Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, a parziale modifica delle disposizioni di cui all'Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale sono consentite: a) previa comunicazione al Prefetto competente, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli;</p> <p>b) l'attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020).</p> <p>Allegato 1: Linee Guida – Misure di Sicurezza precauzionale per i cantieri.</p> <p>Sono consentite le attività e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio nel territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione,</p>

		<p>confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo quanto previsto al successivo punto 4, con i seguenti orari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7,00 e con possibilità di effettuare l'ultima corsa di consegna alle ore 14,00; • fanno eccezione gli esercizi presenti all'interno di strutture di vendita all'ingrosso che osservano orari notturni di esercizio, per i quali è consentita l'attività dalle ore 02,00 alle ore 8,00, sempre con divieto di somministrazione al banco e con consegna su chiamata; • quanto ai ristoranti e pizzerie, dalle ore 16,00 e con possibilità di effettuare l'ultima corsa di consegna alle ore 23,00. • Le operazioni di pulizia e organizzazione dell'attività, anteriori sono da svolgersi ad esercizio chiuso. • fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all'aperto, ove compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020), in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente- nelle seguenti fasce orarie: - ore 6,30-8,30; - ore 19,00-22,00. <p>Allegato Sub 2: Protocollo Di sicurezza per attività al dettaglio di Carta, Cartone, Cartolibreria e Libri. Fino a 20 m2: 1 addetto alle vendite e 1 Cliente all'esterno dell'esercizio commerciale; Da 20 a 40 m2: 1 addetto alle vendite e 1 Cliente nel punto vendita; Da 40 a 120 m2: Max 4 persone; Da 120 a 200 m2: Max 6 persone; Oltre i 200 m2: Max 10 persone.</p>
Sicilia	<p>Ordinanza contingibile e urgente n.17-16 del 18 e 11 aprile 2020</p>	<p>Nei Comuni di Agira, Villafrati, Salemi e Troina è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente fino al 3 maggio 2020.</p> <p>Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.</p>

		<p>È consentita l'attività di manutenzione, di montaggio e di allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L'impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento sociale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori.</p> <p>Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all'aperto, gli operatori sono tenuti: a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.</p> <p>Si dispone che in ogni luogo nel quale non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro tra persone, è fatto obbligo a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio.</p> <p>Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.</p>
Sardegna	ORDINANZA N.19 DEL 13 APRILE 2020	<p>E' fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale di indossare idonea mascherina e guanti monouso, che devono essere mantenuti per l'intero periodo di permanenza all'interno della struttura".</p> <p>Per il personale di equipaggio di navi e aeromobili di linea in arrivo in Sardegna nonché per gli autisti dei servizi navetta addetti ai loro trasferimenti si applicano le seguenti disposizioni speciali: devono essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale, quali mascherina con filtro non inferiore a FFP2, guanti e occhialini o visiera protettiva. Al termine di ogni servizio, le superfici interne del mezzo di trasporto devono essere disinfettate con ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo una preventiva pulizia con detergente neutro.</p>

Numeri di Emergenza.

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a **chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.**

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Basilicata: 800 99 66 88**
- **Calabria: 800 76 76 76**
- **Campania: 800 90 96 99**
- **Emilia-Romagna: 800 033 033**
- **Friuli Venezia Giulia: 800 500 300**
- **Lazio: 800 11 88 00**
- **Liguria: 800 938 883**
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16 e il sabato dalle ore 9 alle 12
- **Lombardia: 800 89 45 45**
- **Marche: 800 93 66 77**
- **Piemonte:**
800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- **Provincia autonoma di Trento: 800 867 388**
- **Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751**
- **Puglia: 800 713 931**
- **Sardegna: 800 311 377 (per info sanitarie) oppure 800 894 530 (protezione civile)**
- **Sicilia: 800 45 87 87**
- **Toscana: 800 55 60 60**
- **Umbria: 800 63 63 63**
- **Val d'Aosta: 800 122 121**
- **Veneto: 800 462 340**

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

- **Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:**
 - **ASL n. 1 L'Aquila: 118**
 - **ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146**
 - **ASL n. 3 Pescara: 118**

- **ASL n. 4 Teramo: 800 090 147**
- **Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112**
- Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: **0874 313000 e 0874 409000.**
- **Nel Comune di Piacenza** per informazioni contattare il **0523 317979**: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.
- A Campobasso parte un nuovo servizio sms e whatsapp per informare la cittadinanza in modo più veloce e capillare. È possibile contattare il numero **3791833096**. Il servizio è stato offerto gratuitamente al Comune di Campobasso, per tutta la durata dell'emergenza dalla Planetcall Direct.
- È attivo il numero verde **800 942 425 per i pazienti affetti da diabete** che hanno bisogno di informazioni e supporto in questa situazione di isolamento sociale e difficoltà di accesso a visite e prestazioni ambulatoriali. Un'iniziativa dell'Associazione medici diabetologi (Amd) e della Società italiana di diabetologia (Sid) che mettono a disposizione i loro specialisti per rispondere alle domande dei pazienti. **“I colloqui - scrivono le società scientifiche in una nota - non sono comunque sostitutivi di una visita medica. Le informazioni fornite nel corso delle telefonate hanno natura puramente informativa e indicativa e sono di mero supporto per coloro che sentano il bisogno di condividere le proprie azioni e scelte mediche con un diabetologo”.**
Si può chiamare il numero verde 800 942 425 dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.
- Oltre all'indagine conoscitiva, una serie di iniziative congiunte vanno ad aggiungersi, in questo momento di emergenza socio-sanitaria da coronavirus (COVID-19), ai servizi già attivi:
telefono Verde Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità: 800 89 69 49 (gratuito e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00)
- **SAIO, servizio di ascolto, informazione e orientamento della Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO: 800 66 25 41** (gratuito e disponibile tutti i giorni come da orari sul sito e inoltre su appuntamento anche in video-consulenza).
- Anche la **Società psicanalitica italiana (Spi)** ha messo a disposizione un **servizio di ascolto e consulenza di psicologia psicanalitica gratuito** per problematiche connesse all'emergenza coronavirus. I Centri psicoanalitici associati alla Spi, presenti su tutto il territorio nazionale (Roma, Milano, Bologna, Genova, Torino, Firenze, Pavia, Padova, Napoli, Palermo) forniranno per il progetto i **nominativi dei professionisti disponibili per l'ascolto tramite telefono o piattaforma di videochiamata, consultabili al seguente link: <https://www.spiweb.it/wp-content/uploads/2020/03/esterni.pdf>.**

Attivo anche il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.

Situazione internazionale

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 27 Aprile, ore 09.00)

Globale

- 2.810.325 casi confermati nel mondo dall'inizio dell'epidemia
- 193.825 morti

Cina

- 84.338 casi confermati clinicamente e in laboratorio
- 4.642 morti (dato al 25 Aprile)

Europa

(Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 26 Aprile, ore 10.00)

- **1.315.901 casi confermati**
- **119.496 morti**

Primi cinque Paesi per trasmissione locale in Europa

- **Spagna 219.764 casi (22.524 morti al 26 aprile)**
- **Italia 197.675 casi (26.644 morti al 26 aprile)**
- **Germania 154.175 casi (5.640 morti al 26 aprile)**
- **Regno Unito 148.377 casi (20.319 morti al 26 aprile)**
- **Francia 124.114 casi (22.614 morti al 26 aprile)**

America

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 27 Aprile, ore 09.00)

- **Stati Uniti 899.281 casi, 46.204 morti**
- **Canada 44.353 casi, 2.350 morti**
- **Messico 12.872 casi, 1.221 morti**

Nella tabella seguente, si riporta la situazione nelle varie regioni d'Italia, per la giornata del 27 aprile:

Regione	AGGIORNAMENTO 27/04/2020 ORE 17.00									
	POSITIVI AL nCoV				DIMESSI/ GUARITI	DECEDUTI	CASI TOTALI	INCREMENTO CASI TOTALI <i>(rispetto al giorno precedente)</i>	TAMPONI	CASI TESTATI
	Ricoverati con sintomi	Terapia intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi						
Lombardia	7.525	680	27.236	35.441	24.589	13.449	73.479	+ 590	342.850	211.523
Piemonte	2.830	214	12.464	15.508	6.712	2.878	25.098	+ 278	139.348	99.144
Emilia Romagna	2.640	247	9.338	12.225	9.006	3.431	24.662	+ 212	164.979	111.041
Veneto	1.099	123	7.638	8.860	7.375	1.344	17.579	+ 108	320.027	192.751
Toscana	671	154	5.158	5.983	2.401	795	9.179	+ 32	129.048	100.869
Liguria	754	83	2.743	3.580	2.934	1.328	7.642	+ 154	44.039	28.739
Lazio	1.464	143	2.955	4.562	1.433	397	6.392	+ 83	124.769	95.719
Marche	667	58	2.585	3.310	1.933	884	6.127	+ 16	52.765	35.617
Campania	541	37	2.299	2.877	1.120	352	4.349	+ 18	68.727	42.463
Trento	201	23	1.483	1.707	1.881	407	3.995	+ 101	33.152	20.199
Puglia	449	51	2412	2.912	641	405	3.958	+ 10	56.976	55.897
Sicilia	440	35	1.648	2.123	731	231	3.085	+ 30	70.650	66.749
Friuli V.G.	130	13	1.115	1.258	1.448	271	2.977	+ 60	60.940	39.330
Abruzzo	328	23	1.679	2.030	545	299	2.874	+ 15	34.176	26.443
Bolzano	150	16	774	940	1.286	270	2.496	+ 15	38.640	18.423
Umbria	90	16	181	287	1.018	65	1.370	+ 2	32.823	22.492
Sardegna	97	19	660	776	398	109	1.283	+ 3	21.395	19.424
Valle d'Aosta	86	7	142	235	743	133	1.111	+ 5	6.551	4.873
Calabria	114	6	662	782	231	83	1.096	+ 7	31.787	29.834
Basilicata	57	7	153	217	124	25	366	0	10.364	10.364
Molise	20	1	179	200	75	21	296	0	5.656	5.423
TOTALE	20.353	1.956	83.504	105.813	66.624	26.977	199.414	+ 1.739	1.789.662	1.237.317

ATTUALMENTE POSITIVI	105.813
TOTALE GUARITI	66.624
TOTALE DECEDUTI	26.977
CASI TOTALI	199.414

- In Europa

Aggiornamento della situazione per l'UE / SEE e il Regno Unito, al 27 aprile 2020 alle 10:00

EU/EEA and the UK	Casi	Morti	Casi segnalati per 100.000 abitanti	Casi di decessi per 100.000 abitanti
Spagna	207.634	23190	444.3864	49,63,215 mila
Italia	197.675	26644	327.1071	44,08,975 mila
Germania	155.193	5750	187,142	6.933732
Regno Unito	152.840	20732	229.8726	31,1811
Francia	124575	22856	185.9682	34,11,993 mila
Belgio	46134	7094	403.9023	62,10,784 mila
Olanda	37845	4475	219,633	25,97,061 mila
Portogallo	23864	903	232.1003	8.782541
Irlanda	19262	1087	396.8677	22,39,618 mila
Svezia	18640	2194	183,047	21,54,534 mila
Austria	15189	542	171.6846	6.126345
Polonia	11617	535	30,58,832 mila	1,40,869 mila
Romania	11036	608	56,67,062 mila	3.122122
Danimarca	8575	422	147.91	7.279067
Norvegia	7505	193	141.2218	3.631686
Repubblica Ceca	7404	221	69,68,015 mila	2.079864
Finlandia	4576	190	82,92,785 mila	3.443245
Lussemburgo	3723	88	612.6096	14,48,016 mila
Ungheria	2583	280	26,44,136 mila	2.866273
Grecia	2506	130	23,36,016 mila	1,21,182 mila
Croazia	2030	55	49,64,053 mila	1.344941
Islanda	1792	10	506.8246	2.828262
Estonia	1643	49	124.3864	3.709637
Lituania	1449	41	51,94,418 mila	1,46,978 mila
Slovenia	1407	82	68,05,742 mila	3.966388
Slovacchia	1379	18	25,31,664 mila	0.330456
Bulgaria	1300	56	18,5074	0.797242
Cipro	817	17	68,69,789 mila	1.429454
Lettonia	812	12	42,14,806 mila	0.622878
Malta	448	4	92,65,196 mila	0,82,725 mila
Liechtenstein	83	1	218.9396	2.637826
Totale	1071536	118479		

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

Siamo a disposizione per sviluppare un dispaccio ed in ogni momento si diffondano notizie di rilievo per la gestione della situazione, attraverso il monitoraggio delle seguenti fonti di informazione ufficiale:

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;
- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte>;
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- <https://www.iss.it/>;
- <https://www.who.int/countries/ita/en/>.



**DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2020, N. 28
INIZIATIVE PER LA RIPRESA DELLE
ATTIVITA' ECONOMICHE**

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

A partire da OGGI 4 maggio entrano in vigore le disposizioni del nuovo DPCM per la FASE 2, già annunciate dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella serata del 26 Aprile.

Esse saranno valide fino al 18 maggio.

Durante la conferenza sono state definite anche le date per l'apertura di altre attività:

- Dal 18 maggio: Commercio al dettaglio, musei, biblioteche; Sporti di gruppo.
- Dal 1° giugno: Bar, ristoranti, centri massaggi, parrucchieri e centri estetici.

Ciononostante, alcune regioni d'Italia, con le varie ordinanze potrebbero anticiparne l'apertura. Si vedano nella parte relativa alle Ordinanze regionali.

Di seguito, riassumiamo le attività permesse:

- **Manifattura:** ripartono la manifattura, le costruzioni, il commercio all'ingrosso legato ai settori in attività.
- **Ristorazione:** bar e ristoranti potranno riprendere l'attività solo con la consegna a domicilio o con l'asporto.
- **Commercio:** restano sospese le attività commerciali al dettaglio diverse da quelle già autorizzate (alimentari, igiene della persona, edicole, farmacie e parafarmacie, tabaccai, librerie, negozi di vestiti per bambini e neonati, fiori e piante, etc. e molto presto anche negozi di biciclette).
- **Visite a parenti:** saranno consentite visite "per incontrare i congiunti", pur rimanendo il divieto di assembramenti. Per congiunti si intende "i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)". Sono esclusi gli amici.
- **No fuori regione:** gli spostamenti per i motivi consentiti sono permessi solo nella stessa regione di residenza.
- **Seconde case:** non è consentito recarsi nella seconda casa. Lo è solo se si devono fare interventi necessari di manutenzione, ma comunque solo se esse sono nella stessa regione di residenza.

- **Fuori sede:** studenti o lavoratori fuorisede, rimasti nelle città di studio o di lavoro, possono rientrare "presso il proprio domicilio, abitazione o residenza": ma da lì non potranno poi tornare nella regione da cui sono partiti.
- **Trasporti pubblici:** i mezzi pubblici saranno uno dei punti critici della ripartenza. Le regioni hanno il compito di indicare norme per assicurare il loro funzionamento nel rispetto del distanziamento. Ci saranno parametri di riempimento dei mezzi mentre per gli utenti ci sarà l'obbligo di mascherina e in alcune regioni di guanti monouso.
- **Parchi:** vengono riaperti al pubblico, i parchi e i giardini, non le aree gioco per i bimbi, ma va mantenuto il distanziamento.
- **Attività motoria:** viene rimosso il limite della "prossimità alla propria abitazione". Sono così consentiti gli spostamenti, con mezzi pubblici o privati, per recarsi in un'area o un playground dove praticare jogging o altre attività motorie o sportive.
- **Sport individuale:** sono permessi gli allenamenti a porte chiuse per gli sport individuali, per atleti (professionisti e non) dichiarati di interesse nazionale dal Coni. Il Viminale chiarisce che sono da intendersi permessi anche gli allenamenti individuali "in spazi pubblici o privati" di atleti di sport di squadra.
- **Università:** gli Atenei possono svolgere esami e sessioni per tesi di laurea in presenza, mantenendo le condizioni di distanziamento; sì anche a laboratori e tirocini.
- **Funerali e cimiteri:** sono consentiti i funerali, ma con un massimo di 15 persone e obbligo di mascherine, e la visita nei cimiteri ma restano per ora vietate le messe.

Ricordiamo che in allegato al DPCM, sono presenti vari protocolli tra cui il nuovo Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, pubblicato già in data 24 Aprile: [la mancata attuazione dei protocolli che non assicurano adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.](#)

OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINE

- Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
- Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
- L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico

1. Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
2. Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app
3. Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone
4. Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro
5. Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti
6. Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente
7. Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso
8. Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca

È stato inoltre pubblicato in data 27.04, sul sito dell'INAIL, **un documento tecnico** che fornisce **un'ipotesi di rimodulazione** delle misure contenitive mirate a tutelare la sicurezza di milioni di persone che si muoveranno su treni, metro, bus e tram, per raggiungere i luoghi di lavoro, con l'emergenza sanitaria ancora in corso.

È stata pubblicata in data 29.04 dal Ministero **una circolare** la quale ha come oggetto **Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.**

È stata pubblicata in data 30.04 dal Ministro della Salute **un decreto ministeriale** con cui vengono definiti i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario per l'evoluzione della situazione epidemiologica. L'allentamento del lock-down può aver luogo solo ove sia assicurato uno stretto monitoraggio dell'andamento della trasmissione del virus sul territorio nazionale.

Per classificare il rischio sanitario sono stati individuati alcuni indicatori con valori di soglia e di allerta che dovranno essere monitorati a livello nazionale, regionale e locale: indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio; indicatori di processo e sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti; indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari.

NUOVA AUTODICHIRAZIONE

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____, nato il ____ - ____ - ____
a _____ (____), residente in _____
(____), via _____ e domiciliato in _____
(____), via _____, identificato a mezzo _____
nr. _____, rilasciato da _____
in data ____ - ____ - ____ , utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- **di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19**(fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);
- **che lo spostamento è iniziato da _____**
(indicare l'indirizzo da cui è iniziato) con destinazione _____
- **di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;**
- **di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del**
Presidente della Regione _____ (indicare la Regione di partenza) e del
Presidente della Regione _____ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento
rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti _____
(indicare quale);
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;**
- **che lo spostamento è determinato da:**
 - comprovate esigenze lavorative;
 - assoluta urgenza;
 - situazione di necessità;
 - motivi di salute.

A questo riguardo, dichiara che _____

Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

Ordinanza Regionali: I nuovi provvedimenti in vigore dal 4 maggio

<u>Regione</u>	<u>Ordinanza</u>	<u>Provvedimento</u>
Lombardia	<p>Ordinanza n. 537 del 30 aprile 2020: Indicazioni aggiuntive al DPCM con validità sino al 17 maggio</p> <p>Ordinanza n. 538 del 30 aprile 2020 sui trasporti</p>	<p>1. <u>Obbligo di utilizzo della mascherina, o indumenti utili a coprire naso e bocca ogniqualevolta ci si rechi fuori dall'abitazione e una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</u></p> <p>2. <u>Commercio al dettaglio:</u></p> <p>A) l'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;</p> <p>B) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati e discount di alimentari della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l'inibizione all'accesso all'attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;</p> <p>C) I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi; 2. individuazione da parte del Comune di un "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni; 3. limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa; 4. accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani; 5. si raccomanda la rilevazione da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante; 6. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti; 7. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;

		<p>8. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;</p> <p>9. presenza di non più di due operatori per ogni posteggio; Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l'adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree;</p> <p>Le disposizioni di cui alla presente lettera C) si applicano anche alle fiere.</p> <p>Restano sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti; ● le sagre. <p>D) I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:</p> <p>a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;</p> <p>b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento</p> <p>c) l'applicazione delle previsioni di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 della precedente lettera C).</p> <p>Ordinanza regionale n. 538 per la regolamentazione del trasporto pubblico locale - con validità dal 4 maggio al 31 agosto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● regolare il distanziamento e introdurre l'obbligo di utilizzare guanti e mascherine a bordo dei mezzi, nelle stazioni e nelle fermate; ● minimizzare le possibilità di assembramento nei principali interscambi; ● ripristinare progressivamente il numero delle corse alla frequenza "pre-emergenza" sull'intero territorio regionale.
Piemonte	<p>Ordinanza n. 50 del 2 maggio 2020</p> <p>Ordinanza n. 49 del 30 aprile 2020</p>	<p>Sulla base del DPCM, il presidente della Regione Piemonte, ha firmato l'ordinanza regionale n. 50, che disciplina, tra le varie misure, anche l'obbligo di mascherine in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico (trasporti inclusi), il blocco delle slot machines, la cura dei cavalli, la toelettatura degli animali, lo spostamento in giornata nelle seconde case per manutenzione o decadenza di locazioni ed affitti.</p> <p>Con la firma dell'ordinanza n. 49 del 30 aprile 2020, l'attività di ristorazione da asporto sarà consentita da lunedì 4 maggio, mentre nel comune di Torino a partire da sabato 9 maggio.</p>
Valle d'Aosta	<p>Ordinanza n. 192 del m maggio 2020</p>	<p>Novità:</p> <p>è consentito "per motivi di sicurezza e custodia e controllo, la possibilità di recarsi presso le secondo case presenti sul territorio regionale da parte dei proprietari o degli aventi diritto";</p> <p>sono consentite le attività motorie e sportive all'aperto: le sportive devono essere svolte singolarmente con distanza minima di 2 metri e quelle motorie di 1 metro senza obbligo di mascherina. L'unica deroga è concessa alle guide alpine, come il personale del Soccorso alpino valdostano, che potranno esercitarsi in coppia per le discipline alpinistiche e sportive. È poi prevista la possibilità noleggio bici a domicilio;</p> <p>è consentito poi l'accesso a parchi e giardini.</p> <p>Ripartono i cantieri privati.</p>

<p>Prov. Bolzano</p>	<p>Ordinanza N. 24/2020 del 02.05.2020</p>	<p>La principale novità riguarda l'ampliamento dei confini di movimento – sempre per comprovate ragioni lavorative, di salute o situazioni di necessità – all'intero Trentino-Alto Adige. Diventa dunque possibile spostarsi in caso di necessità, vale a dire per incontrare congiunti. Fra i motivi di necessità si introduce però anche quella di raggiungere i luoghi di studio in tutta la regione. E' comunque vietato spostarsi al di fuori dei confini regionali, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.</p> <p>Si ribadisce l'autorizzazione alla frequentazione di parchi pubblici e all'attività motoria all'aperto – fra cui jogging, bicicletta e pesca sportiva - sempre rispettando una distanza di 3 metri e le misure di prevenzione.</p> <p>Possono riprendere gradualmente i corsi di formazione dei Vigili del fuoco, sia volontari che permanenti, nonché di tutti i collaboratori e soci attivi componenti delle organizzazioni di volontariato facenti parte delle strutture operative della protezione civile provinciale. Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Le attività produttive, commerciali e di servizi che sono state autorizzate possono essere svolte solo nel rispetto dei protocolli.</p>
<p>Prov. Trento</p>		<p>Confermate le aperture previste dal DPCM, fra queste la possibilità di far visita ai propri parenti e "affetti stabili", i funerali ai quali potranno partecipare parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone, la ripresa delle attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all'ingrosso; rimangono chiuse le scuole di ogni ordine e grado.</p> <p>L'ordinanza prevede l'obbligo di indossare la mascherina una volta fuori dalla propria abitazione o luogo di lavoro durante l'attività motoria come passeggiate e camminate, mentre durante l'attività sportiva è necessario avere con sé la mascherina che va indossata se vengono meno le distanze interpersonale. È consentito praticare sport individuali, riaprono parchi e giardini pubblici, ciclabili, ma vanno mantenute le distanze interpersonali.</p> <p>Nell'ordinanza si precisa anche, che dove nel DPCM del 26 aprile si fa riferimento all'ambito territoriale regionale, quest'ultimo sia inteso come territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo e non come territorio della singola Provincia autonoma.</p>
<p>Liguria</p>	<p>Ordinanza n. 25 del 03.05.2020</p>	<p>Le novità introdotte dalla nuova ordinanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - via libera alla vendita di cibo e bevande da asporto (take away), previa ordinazione, garantendo il ritiro dei prodotti con appuntamenti dilazionati nel tempo per evitare assembramenti all'esterno e consentendo la presenza di un cliente alla volta all'interno dell'esercizio; - via libera alla spesa o all'approvvigionamento di bevande e generi alimentari (punto precedente) anche al di fuori del Comune di residenza o domicilio nei territori delle Province o della Città Metropolitana; - via libera alla vendita di calzature per bambini, anche nei negozi che vendono calzature per adulti ma con il divieto di vendita di tipologie differenti dalle calzature per bambini; - via libera alle attività sportive dalle 6 alle 22 nell'ambito della Provincia o Città Metropolitana (anche spostandosi con il proprio mezzo) nel rispetto del distanziamento sociale di 2 metri quali ad esempio bicicletta, trekking, mountain bike, tennis singolo, arrampicata sportiva, passeggiata a cavallo, corsa, tiro con l'arco oltre alle attività sportive acquatiche individuali come wind surf, barca a vela (con a bordo al massimo due persone residenti nella stessa abitazione), attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo, con il divieto di utilizzare strutture ad uso comune come spogliatoi, bagni, docce e bar che devono rimanere chiusi;

		<p>- via libera allo svolgimento individuale di: pesca sportiva ricreativa sia in acque interne sia in mare (al massimo due persone residenti nella stessa abitazione per imbarcazione), con l'obbligo di rientro in giornata presso la loro abitazione, controllo della fauna selvatica, prelievo venatorio di selezione degli ungulati;</p> <p>- via libera alle sessioni di allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non, che praticano sport riconosciuti di interesse nazionale dal Coni o dal Cip e dalle rispettive federazioni;</p> <p>- via libera alle passeggiate all'aria aperta dalle 6 alle 22 nel rispetto del distanziamento sociale; via libera alla possibilità di raggiungere seconde case, camper e roulotte di proprietà per attività di manutenzione e riparazione necessarie, con spostamento individuale e obbligo di rientro in giornata.</p>
<p>Veneto</p>	<p>Ordinanza n. 44 del 03.05.2020</p>	<p>1. Spostamenti nel territorio regionale Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge);</p> <p>2. Distanziamento Il distanziamento non si applica tra persone conviventi;</p> <p>3. Misure di prevenzione generali nell'intero territorio regionale In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l'utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l'uso di mascherina o copertura durante l'attività fisica intensa, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività stessa;</p> <p>4. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo familiare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l'arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc. Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; è consentita l'attività motoria collegata all'addestramento di animali all'aperto;</p> <p>1. Attività agonistica in impianti sportivi È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell'allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all'aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine;</p> <p>2. Spostamento verso seconde case e altri beni mobili È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali;</p> <p>3. Parchi, giardini e ville pubbliche Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche.</p> <p>4. Chiusure festive di esercizi commerciali</p>

		<p>È disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto;</p> <p>5. Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali L'accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo familiare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti. Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1).</p> <p>6. Commercio con consegna a domicilio È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti;</p> <p>7. Vendita di cibo a domicilio È ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l'operatore almeno di mascherina e guanti;</p> <p>8. Vendita di cibo da asporto È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell'eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto; è comunque ammesso l'acquisto di cibo rimanendo all'interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri;</p> <p>9. Uso di veicoli privati con passeggeri L'uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l'ambiente di lavoro dell'azienda interessata; l'uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l'uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante;</p> <p>10. Misure precauzionali negli ambienti di lavoro Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4;</p> <p>11. Distributori automatici La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo; è obbligatorio il distanziamento di un metro e l'uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel;</p> <p>12. Mercati e commercio senza posto fisso I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni: a) nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione; b) varchi di accesso separati da quelli di uscita; c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita; d) rispetto delle disposizioni di cui all'allegato n. 1;</p> <p>13. Vendita in forma ambulante</p>
--	--	--

		<p>La vendita di generi alimentari da parte di venditori ambulanti si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell'obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti da parte di venditori e acquirenti o liquido igienizzanti;</p> <p>14. Navigazione È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell'autorità competente sul demanio marittimo;</p> <p>15. Cimiteri e riti funebri È consentito l'accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;</p> <p>16. Biblioteche E' consentita l'apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;</p> <p>17. Aree verdi e naturali Sono consentiti i lavori di sistemazione di aree verdi e naturali, pubbliche e private, spiagge comprese;</p> <p>18. Orti, terreni agricoli e boschi È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo;</p> <p>19. Ambito territoriale di applicazione Le presenti disposizioni consentono lo svolgimento delle attività da esse previste su tutto il territorio regionale.</p> <p>20. Norma di rinvio Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza, vale il dpcm 26.4.2020 e successive modifiche;</p> <p>21. Efficacia temporale La presente ordinanza ha effetto dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso;</p>
<p>Friuli Venezia Giulia</p>	<p>Ordinanza contingibile e urgente n. 12/PC del 03.05.20</p> <p>Validità: 4-17 maggio</p>	<p>Tra le principali novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la possibilità di non usare la mascherina nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro; b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni; c) in caso di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina; d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico; e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato; • è obbligatorio negli esercizi commerciali l'uso di idonee soluzioni idroalcoliche per la igienizzazione delle mani, che devono essere messe a disposizione dei clienti all'ingresso e all'uscita degli esercizi stessi; • sono consentite, anche da parte dei proprietari, le attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione, come di seguito definito: <ul style="list-style-type: none"> a) a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio o in rimessaggio a terra, nonché di prova, collaudo e consegna delle imbarcazioni stesse e di sistemazione delle darsene per l'espletamento dell'attività ordinaria; b) di biciclette, camper, roulotte e velivoli;

		<p>c) di immobili diversi dall'abitazione principale</p> <ul style="list-style-type: none"> • consentita l'attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private, ivi comprese le aree in concessione quali le spiagge e gli stabilimenti balneari, nonché l'approvvigionamento di legna per autoconsumo; • riapertura di parchi e giardini. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti; • riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare il rischio di contagio; • il via libera agli allenamenti sportivi anche per squadre purché siano individuali e a distanza di sicurezza, in forma individuale o in coppia o con i componenti del nucleo familiare convivente. E' vietato l'utilizzo degli spogliatoi; • È ammesso l'esercizio dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità in presenza a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate alle esigenze delle attività e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.
<p>Emilia Romagna</p>	<p>Ordinanza n. 74 del 30/04/2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. è consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture; 2. È consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio provinciale con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale; 3. È consentita l'attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; 4. È consentita la riapertura dei cimiteri. 5. È consentita la riapertura di parchi e giardini. <p>Il Sindaco può disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. È consentita la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio; 7. È consentito l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali; 8. È consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l'attività motoria e sportiva all'aperto come, a titolo di esempio, ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l'arco, equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività

	<p>sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale;</p> <p>9. Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari;</p> <p><u>10. Gli spostamenti per situazioni di necessità sono consentiti in forma individuale ed esclusivamente in ambito provinciale. I comuni confinanti tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi;</u></p> <p>11. Gli spostamenti per incontrare congiunti sono consentiti in ambito regionale;</p> <p>12. È obbligatorio l'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;</p> <p>13. Restano sospese le visite agli ospiti delle strutture sociosanitarie residenziali per persone non autosufficienti;</p> <p>14. Sono interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o liberi, ivi compresi la battigia;</p> <p>15. <u>Al territorio della provincia di Piacenza si applicano le medesime disposizioni dettate in tema di contenimento del contagio da Covid-19 valide per tutto il resto del territorio regionale;</u></p> <p>16. <u>Il territorio della Repubblica di San Marino, ai fini della disciplina degli spostamenti individuali stabilita con la presente ordinanza e in regime di assoluta reciprocità, va assimilato a quello della provincia di Rimini per gli spostamenti in ambito provinciale e a quello della Regione Emilia-Romagna per gli spostamenti in ambito regionale;</u></p> <p>17. <u>I servizi di trasporto pubblico dovranno rimodulare l'offerta in considerazione della riapertura di parte delle attività produttive nel territorio emiliano-romagnolo</u> in funzione delle nuove prescrizioni dettate dall'emergenza:</p> <p>a. servizio ferroviario regionale: la programmazione dei servizi aumenta del 50% l'offerta rispetto alla programmazione degli stessi attuata fino al 3 maggio 2020;</p> <p>b. servizio pubblico locale automobilistico:</p> <p>c. la rimodulazione graduale dell'offerta dei servizi ferroviari e automobilistici verrà costantemente monitorata durante il periodo di attuazione, allo scopo di garantire adeguati livelli di servizio proporzionati alla domanda, anche attesa, e alle necessità di accessibilità dei diversi territori;</p> <p>d. le Società di trasporto ferroviario e automobilistiche sono tenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla sanificazione e all'igienizzazione dei locali e dei mezzi di trasporto, che deve essere appropriata e frequente almeno una volta al giorno, riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità; - alla predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza; - all'adozione, per il trasporto pubblico automobilistico, di possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida che ne permettano il distanziamento fisico dai passeggeri per la prevenzione e sicurezza dal contagio; - consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale; nelle more dell'adeguamento di sicurezza per la postazione di guida, nei mezzi dotati di due porte è consentita la chiusura della porta anteriore, con separati flussi prima in discesa e poi in salita dalla porta posteriore, con idonei tempi di attesa, al fine di
--	---

		<p>garantire il distanziamento fisico. Dovrà essere fornita all'utenza la necessaria informazione sulle modalità di esecuzione sia a terra che a bordo bus;</p> <p>- all'adozione di misure organizzative finalizzate ad evitare affollamenti e a limitare nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle stazioni, delle autostazioni, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto del distanziamento fisico interpersonale richiesto;</p> <p>- a sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti e incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici e self-service.</p>
<p>Toscana</p>	<p>Ordinanza n. 50 del 03 Maggio 2020</p> <p>Ordinanza n. 48 del 03 Maggio 2020</p>	<p>Nuove disposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Toscana è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia; non è, pertanto, consentito il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanze; 2. è consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale; 3. è consentito lo spostamento individuale per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, nell'ambito dei confini provinciali; 4. è consentito svolgere le attività sportive in forma strettamente individuale, sul territorio regionale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l'obbligo del rientro in giornata presso l'abitazione abituale. E' possibile l'accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti. L'attività va svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri; 5. è consentito svolgere, individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione, attività motoria, a piedi o in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale; 6. è consentito lo spostamento individuale all'interno del territorio regionale per lo svolgimento di attività agricole amatoriali e selvicoltura libere alle seguenti condizioni: a) che la superficie agricola o forestale sia nel possesso del soggetto interessato, b) che lo spostamento avvenga non più di una volta al giorno con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale, c) che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali, e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati; per le attività selvicolturali lo spostamento è consentito per lo svolgimento delle operazioni di taglio ed esbosco consentite ai sensi dell'articolo 10, comma 13 e 11 del d.p.g.r. 48/R/2003; 7. è consentito ai proprietari e affidatari di cavalli e cani di provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in

		<p>maneggi o aree autorizzate per l'addestramento cani ai sensi degli articoli 24 della l.r. 3/1994, 26 comma 3 e 34 comma 3 del DPGR 48/R/2017, all'interno del territorio della Regione Toscana, con obbligo di rientro in giornata presso la propria abitazione;</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. l'uso di imbarcazioni per attività sportiva e per la pesca amatoriale è consentito, per ragioni di sicurezza, ad un massimo di due persone con rientro all'ormeggio in giornata; 9. è consentito lo svolgimento dell'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela collettiva previsti dall'ordinanza regionale 48/2020, previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche per quanto attiene la consegna e il ritiro dell'animale; 10. è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l'attività di confezionamento e di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 26 aprile 2020, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane alimentari. Si raccomanda che la vendita avvenga previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, con divieto di ogni forma di consumo sul posto; 11. è consentita alle aziende agrituristiche autorizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) la somministrazione di alimenti e bevande alle medesime condizioni di cui al punto precedente; 12. è consentita la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano calzature per bambini; 13. è consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente l'orario del servizio e derogare a quanto previsto dall'articolo 96, comma 2, della legge regionale Toscana 62/2018 in ordine all'obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia; 14. sono consentite tutte le attività necessarie a garantire la filiera della manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni da diporto quali ad esempio l'alaggio delle imbarcazioni o lo spostamento al cantiere all'ormeggio e viceversa; 15. per ogni altra attività diversa da quella sportiva, valgono le disposizioni nazionali riguardo all'obbligo di indossare la mascherina nel caso non sia possibile mantenere la distanza sociale di almeno un metro. Per una migliore tutela della salute propria e della collettività, negli spazi aperti, in presenza di più persone, si consiglia di indossare comunque la mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,80m. <p><u>Attività di monitoraggio della siero-prevalenza</u></p> <p>Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire</p>
--	--	--

spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell'azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.

Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro

1. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell'auto privata con due persone si raccomanda l'utilizzo della mascherina.

2. Come stabilito dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali", del 24 aprile 2020, allegato al DPCM del 26 aprile 2020, all'interno dei luoghi di lavoro "è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica". Inoltre "qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie".

Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.

3. In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea;

4. Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone;

5. Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria;

6. La sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione;

7. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel "Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2."; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali;

8. Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m. È necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.

9. Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi.

Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali

a) l'obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo tale che all'interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati, e l'obbligo di regolamentare l'accesso all'interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Resta fermo quanto raccomandato nell'Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 26 aprile 2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l'accesso ad una sola persona. E' comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m;

b) ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza;

c) l'ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l'adozione di entrambe le misure. All'ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;

d) l'obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. E' comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m;

e) l'obbligo di consentire l'ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;

f) nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;

g) nei mercati all'aperto è fatto obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile e relativi allegati, e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso. E' comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m.

Disposizioni specifiche per gli uffici pubblici e privati e per le libere professioni

Per gli uffici pubblici e privati e per le libere professioni valgono le disposizioni di cui ai punti dall'1 al 9 della presente ordinanza e, nel caso di rapporti con il pubblico o la clientela, valgono le disposizioni di cui ai punti dalle lettere da a) a e).

Protocollo Anti-Contagio

I datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l'impegno all'attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.

		<p>L'adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell'attività; il protocollo anti-contagio dovrà essere compilato sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari, a partire dal 6 maggio 2020. Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell'ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all'indirizzo sopra riportato, entro la data del 18 maggio 2020; per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura. La compilazione è esclusivamente on line seguendo le istruzioni indicate nello speciale COVID-19 presente sul sito ufficiale della regione https://www.regione.toscana.it. Coloro che hanno già inviato il protocollo secondo le disposizioni dell'ordinanza 38/2020, non devono compilare il format on line, ferma restando l'applicazione dei limiti, di cui alla presente ordinanza.</p> <p>Le pubbliche amministrazioni non sono tenute alla compilazione on line del protocollo anti-contagio.</p> <p>I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l'adozione da parte dei datori di lavoro delle procedure di sicurezza anti-contagio, in conformità alle presenti disposizioni e agli atti richiamati in premessa.</p> <p>Il protocollo anti-contagio dovrà essere stampato e sempre reso disponibile presso l'attività per i controlli previsti dalla legge.</p> <p>È dato mandato al settore regionale competente per la sicurezza dei luoghi di lavoro all'adozione di provvedimenti tecnici, condivisi nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, finalizzati ad individuare procedure standardizzate di controllo da parte dei servizi PISLL del rispetto delle procedure di sicurezza anti-contagio;</p>
<p>Lazio</p>	<p>Ordinanza del 2 maggio 2020, n. Z00038</p>	<p>Con riferimento alle attività economiche e commerciali, sono consentite le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza, nonché per le strutture ricettive all'aria aperta, l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, anche con mezzi meccanici, e sanificazione, anche degli arenili, ivi comprese le attività di allestimento, compreso il montaggio e la manutenzione delle strutture amovibili. b) nell'ambito delle attività di cantieristica navale, la "consegna di magazzino", nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o comunque finalizzate alla consegna. c) lo spostamento, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità di porto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro; d) nell'ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, l'attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività

		<p>propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio; i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l'obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori</p> <p>e) la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini;</p> <p>f) l'attività dei restauratori purché svolta in cantiere (con il pieno rispetto delle specifiche di cui all'allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020) o in laboratorio, fermo restando il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;</p> <p>g) l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità "consegna animale per toelettatura-ritiro animale", utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;</p> <p>h) l'attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</p> <p>Le attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi e del Centro agroalimentare di Roma osservano le seguenti misure:</p> <p>a) rilevazione della temperatura agli ingressi;</p> <p>b) obbligo di utilizzo di guanti e mascherine per gli addetti;</p> <p>c) chiusura settimanale di una giornata per effettuare sanificazione, nonché sanificazione degli ambienti in gestione ai singoli operatori (magazzini e/o stand interni ed esterni).</p> <p>Con riferimento alle attività sportive, sono consentite a decorrere dal 6 maggio 2020, le seguenti attività:</p> <p>a) l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali;</p> <p>b) l'attività motoria e sportiva all'aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. Esclusivamente per lo svolgimento in forma amatoriale di pesca sportiva da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo spostamento nell'intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo.</p> <p>c) entro il 5 maggio 2020 gli enti gestori delle strutture sportive consentite, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della presente ordinanza, predispongono il protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività. In ogni caso le attività all'interno di strutture sportive</p>
--	--	---

		<p>possono svolgersi solo previa predisposizione del protocollo di sicurezza.</p> <p>Le attività indicate nella presente ordinanza dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti provvedimenti nazionali e regionali, con particolare riguardo ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.</p> <p>La presente ordinanza avrà validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.</p>
Umbria		<p>La novità riguarda le modalità di spostamento: "Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione".</p> <p>Altre novità: L'11 maggio il via al commercio al dettaglio, barbieri e parrucchieri (con un cliente ogni 20 mq). Dal 18 maggio bar e ristoranti (50% dei posti disponibili) con una distanza di 2 metri tra i tavoli e di un metro tra i commensali. Il 25 maggio ok ai centri estetici e servizi alla persona. Proseguendo il 1° giugno con attività di alloggio non alberghiere (b&b, campeggi etc.) e l'8 giugno con il commercio ambulante.</p>
Marche	Ordinanza n. 142 del 30 aprile 2020	<p>Novità:</p> <p>E' consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con l'obbligo di rispetto della distanza di due metri dalle persone. In generale sono consentite le attività motorie sportive svolte in maniera individuale sempre nel rispetto delle norme di precauzione del distanziamento sociale e dell'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale.</p> <p>Per "necessità" è consentito raggiungere le seconde case all'interno del territorio regionale, fatto salvo il rientro la sera presso la propria abitazione.</p> <p>Sono consentite le attività di taglio del verde e di coltivazione degli orti ma con la debita documentazione, e cioè nell'autodichiarazione il cittadino deve allegare l'atto che ne attesti il titolo (proprietà, concessione, affitto). Deve percorrere il tragitto più breve dal luogo di domicilio o residenza, rispettare le distanze di sicurezza interpersonali ed evitare assembramenti. E' consentito ad una sola persona per nucleo familiare di raggiungere l'orto e per una sola volta al giorno.</p> <p>La Regione gioca d'anticipo con il via libera alle installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi.</p>
Molise		<p>Novità:</p> <p>Tutti gli individui che hanno soggiornato per più di 24 ore negli ultimi 14 giorni fuori dal territorio regionale del Molise hanno l'obbligo, una volta giunti nel territorio della regione Molise di comunicarlo entro due ore al proprio medico di medicina generale.</p> <p>Obbligo di indossare mascherine e guanti durante la circolazione nel territorio molisano.</p>
Abruzzo	Ordinanza n. 54 del 3 maggio 2020	<p>La nuova ordinanza prevede per tutte le persone provenienti da un'altra Regione l'obbligo, "per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> – al monitoraggio giornaliero della propria temperatura corporea e a comunicare tempestivamente al Siesp territorialmente competente la eventuale temperatura superiore a 37.5; – al mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro e dell'uso della mascherina e dell'igiene delle mani per la prevenzione della trasmissione di SARS-Cov2, anche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio Regionale, come disposto

		dal DPCM del 26 aprile 2020, articolo 3, comma 2 nonché negli spazi chiusi e a livello domiciliare. Non sono soggetti al predetto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina".
Basilicata	Ordinanza 03 maggio 2020, n.21	Sono concessi gli spostamenti per raggiungere le seconde case e le barche per fare manutenzione e via libera anche all'igiene per gli animali domestici, con distanziamento, senza contatto diretto alla consegna dell'animale stesso e senza attesa nella struttura; è fatto obbligo di mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e all'aperto nei mercati, esclusi solo i bambini con meno di sei anni e i disabili che non possano indossarle. Riaprono parchi, ville e giardini
Puglia		Principali novità: Via libera agli spostamenti per la pesca amatoriale e la manutenzione delle seconde case.. La libertà di spostamento per attività di pesca e di manutenzione e riparazione di imbarcazioni da diporto entra in vigore da domani, quella per la manutenzione delle seconde case dal 4 maggio.
Campania	ORDINANZA n.40 del 30/04/2020 ORDINANZA n.39 del 25/04/2020	<p>Con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale è disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), sulla base dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è disposta la riattivazione dei servizi in misura di almeno il 60 % dei servizi programmati in ordinario, privilegiando nell'organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza; - per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriali con le isole del Golfo, è disposta la riattivazione dei servizi programmati in ordinario fino al 60%, fermo restante un costante monitoraggio in raccordo con gli Enti locali interessati. <p>2. Le aziende di trasporto adeguano la propria programmazione alle disposizioni di cui al comma 1 e comunicano i nuovi programmi di servizio- e le eventuali integrazioni- alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania. Dalla data di comunicazione, l'espletamento del servizio è effettuato secondo la nuova programmazione.</p> <p>È fatto obbligo alle aziende di trasporto, ai relativi dipendenti e agli utenti di osservanza delle misure precauzionali, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, previste dalle vigenti disposizioni statali e regionali, anche come aggiornate dall'Unità di Crisi regionale e successivamente pubblicate sul sito web della Regione.</p> <p>Si raccomanda agli Enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un'articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.</p> <p>Per evitare picchi di presenze sui mezzi pubblici negli orari di maggiore affluenza, si dispone, per i giorni 4 e 5 maggio 2020, la seguente articolazione dell'orario di ingresso del personale pubblico negli uffici ubicati nel territorio regionale, fatto salvo il personale sanitario e socio-sanitario e quello comunque impegnato in attività connesse all'emergenza:</p> <p>personale con iniziale del cognome A-D: ore 7,30-8,30; personale con iniziale del cognome E-O: ore 8,30-9,30; personale con iniziale del cognome P-Z: ore 9,30-10,30</p> <p>ed il conseguenziale adeguamento dell'orario di uscita.</p>

		<p>Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, a parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale sono consentite: a) previa comunicazione al Prefetto competente, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli;</p> <p>b) l’attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020).</p> <p>Allegato 1: Linee Guida – Misure di Sicurezza precauzionale per i cantieri.</p> <p>Sono consentite le attività e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio nel territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo quanto previsto al successivo punto 4, con i seguenti orari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14,00; • fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio, per i quali è consentita l’attività dalle ore 02,00 alle ore 8,00, sempre con divieto di somministrazione al banco e con consegna su chiamata; • quanto ai ristoranti e pizzerie, dalle ore 16,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23,00. • Le operazioni di pulizia e organizzazione dell’attività, anteriori sono da svolgersi ad esercizio chiuso. • fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020), in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente- nelle seguenti fasce orarie: - ore 6,30-8,30; - ore 19,00-22,00. <p>Allegato Sub 2: Protocollo Di sicurezza per attività al dettaglio di Carta, Cartone, Cartoleria e Libri. Fino a 20 m2: 1 addetto alle vendite e 1 Cliente all’esterno dell’esercizio commerciale; Da 20 a 40 m2: 1 addetto alle vendite e 1 Cliente nel punto vendita; Da 40 a 120 m2: Max 4 persone; Da 120 a 200 m2: Max 6 persone; Oltre i 200 m2: Max 10 persone.</p>
<p>Calabria</p>		<p>È consentito lo spostamento da un comune ad un altro in tutta la regione Calabria (anche, quindi, per andare fuori provincia) per diversi motivi: lavoro, salute (quindi visite mediche, recarsi in ospedale, ecc.), stati di necessità, andare a trovare propri congiunti</p>

	<p>Ordinanza n. 38 del 30 aprile 2020</p>	<p>(fra i quali rientrano pure i fidanzati, ma sempre nel rispetto del divieto di assembramenti fra congiunti), fare attività motoria individuale (passeggiate) e sport individuali (rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri). È consentito recarsi presso la seconda casa per effettuare lavori di manutenzione urgenti e indifferibili (perdite idriche) o in caso di effrazioni o visite da parte dei ladri per il tempo necessario a rimettere in ordine la casa e constatare i danni e presentare denuncia. Si potrà correre, andare in bicicletta, fare ginnastica all'aperto e passeggiare in qualunque spazio pubblico mantenendo una distanza di almeno due metri. Ci si potrà muovere in auto o in moto per raggiungere altri comuni su tutto il territorio regionale per attività motoria e sport individuali, da soli o con persone conviventi. Mare e montagna solo se raggiungibili a piedi. Riprendono le attività di Bar, ristoranti, pizzerie, agriturismi ma la somministrazione di alimenti e bevande avverrà esclusivamente attraverso il servizio con tavoli all'aperto e mantenendo le giuste distanze.</p>
<p>Sicilia</p>	<p>Ordinanza contingibile e urgente n.18 del 30 aprile 2020</p>	<p>Disposizioni in materia di trasporto pubblico: Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.</p> <p>Norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi: È consentita, in quanto riconducibile a "situazione di necessità" finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attività non imprenditoriale essenziale alla conduzione di terreni agricoli e alla cura degli animali ivi custoditi. Per le finalità di cui al comma precedente, l'uscita nell'ambito del medesimo territorio comunale o in quello di un altro Comune è consentita una sola volta al giorno e ad un massimo di due componenti del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato. È, altresì, autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali.</p> <p>Spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione o residenza Sono consentiti, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento "stagionale" nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi</p> <p>Attività sportiva È consentita l'attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all'espletamento delle proprie attività, purchè in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a) comunicare l'inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall'Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.</p> <p>Sono, autorizzate, previa comunicazione al Prefetto, anche le attività di:</p>

		<p>a) ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;</p> <p>b) manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. Tale attività è consentita solo nei giorni feriali;</p> <p>c) consegna delle imbarcazioni, compreso lo spostamento dal cantiere all'ormeggio, manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, ivi compreso l'allestimento, il montaggio e la manutenzione dei pontili e delle strutture amovibili;</p> <p>d) manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L'impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento interpersonale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori;</p> <p>e) commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.</p> <p><u>Disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione</u></p> <p>Chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l'obbligo di:</p> <p>a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'Isola (comunicandone compiutamente l'indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;</p> <p>b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell'abitazione.</p> <p>I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. È ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio. I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.</p>
Sardegna	Ordinanza n.20 del 2 Maggio 2020	<p>Gli spostamenti da e per la Sardegna sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, previa autorizzazione del Presidente della Regione. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, purché muniti di apposita autocertificazione. In ogni caso, salve le esenzioni esplicitamente previste per particolari categorie, è obbligatorio osservare il periodo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.</p> <p>È consentito – dalle ore 8.00 alle ore 20.00 – l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici a condizione che non si creino assembramenti di persone e venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In ogni caso, chi intenda accedere a tali spazi dovrà indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine).</p> <p>Nel territorio del proprio comune di residenza, domicilio e/o dimora abituale, è consentito svolgere individualmente attività motoria all'aria aperta, limitatamente a</p>

		<p>passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.</p> <p>È consentito ai nuclei familiari conviventi e residenti della regione Sardegna lo spostamento nell'ambito del territorio regionale presso altre case di proprietà, anche in comuni differenti da quello di residenza, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, controllo e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. Lo spostamento è limitato al tragitto da abitazione ad abitazione, senza implicare – al momento e fino a nuove determinazioni – un trasferimento stabile.</p> <p>È consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l'accesso. La vendita per asporto sarà effettuata, previa effettuazione di ordini on-line o telefonici, assicurando che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano, previo appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, garantendo all'interno del locale la presenza di un solo cliente alla volta, munito di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) e di guanti.</p> <p>Negli esercizi commerciali devono essere rese disponibili ai clienti soluzioni idroalcoliche, all'ingresso e presso le casse dell'esercizio stesso, assicurando, oltre alla distanza interpersonale di due metri, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, preferibilmente con accesso di persone per volta non superiore al doppio del numero delle casse aperte, e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.</p> <p>Con decorrenza 11 maggio 2020 – salvo diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus – nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) uguale o inferiore a 0,5 – il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona (saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori), nel rispetto di determinate condizioni.</p> <p>Stesso discorso è valido per la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie.</p>
--	--	---

Numeri di Emergenza.

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie **e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.**

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Basilicata: 800 99 66 88**
- **Calabria: 800 76 76 76**
- **Campania: 800 90 96 99**
- **Emilia-Romagna: 800 033 033**
- **Friuli Venezia Giulia: 800 500 300**
- **Lazio: 800 11 88 00**
- **Liguria: 800 938 883**
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16 e il sabato dalle ore 9 alle 12
- **Lombardia: 800 89 45 45**
- **Marche: 800 93 66 77**
- **Piemonte:**
800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- **Provincia autonoma di Trento: 800 867 388**
- **Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751**
- **Puglia: 800 713 931**
- **Sardegna: 800 311 377 (per info sanitarie) oppure 800 894 530 (protezione civile)**
- **Sicilia: 800 45 87 87**
- **Toscana: 800 55 60 60**
- **Umbria: 800 63 63 63**
- **Val d'Aosta: 800 122 121**
- **Veneto: 800 462 340**

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

- **Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:**
 - **ASL n. 1 L'Aquila: 118**
 - **ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146**
 - **ASL n. 3 Pescara: 118**
 - **ASL n. 4 Teramo: 800 090 147**
- **Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112**
- **Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e 0874 409000.**
- **Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il 0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.**
- **A Campobasso parte un nuovo servizio sms e whatsapp per informare la cittadinanza in modo più veloce e capillare. È possibile contattare il numero 3791833096. Il servizio è stato offerto gratuitamente al Comune di Campobasso, per tutta la durata dell'emergenza dalla Planetcall Direct.**

- È attivo il numero verde **800 942 425** per i **pazienti affetti da diabete** che hanno bisogno di informazioni e supporto in questa situazione di isolamento sociale e difficoltà di accesso a visite e prestazioni ambulatoriali. Un'iniziativa dell'Associazione medici diabetologi (Amd) e della Società italiana di diabetologia (Sid) che mettono a disposizione i loro specialisti per rispondere alle domande dei pazienti. **“I colloqui - scrivono le società scientifiche in una nota - non sono comunque sostitutivi di una visita medica. Le informazioni fornite nel corso delle telefonate hanno natura puramente informativa e indicativa e sono di mero supporto per coloro che sentano il bisogno di condividere le proprie azioni e scelte mediche con un diabetologo”.**
Si può chiamare il numero verde 800 942 425 dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.
- Oltre all'indagine conoscitiva, una serie di iniziative congiunte vanno ad aggiungersi, in questo momento di emergenza socio-sanitaria da coronavirus (COVID-19), ai servizi già attivi:
telefono Verde Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità: 800 89 69 49 (gratuito e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00)
- **SAIO, servizio di ascolto, informazione e orientamento della Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO: 800 66 25 41** (gratuito e disponibile tutti i giorni come da orari sul sito e inoltre su appuntamento anche in video-consulenza).
- Anche **la Società psicanalitica italiana (Spi)** ha messo a disposizione un **servizio di ascolto e consulenza di psicologia psicanalitica gratuito** per problematiche connesse all'emergenza coronavirus. I Centri psicoanalitici associati alla Spi, presenti su tutto il territorio nazionale (Roma, Milano, Bologna, Genova, Torino, Firenze, Pavia, Padova, Napoli, Palermo) forniranno per il progetto i **nominativi dei professionisti disponibili per l'ascolto tramite telefono o piattaforma di videochiamata, consultabili al seguente link: <https://www.spiweb.it/wp-content/uploads/2020/03/esterni.pdf>.**
- Dal 27 aprile è operativo il **numero verde 800.833.833 per dare supporto psicologico su varie tematiche quali Il timore del contagio, le misure di isolamento, la solitudine, i lutti, le incertezze economiche: tutti elementi che possono far nascere attacchi di ansia, stress, paure, disagio. Il numero sarà raggiungibile anche dall'estero al 02.20228733 e saranno previste modalità di accesso anche per i non udenti.**
Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.

Situazione internazionale

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 4 Maggio, ore 10.00)

Globale

- 3.356.205 casi confermati nel mondo dall'inizio dell'epidemia
- 238.730 morti

Cina

- 84.393 casi confermati clinicamente e in laboratorio
- 4.643 morti

Europa

Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 3 Maggio, ore 10.00)

- **1.520.412 casi confermati**
- **142.703 morti**

Primi cinque Paesi per trasmissione locale in Europa

- Spagna 216.582 casi (25.100 morti)
- Italia 210.717 casi (28.884 morti)
- Germania 162.496 casi (6.649 morti)
- Regno Unito 182.260 casi (28.131 morti)
- Francia 130.979 casi (24.760 morti)

America

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 4 Maggio, ore 10.00)

- Stati Uniti 1.093.880 casi, 62.406 morti
- Canada 55.572 casi, 3.446 morti
- Messico 20.739 casi, 1.972 morti

Nella tabella seguente, si riporta la situazione nelle varie regioni d'Italia, per la giornata del 4 maggio:

PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute

Regione	AGGIORNAMENTO 04/05/2020 ORE 17.00									
	POSITIVI AL nCoV				DIMESSI/ GUARITI	DECEDUTI	CASI TOTALI	INCREMENTO CASI TOTALI <i>(rispetto al giorno precedente)</i>	TAMPONI	CASI TESTATI
	Ricoverati con sintomi	Terapia intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi						
Lombardia	6.414	532	30.361	37.307	26.504	14.294	78.105	+ 577	418.835	251.661
Piemonte	2.391	161	13.010	15.562	8.874	3.186	27.622	+ 192	176.078	123.801
Emilia Romagna	1.968	199	6.817	8.984	13.525	3.666	26.175	+ 159	200.427	133.329
Veneto	955	101	6.178	7.234	9.611	1.528	18.373	+ 55	383.660	223.968
Toscana	512	107	4.660	5.279	3.441	881	9.601	+ 38	152.447	115.065
Liguria	606	72	2.830	3.508	3.683	1.221	8.412	+ 53	56.092	35.443
Lazio	1.335	95	2.955	4.385	1.938	524	6.847	+ 38	153.293	120.095
Marche	389	44	2.773	3.206	2.225	932	6.363	+ 44	65.398	42.838
Campania	438	24	2.249	2.711	1.421	366	4.498	+ 14	90.543	48.275
Trento	135	17	1.013	1.165	2.663	430	4.258	+ 11	42.061	24.500
Puglia	397	39	2.509	2.945	779	429	4.153	+ 9	67.167	65.789
Sicilia	376	27	1.799	2.202	809	244	3.255	+ 15	87.166	79.336
Friuli V.G.	130	4	916	1.050	1.727	299	3.076	+ 4	75.421	48.250
Abruzzo	301	15	1.521	1.837	831	332	3.000	+ 4	41.108	30.047
Bolzano	103	10	523	636	1.621	284	2.541	+ 5	44.673	20.333
Umbria	56	13	112	181	1.143	70	1.394	0	39.044	27.152
Sardegna	91	9	553	653	545	118	1.317	-2	28.052	24.926
Valle d'Aosta	74	2	34	110	894	139	1.143	+ 1	8.271	6.200
Calabria	93	4	577	674	356	88	1.118	+ 4	39.438	37.390
Basilicata	50	3	120	173	188	25	386	0	14.901	14.455
Molise	9	1	168	178	101	23	301	0	7.328	7.057
TOTALE	16.823	1.479	81.678	99.980	82.879	29.079	211.938	+ 1.221	2.191.403	1.479.910

ATTUALMENTE POSITIVI	99.980
TOTALE GUARITI	82.879
TOTALE DECEDUTI	29.079
CASI TOTALI	211.938

- In Europa

Aggiornamento della situazione per l'UE / SEE e il Regno Unito, al 4 Maggio 2020 alle 10:00

EU/EEA and the UK	Casi	Morti
Spagna	217.466	25264
Italia	210717	28884
Regno Unito	186.599	28446
Germania	163.175	6692
Francia	131287	24895
Belgio	49906	7844
Olanda	40571	5056
Portogallo	25282	1043
Svezia	22317	2679
Irlanda	21506	1303
Austria	15597	598
Polonia	13693	678
Romania	13163	780
Danimarca	9523	484
Norvegia	7809	208
Repubblica Ceca	7781	248
Finlandia	5254	230
Lussemburgo	3824	96
Ungheria	3035	351
Grecia	2626	144
Croazia	2096	79
Islanda	1799	10
Estonia	1700	55
Bulgaria	1618	73
Slovenia	1439	96
Lituania	1410	46
Slovacchia	1408	24
Lettonia	879	16
Cipro	872	20
Malta	477	4
Liechtenstein	83	1
Totale	1.164.912	136.347

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;
- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte>;
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- <https://www.iss.it/>;
- <https://www.who.int/countries/ita/en/>.



**DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 2020, N.30
STUDI EPIDEMIOLOGICI E STATISTICHE
SUL COVID-19**

Nota di approfondimento sui test sierologici: Decreto Legge del 10 Maggio 2020 e Circolare del Ministero della Salute

11 Maggio 2020 – versione 2.0

In data odierna, sulla Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 30 del 10 Maggio 2020 il quale ha come oggetto " Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2".

La tematica di riferimento riguarda i test sierologici per la ricerca di anticorpi IgG e IgM nell'organismo, ai fini di monitorare la diffusione del virus nella popolazione.

Premessa

In data 17 marzo, con il Decreto Legge 18, è stata indetta una gara avente come oggetto la fornitura urgente di kit del tipo CLIA e/o ELISA per la rilevazione di anticorpi neutralizzanti per SARS – CoV–2 (IgG specifiche).

In data 25 Aprile 2020, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Domenico Arcuri, ha reso noto che l'azienda Statunitense, Abbott, vincitrice della gara, avrebbe fornito dall'inizio della "Fase 2", i test sierologici per stimare la percentuale della popolazione Italiana colpita dal Coronavirus. I primi 150 mila Kit a titolo gratuito, con possibile successiva estensione della fornitura di kit, reagenti e consumabili del medesimo tipo, per l'effettuazione di ulteriori 150.000 test.

Abbott ha ricevuto l'autorizzazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti e ha ottenuto il marchio CE, ai sensi della Direttiva IVD (98/79/CE), per il test sierologico di laboratorio per la rilevazione dell'anticorpo IgG.

DECRETO LEGGE n. 30 del 10 Maggio 2020

Con l'approvazione del decreto-legge, si dà inizio all' indagine epidemiologica, su un campione di 150 mila persone, al fine di tracciare una mappa conoscitiva della diffusione del virus sui casi individuali e di comunità, e servirà per capire quante persone si sono ammalate e la diffusione del virus per area geografica e per età.

Nel decreto vengono definiti i criteri di **Indagine di siero prevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT.**

Considerata la necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione , è **autorizzato il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica**, nell'ambito di **un'indagine di siero prevalenza condotta** congiuntamente dai competenti uffici del **Ministero della Salute** e dall'Istituto nazionale di statistica (**ISTAT**), in qualità di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza.

L'indagine sarà svolta nel rispetto di quanto stabilito dal protocollo approvato dal Comitato tecnico scientifico costituito presso la Protezione civile, nonché nel rispetto delle pertinenti Regole deontologiche allegata al Codice per la protezione dei dati personali.

Per l'esclusivo svolgimento dell'indagine basata sull'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli individui rientranti nei campioni, **i soggetti si avvalgono di un'apposita piattaforma tecnologica istituita presso il Ministero della Salute.**

L'ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico **individua**, tramite i propri registri statistici, **unità economiche, luoghi e tematico del lavoro, uno o più campioni casuali di individui, che saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche, rilevati in base: alla regione, per classi di età, genere, settore di attività economica.**

L'ISTAT trasmette alla piattaforma, con modalità sicure, i **dati anagrafici** e il **codice fiscale degli individui rientranti nei campioni** nonché degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o dell'affidatario dei minori d'età rientranti nei medesimi campioni.

Una volta acquisiti i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni tramite la piattaforma, **le regioni e le province autonome**, avvalendosi delle anagrafi degli assistiti, **comunicano con modalità sicure ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei campioni, affinché li informino dell'indagine in corso.**

La Croce Rossa Italiana verifica **telefonticamente** la **disponibilità dei singoli** all'effettuazione delle analisi sierologiche, **fissando l'appuntamento per il prelievo**, rivolgendo loro uno **specifico questionario predisposto dall'ISTAT**. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e consultabili sui siti istituzionali del Ministero della salute e dell'ISTAT.

I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo **vengono analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome, che comunicano i risultati delle analisi svolte all'interessato.**

I campioni raccolti sono consegnati, a cura della Croce Rossa Italiana, **alla banca biologica dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive «L. Spallanzani»**, nel rispetto delle Linee Guida per l'istituzione e l'accreditamento delle biobanche, prodotte dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie.

Il trattamento dei campioni e dei relativi dati è effettuato per esclusive finalità di ricerca scientifica sul SARS-COV-2 individuate dal protocollo, nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati raccolti nella banca biologica è il Ministero della Salute e l'accesso ai dati da parte di altri soggetti, per le predette finalità di ricerca, è consentito esclusivamente nell'ambito di progetti di ricerca congiunti con il medesimo Ministero.

I campioni sono conservati per le finalità presso la predetta banca biologica per un periodo non superiore a cinque anni.

I dati raccolti nell'ambito dell'indagine, privi di identificativi diretti, possono essere comunicati, per finalità scientifiche, ai soggetti nonché agli ulteriori soggetti individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente dell'ISTAT, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e previa stipula di appositi protocolli di ricerca da parte dei soggetti.

L'Istituto Superiore di Sanità può trattare i dati raccolti nell'ambito dell'indagine per finalità di ricerca scientifica.

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE

In data 9 maggio è stata pubblicata una **Circolare da parte del Ministero della Salute** sulla tematica Test di screening e diagnostici. Viene ribadito che i test sierologici sono utili nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale in quanto:

- a) sono uno strumento importante per stimare la diffusione dell'infezione in una comunità;

- b) la sierologia può evidenziare l'avvenuta esposizione al virus;
- c) i metodi sierologici possono essere utili per l'identificazione dell'infezione da SARS-CoV-2 in individui asintomatici o con sintomatologia lieve o moderata che si presentino tardi alla osservazione clinica;
- d) i metodi sierologici possono essere utili per più compiutamente definire il tasso di letalità dell'infezione virale rispetto al numero di pazienti contagiati da SARS-CoV-2.

Ricordiamo che, viste le varie pubblicazioni sul tema da parte dell'ECDC (*European Centre for Disease Prevention and Control*), un test anticorpale positivo indica se la persona è stata infettata da SARS-CoV-2.

- Se il test riproduce gli anticorpi IgM positivi significa che l'infezione è recente;
- Se sono presenti gli anticorpi IgM negativi e IgG positivi significa che l'infezione è passata,
- MA NON INDICA:
 - se gli anticorpi sono neutralizzanti,
 - se una persona è protetta e per quanto tempo,
 - se la persona è guarita.

La qualità e l'affidabilità del test dipendono in particolare dalle due caratteristiche di specificità e sensibilità: infatti è **fortemente raccomandato l'utilizzo di test del tipo CLIA e/o ELISA** che abbiano una *specificità non inferiore al 95%* e una *sensibilità non inferiore al 90%*, al fine di ridurre il numero di risultati falsi positivi e falsi negativi.

Conclusioni

Sebbene i test abbiano tutti i vantaggi succitati, le attuali conoscenze scientifiche sono però lacunose in quanto non permettono di fornire informazioni sulla presenza di anticorpi neutralizzanti in grado di proteggere dall'infezione e malattia e sulla persistenza degli anticorpi lungo termine.

L'OMS evidenzia che, per l'utilizzo dei test sierologici nell'attività, sono necessarie ulteriori evidenze sulle loro performance e utilità operativa. In particolare, **i test basati sull'identificazione di anticorpi IgM e IgG** specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, secondo il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico, **non possono, allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei.**

Ciò detto, la presenza del test sierologico positivo non garantisce che il soggetto sia immune e, per quanto resterà protetto in caso di reinfezione.

Tuttavia lo scopo dei test sierologici è capire il livello di diffusione del coronavirus nel Paese, verificare se il paziente sia venuto in contatto con il virus ed abbia sviluppato una risposta anticorpale.

Infine, va ricordato che i risultati delle indagini dovranno essere sempre comunicati al proprio medico curante e al medico competente.



**DPCM 12 MAGGIO 2020
LINEE GUIDA PER I SETTORI DELLA
BALNEAZIONE E RISTORAZIONE**

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto Coronavirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

In data odierna sono stati pubblicati sul sito [INAIL](#), due documenti tecnici per la FASE 2, elaborati dall'ISS e INAIL, riferibili ai settori della **BALNEAZIONE e della **RISTORAZIONE**.**

BALNEAZIONE

Con la graduale ripresa delle attività, e in vista della stagione estiva, l'Inail e l'ISS hanno redatto un documento tecnico, approvato dal Comitato tecnico scientifico, relativo al settore della balneazione.

Il documento è strutturato in due parti: una prima parte generale relativa all'analisi del settore della balneazione, con particolare riferimento alle concessioni marittime per Regione e ai comuni costieri con maggiore occupazione di spiagge in concessione; una seconda parte evidenzia le ipotesi di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l'utenza per il contenimento della diffusione del contagio nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia.

Misure di sistema

Premesso che le aree costiere destinate alla balneazione sono molto differenti tra loro e che le singole spiagge possono essere rocciose, sabbiose o miste e attrezzate o libere, risulta difficile definire un indicatore unico applicabile in ogni contesto per permettere l'accesso alla spiaggia ad un numero massimo di persone contingentandone gli ingressi.

È stato quindi consigliata, per le aree balneabili, l'adozione da parte delle autorità locali di **specifici piani** che permettano di prevenire l'affollamento delle spiagge, anche tramite **l'utilizzo di tecnologie innovative**, coinvolgendo tutti gli attori istituzionali e del mondo produttivo.

L'accesso a spiagge libere di grande attrazione potrebbe essere organizzato adottando un piano integrato che tenga conto della determinazione del numero di accoglienza massima possibile e che preveda un accesso regolamentato tramite **prenotazione online**. Inoltre, la mobilità connessa dovrà essere efficacemente valutata e adattata ai flussi determinati.

Misure organizzative

Il layout della spiaggia dovrà tenere conto di seguenti criteri al fine di mantenere il distanziamento sociale in tutte le attività balneari sia in acqua che sull'arenile.

A) Accoglienza

- **Prenotazione dell'utenza**, anche per fasce orarie, **preferibilmente obbligatoria**, al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti, e conseguente registrazione degli utenti, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi.
- Sono preferibili **pagamenti veloci** attraverso card contactless o con carte prepagate o attraverso portali/app web in fase di prenotazione al fine di evitare code o assembramenti alle casse.
- **I percorsi di entrata e uscita** dovrebbero, ove possibile, essere **differenziati** utilizzando **una chiara segnaletica** per indirizzare l'utenza nella giusta direzione.

B) Zona ombreggio e solarium

La zona ombreggio dovrà essere organizzata garantendo **adeguati spazi** così da rendere agevole passaggio e distanziamento fra i bagnanti e i passanti e prevedendo percorsi di transito differenziati per direzione e minimizzando gli incontri fra gli utenti.

Il layout deve tenere in considerazione i seguenti criteri:

1. La numerazione delle postazioni/ombrelloni e la registrazione per ogni postazione degli utenti, stagionali e giornalieri, per quantificare la capacità dei servizi erogabili.
2. Per chi soggiorna più giorni nel medesimo stabilimento, l'assegnazione degli ombrelloni e dell'attrezzatura a corredo dovrebbe essere la medesima. In ogni caso è necessaria l'igienizzazione delle superfici prima dell'assegnazione della stessa attrezzatura ad un altro utente anche nella stessa giornata.
3. L'individuazione di modalità di transito da e verso le postazioni/ombrelloni e stazionamento/movimento sulla battigia.
4. L'accompagnamento alla zona ombreggio da parte di personale dello stabilimento adeguatamente formato, che informi la clientela sulle misure da rispettare.
5. Le zone dedicate ai servizi e le misure da seguire dovranno essere facilmente identificabili.
6. Devono essere presenti e ben visibili le procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo per evitare l'assembramento degli utenti presenti nei locali dello stabilimento.
7. Devono essere delimitate le aree relative agli assistenti alla balneazione

La ridefinizione del layout degli spazi

È necessario rispettare le seguenti distanze:

1. **La distanza minima tra le file degli ombrelloni pari a 5 metri.**
2. **La distanza minima tra gli ombrelloni della stessa fila pari a 4,5 metri.**

Le **attrezzature complementari** assegnate in dotazione all'ombrellone (*lettino, sdraio, sedia*) dovranno essere **fornite in quantità limitata** al fine di garantire un distanziamento rispetto alle attrezzature dell'ombrellone contiguo di almeno 2 metri.

Le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o coabitante.

Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraie) ove non allocate nel posto ombrellone, dovrà essere garantita la distanza minima di 2 metri l'una dall'altra.

C) Servizi e spazi complementari

Cabine: è vietato l'uso promiscuo ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che condividano la medesima unità abitativa o recettiva prevedendo un'adeguata igienizzazione fra un utente e il successivo.

Sono **vietate le attività ludico-sportive e giochi di gruppo** (aree giochi, feste/eventi) per evitare assembramenti.

Per le *piscine presenti all'interno dello stabilimento balneare*, occorrerà inibirne l'accesso e l'utilizzo.

Per la **fruizione di servizi igienici e docce** va rispettato il distanziamento sociale di almeno 2 metri, a meno che non siano previste barriere separatorie fra le postazioni.

Deve essere garantita vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini in tutte le circostanze.

Nel complesso, **evitare promiscuità nell'uso di qualsiasi attrezzatura da spiaggia**, possibilmente procedendo all'identificazione univoca di ogni attrezzatura.

Le attività svolte in mare aperto (*wind-surf, attività subacquea, balneazione da natanti*) non presentano a priori rischi significativi rispetto a COVID-19, fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale (e delle operazioni di vestizione/svestizione nel caso di attività subacquea), nonché **la sanificazione delle attrezzature ad uso promiscuo** (*erogatori subacquei, attrezzature quali boma e albero del windsurf*).

Misure igienico sanitarie

Gli **utenti** devono **indossare la mascherina al momento dell'arrivo**, fino al raggiungimento della postazione assegnata e analogamente all'uscita dallo stabilimento.

Vanno **installati dispenser per l'igiene delle mani** a disposizione dei bagnanti in luoghi facilmente accessibili nelle diverse aree dello stabilimento.

La **pulizia deve essere almeno giornaliera**, con i comuni detergenti delle varie superfici e arredi di cabine e aree comuni.

Sanificazione regolare e frequente di attrezzature (sedie, sdraio, lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti), materiali, oggetti e servizi igienici, limitando l'utilizzo di strutture (cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra un utilizzo e l'altro.

Pulizia dei servizi igienici più volte durante la giornata e disinfezione a fine giornata, dopo la chiusura; all'interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia.

Le docce devono essere previste all'aperto, con garanzia di una frequente pulizia e disinfezione a fine giornata.

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

Personale eventualmente dedicato ad attività amministrative in presenza di spazi comuni:

è necessario indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass).

Personale addetto alla cassa:

dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass).

Personale addetto alle attività di allestimento/rimozione di ombrelloni/sdraio:

deve utilizzare obbligatoriamente guanti in nitrile seguendo scrupolosamente le procedure di vestizione/svestizione ed attenersi scrupolosamente alle procedure per la corretta pulizia delle mani evitando il contatto diretto con le superfici dell'attrezzatura.

Personale che svolge l'attività di salvamento in mare ("bagnino") o di primo soccorso nei confronti dell'utenza:

ogni volta che viene eseguita la rianimazione cardiopolmonare (RCP) su un adulto, si raccomanda di valutare il respiro soltanto guardando il torace della vittima alla ricerca di attività respiratoria normale, ma senza avvicinare il proprio volto a quello della vittima e di eseguire le sole compressioni (senza ventilazioni).

Se disponibile un DAE, è necessario utilizzarlo seguendo la procedura standard di defibrillazione meccanica. Si raccomanda di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI).

Al termine della RCP, il soccorritore deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o con gel per le mani a base di alcool, lavare gli indumenti appena possibile e prendere contatto con le autorità sanitarie per ulteriori suggerimenti.

RISTORAZIONE

Con la graduale ripresa delle attività, l'Inail e l'ISS hanno redatto un documento tecnico, approvato dal Comitato tecnico scientifico, che prende in considerazione le specificità e le modalità di organizzazione del lavoro nel settore della ristorazione, nonché le particolari criticità di gestione del rischio.

Il documento è strutturato in due parti: una prima parte generale relativa all'analisi di contesto del settore ristorazione, mentre la seconda focalizzata sulle ipotesi di misure di carattere generale, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché su semplici regole per l'utenza per il contenimento della diffusione del contagio.

Misure di carattere generale

Di base, il settore della ristorazione deve rispettare obbligatoriamente sia specifiche norme di igiene e di igiene degli alimenti, ma anche procedure specifiche (HACCP) e, in presenza di lavoratori le relative norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, come definiti dal D. Lgs 81/08.

Misure organizzative, di prevenzione e protezione

Ad oggi, non è presente una normativa specifica relativa all'organizzazione dei locali addetti alla ristorazione e sulla tematica del distanziamento sociale.

In questo momento di ripresa delle attività, successiva alla fase di *lock-down*, si rende necessario predisporre delle linee guida sui temi succitati per assicurare la tutela della salute dei lavoratori e dell'utenza.

Distanziamento sociale

Il distanziamento sociale assume un aspetto di grande importanza in quanto, durante il servizio, non è possibile l'uso di mascherine da parte dei clienti e lo stazionamento protratto degli stessi possa potenzialmente contaminare, nel caso di caso di soggetti infetti da SARS-COV-2, superfici come, ad esempio, stoviglie e posate.

Ricambio di aria naturale e ventilazione dei locali

Si raccomanda di effettuare costantemente il ricambio di aria naturale e la ventilazione dei locali confinati soprattutto dei servizi igienici privi di possibilità di areazione naturale.

La ridefinizione del layout dei locali

Il **layout dei locali** deve provvedere una rimodulazione dei tavoli e dei posti a sedere, garantendo il **distanziamento fra i tavoli** – anche in considerazione dello spazio di movimento del personale – **non inferiore a 2 metri** e garantendo tra i clienti durante il pasto, una distanza in grado di evitare la trasmissione di *droplets* e per contatto tra persone, anche inclusa la trasmissione indiretta tramite stoviglie, posaterie, anche mediante specifiche misure di contenimento e mitigazione.

Le sedute dovranno essere disposte in maniera da garantire un distanziamento fra gli utenti adeguato.

Deve essere definito un **limite massimo di capienza** predeterminato che preveda **uno spazio di norma non inferiore a 4 metri quadrati per ciascun cliente**, o in alternativa la possibilità di adozioni di misure organizzative consigliate come le **barriere divisorie**.

Per accedere ai locali è necessario prenotare in anticipo al fine di prevenire assembramenti di persone in attesa fuori dal locale.

Devono essere **eliminati modalità di servizio a buffet**.

Al fine di mitigare i rischi connessi con il contatto da superfici si consiglia di **proiettare il menù direttamente su appositi monitor o lavagne**; devono essere **consultabili via app e siti o portali**; **in alternativa il menù del giorno possono essere stampati su fogli monouso**.

Gli **utenti dovranno indossare la mascherina** prima di accedere ai locali mensa o successivamente alla fruizione del pasto al tavolo per effettuare il pagamento, per gli spostamenti e per spostarsi verso i servizi igienici.

Si raccomanda fortemente di **rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale** posizionati in più punti della sala mensa e in vari contesti tra cui all'ingresso dei servizi igienici, i quali dovranno essere igienizzati frequentemente.

Si rammenta che **al termine di ogni servizio al tavolo dovranno essere adottate le misure di igienizzazione dei tavoli e delle saliere, oliere, acetiere**.

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

Il personale deve essere informato non solo in relazione alle caratteristiche generali del rischio da SARS-CoV-2, ma anche rispetto a specifiche norme igieniche da rispettare nonché al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Personale di cucina e Personale addetto al servizio ai tavoli, ove presente:

Dovrà indossare la mascherina chirurgica e guanti in nitrile in tutte le attività in cui ciò sia possibile.

Dovranno provvedere ad una corretta e frequente igiene delle mani, con lavaggio tramite acqua e sapone o apposite soluzioni idroalcoliche.

Personale addetto alla cassa e personale dedicato ad attività amministrative, se presente:

dovrà indossare la mascherina chirurgica in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento di almeno un metro e prevedendo la soluzione di barriere di separazione (come il separatore in plexiglass).

Si consiglia fortemente l'areazione naturale dei locali tramite l'apertura di porte e finestre.

Se presente l'impianto di condizionamento, eliminare totalmente il ricircolo dell'aria come da disposizione dell'ISS.

Disinfettare adeguatamente i locali quali spogliatoi e servizi igienici.

In data 11 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale **un Decreto Legge** il quale ha come oggetto Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.

Per approfondimenti, si veda il bollettino del giorno 11.05.20.

In data 9 maggio è stata pubblicata **una Circolare** da parte del Ministero della Salute sulla tematica Test di screening e diagnostici.

Per approfondimenti, si veda il bollettino del giorno 11.05.20.

A partire dalla giornata del 4 maggio sono entrate in vigore le disposizioni del nuovo DPCM per la FASE 2, già annunciate dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella serata del 26 Aprile.

Esse saranno valide fino al 18 maggio.

Durante la conferenza sono state definite anche le date per l'apertura di altre attività:

- Dal 18 maggio: Commercio al dettaglio, musei, biblioteche; Sporti di gruppo.
- Dal 1° giugno: Bar, ristoranti, centri massaggi, parrucchieri e centri estetici.

Ciononostante, alcune regioni d'Italia, con le varie ordinanze potrebbero anticiparne l'apertura. Si vedano nella parte relativa alle Ordinanze regionali.

Di seguito, riassumiamo le attività permesse:

- **Manifattura:** ripartono la manifattura, le costruzioni, il commercio all'ingrosso legato ai settori in attività.
- **Ristorazione:** bar e ristoranti potranno riprendere l'attività solo con la consegna a domicilio o con l'asporto.
- **Commercio:** restano sospese le attività commerciali al dettaglio diverse da quelle già autorizzate (alimentari, igiene della persona, edicole, farmacie e parafarmacie, tabaccai, librerie, negozi di vestiti per bambini e neonati, fiori e piante, etc. e molto presto anche negozi di biciclette).
- **Visite a parenti:** saranno consentite visite "per incontrare i congiunti", pur rimanendo il divieto di assembramenti. Per congiunti si intende "i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)". Sono esclusi gli amici.
- **No fuori regione:** gli spostamenti per i motivi consentiti sono permessi solo nella stessa regione di residenza.
- **Seconde case:** non è consentito recarsi nella seconda casa. Lo è solo se si devono fare interventi necessari di manutenzione, ma comunque solo se esse sono nella stessa regione di residenza.

- **Fuori sede:** studenti o lavoratori fuorisede, rimasti nelle città di studio o di lavoro, possono rientrare "presso il proprio domicilio, abitazione o residenza": ma da lì non potranno poi tornare nella regione da cui sono partiti.
- **Trasporti pubblici:** i mezzi pubblici saranno uno dei punti critici della ripartenza. Le regioni hanno il compito di indicare norme per assicurare il loro funzionamento nel rispetto del distanziamento. Ci saranno parametri di riempimento dei mezzi mentre per gli utenti ci sarà l'obbligo di mascherina e in alcune regioni di guanti monouso.
- **Parchi:** vengono riaperti al pubblico, i parchi e i giardini, non le aree gioco per i bimbi, ma va mantenuto il distanziamento.
- **Attività motoria:** viene rimosso il limite della "prossimità alla propria abitazione". Sono così consentiti gli spostamenti, con mezzi pubblici o privati, per recarsi in un'area o un playground dove praticare jogging o altre attività motorie o sportive.
- **Sport individuale:** sono permessi gli allenamenti a porte chiuse per gli sport individuali, per atleti (professionisti e non) dichiarati di interesse nazionale dal Coni. Il Viminale chiarisce che sono da intendersi permessi anche gli allenamenti individuali "in spazi pubblici o privati" di atleti di sport di squadra.
- **Università:** gli Atenei possono svolgere esami e sessioni per tesi di laurea in presenza, mantenendo le condizioni di distanziamento; si anche a laboratori e tirocini.
- **Funerali e cimiteri:** sono consentiti i funerali, ma con un massimo di 15 persone e obbligo di mascherine, e la visita nei cimiteri ma restano per ora vietate le messe.

Ricordiamo che in allegato al DPCM, sono presenti vari protocolli tra cui il nuovo Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, pubblicato già in data 24 Aprile: [la mancata attuazione dei protocolli che non assicurano adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.](#)

OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINE

- Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
- Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
- L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico

1. Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
2. Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app
3. Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone
4. Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro
5. Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti
6. Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente
7. Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso
8. Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca

È stato inoltre pubblicato in data 27.04, sul sito dell'INAIL, **un documento tecnico** che fornisce **un'ipotesi di rimodulazione** delle misure contenitive mirate a tutelare la sicurezza di milioni di persone che si muoveranno su treni, metro, bus e tram, per raggiungere i luoghi di lavoro, con l'emergenza sanitaria ancora in corso.

È stata pubblicata in data 29.04 dal Ministero **una circolare** la quale ha come oggetto **Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.**

È stata pubblicata in data 30.04 dal Ministro della Salute **un decreto ministeriale** con cui vengono definiti i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario per l'evoluzione della situazione epidemiologica. L'allentamento del lock-down può aver luogo solo ove sia assicurato uno stretto monitoraggio dell'andamento della trasmissione del virus sul territorio nazionale.

Per classificare il rischio sanitario sono stati individuati alcuni indicatori con valori di soglia e di allerta che dovranno essere monitorati a livello nazionale, regionale e locale: indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio; indicatori di processo e sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti; indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari.

NUOVA AUTODICHIARAZIONE scaricabile al seguente link:

<https://www.interno.gov.it/it/notizie/covid-19-line-modello-autodichiarazione-spostamenti-dal-4-maggio>

Le ordinanze Regionali ad oggi vigenti, sono state riportate nei precedenti bollettini.

Di seguito la tabella con le ordinanze e il link diretto al sito istituzionale per prenderne visione.

<u>Regione-Ordinanza</u>
<u>Lombardia – Ordinanza n. 539 del 3 maggio , ORDINANZA n. 541 del 7 maggio 2020</u>
<u>Piemonte – Ordinanza n.50 del 2 maggio 2020</u>
<u>Valle d’Aosta – Decreti ordinanze</u>
<u>Liguria- Ordinanza n. 25 del 3 maggio 2020; Ordinanza n.28 del 10 maggio 2020</u>
<u>Veneto – Ordinanza n. 46 del 4 maggio</u>
<u>Friuli Venezia Giulia - Ordinanza n.12 del 3 maggio 2020</u>
<u>Provincia di Trento - Indicazioni operative, Ordinanza 8 maggio 2020, Ordinanza 11 maggio, Protocollo COMMERCIO 08052020, Protocollo RISTORAZIONE E PUBBLICI SERVIZI 08052020</u>
<u>Provincia di Bolzano- coronavirus documenti</u>
<u>Emilia Romagna – Ordinanza n. 74 del 30 aprile 2020 ; Ordinanza n. 75 del 06 maggio 2020</u>
<u>Umbria- Ordinanza n.22 del 30 aprile 2020 ; ORDINANZA n.23 del 8 maggio 2020</u>
<u>Abruzzo – Ordinanze circolari comunicazioni</u>
<u>Marche – Salute Coronavirus Ordinanze e disposizioni</u>
<u>Molise - Ordinanze</u>
<u>Lazio – Ordinanza n. 56 Z00038 del 2 maggio; Ordinanza n. 60 del 08 maggio 2020</u>
<u>Toscana - Ordinanza del Presidente n.48 del 03-05-2020 - Delibera n.595 del 11 maggio 2020</u>
<u>Puglia -Ordinanza n.226 del 7 maggio 2020</u>
<u>Basilicata -Ordinanze regione</u>
<u>Calabria - provvedimenti/ordinanze/</u>
<u>Campania - Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020, Ordinanza n.44 del 4 maggio 2020 ; Ordinanza n. 45 del 8 maggio 2020, Ordinanza n. 46 del 9-maggio 2020</u>
<u>Sicilia – Ordinanza n.18 del 30 Aprile 2020 , Circolare n. 12-02052020</u>
<u>Sardegna – Ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020; Ordinanza n.21 del 3 maggio 2020</u>

Quali sono le novità ad oggi emanate?

Regione	Ordinanza	Provvedimento
Toscana	Delibera n.595 dell'11 maggio 2020	<p>Con Delibera n.595 del 11 maggio 2020, la Regione Toscana ha modificato le modalità di inoltro del Protocollo.</p> <p>Con le nuove disposizioni l'inoltro può essere fatto con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compilazione on line sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari, - trasmissione tramite e-mail all'indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it, <p>compilando, per l'attività di competenza, lo specifico allegato alla presente mail. In tal caso alla mail dovrà essere allegato, oltre al protocollo (l'allegato), la copia del documento di identità in corso di validità del firmatario del protocollo; farà fede per la dimostrazione dell'avvenuta trasmissione, la copia della mail di trasmissione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono accettati protocolli trasmessi con PEC.
Emilia Romagna	Ordinanza n. 75 del 06/05/2020	<p>Ordinanza valida a partire dal 7 maggio:</p> <p>Spostamenti in ambito regionale, non più solo provinciale, e possibili anche insieme a persone conviventi.</p> <p>Novità anche sull'attività sportiva, permessa in strutture e circoli sportivi purché in spazi all'aperto e senza contatto fra gli atleti. Ammesse anche le attività sportive acquatiche individuali, con l'accesso agli specchi d'acqua che potrà avvenire secondo modalità fissate dalle singole amministrazioni comunali.</p> <p>Spostamenti</p> <p>Gli spostamenti per raggiungere le seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni o velivoli di proprietà per attività di manutenzione e riparazione, vengono dunque consentiti nell'intero territorio regionale e non più solo in quello provinciale. Per tutti, resta l'obbligo di rientro in giornata.</p> <p>La possibilità di muoversi in ambito regionale viene estesa anche agli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o di necessità, come fare la spesa, quelle cioè indicate nel Decreto della Presidenza del Consiglio del 26 aprile (articoli 1, lettera a).</p> <p>Così come potranno avvenire in ambito regionale gli spostamenti per svolgere individualmente attività sportiva o motoria all'aperto (come per esempio ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l'arco, equitazione), sempre rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.</p> <p>Inoltre, le visite ai congiunti e la stessa attività motoria e sportiva - oltre che gli stessi spostamenti per arrivare alle seconde case, camper e roulotte, imbarcazioni e velivoli di proprietà, sempre e solo per le attività consentite – potranno avvenire anche insieme a persone conviventi, non solo individualmente.</p>

		<p>Strutture e circoli sportivi</p> <p>L'ordinanza stabilisce poi che l'attività sportiva sia consentita anche all'interno di strutture e circoli sportivi se svolta in spazi all'aperto, purché consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti (un esempio su tutti, il tennis in campi appunto all'aperto). Viene però specificato che resta sospesa ogni altra attività collegata all'utilizzo delle strutture in questione compreso quello di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti.</p> <p>Attività sportive acquatiche individuali</p> <p>E' poi stabilito che l'accesso agli specchi d'acqua per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche individuali può avere luogo esclusivamente secondo specifiche modalità definite dalle singole amministrazioni comunali.</p>
Lombardia	ORDINANZA N. 541 del 07/05/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le attività sportive individuali all'aria aperta possono essere consentite nell'ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, subordinatamente all'osservanza delle misure. 2. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all'aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici. 3. I suddetti gestori, oltre garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l'organizzazione di percorsi idonei e l'adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti). 4. E' fatto salvo quanto previsto dall'Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 e in particolare dal punto 1.1 dell'art. 1 sull'utilizzo della mascherina e di altre protezioni individuali. <p>Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data dell'8 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.</p>
Abruzzo	Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020	Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper.: Riapertura dal 18 maggio
Puglia	Ordinanza n.226 del 7 maggio 2020	La nuova ordinanza prevede l'apertura dei centri estetici, di bellezza, inclusi i saloni di acconciatura, con efficacia dal 18 maggio 2020 sino al 01 giugno 2020.
Liguria	Ordinanza n. 28 del 10 maggio 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Si autorizzano gli accessi alle attività commerciali che riapriranno il prossimo lunedì 18 maggio per interventi di manutenzione, sanificazione, consegne magazzino, predisposizione delle attività per adeguarsi alle linee guida Inail, nel rispetto del distanziamento sociale

		<ul style="list-style-type: none"> • È consentito il commercio al dettaglio di articoli sportivi, attrezzi da pesca, articoli da campeggio e biciclette • Sono consentiti all'interno del territorio regionale gli spostamenti per necessità anche in compagnia di coresidenti, con obbligo di rientro in giornata • È consentita la riapertura di residenze turistico alberghiere, locande e alberghi diffusi (ricomprese tra le strutture ricettive alberghiere al pari degli alberghi) e di affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze • Sono consentite le attività motorie che si svolgono tipicamente all'aperto, esclusivamente in forma individuale e sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio regionale per svolgerle
Campania	ORDINANZA n.45 del 08/05/2020	<p>A decorrere dall'11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020:</p> <p>È consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale – e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari- nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento recante le Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari.</p> <p>È consentito svolgere attività sportiva individuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle ore 5,30 alle ore 8,30 sui lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico, a meno che non siano destinati dai Comuni all'esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual caso è consentito senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali; - senza limiti di orario nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, ma con obbligo di interrompere l'attività in caso di presenza ovvero di afflusso di persone in misura tale da determinare rischi di assembramento. <p>È fatto, in ogni caso, obbligo di rispetto della distanza minima di due metri da qualsiasi altra persona, tranne che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente e di uso della mascherina per le attività per le quali detto uso sia compatibile. Per le altre, è comunque fatto obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.</p>
Piemonte	Avviso dal sito	<p>È stato aggiornato l'elenco dei laboratori analisi privati.</p> <p>L'Assessorato regionale alla Sanità del Piemonte ha aggiornato l'elenco dei laboratori di analisi privati, consultabile al seguente link https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-05/elenco_laboratori_diagnostici_privati_7_maggio_2020_bis.pdf, autorizzati all'esercizio dell'attività e dove è possibile rivolgersi privatamente anche per svolgere eventuali test sierologici a totale a carico del cittadino.</p>
Emilia Romagna	Avviso dal sito	<p>Test Sierologici:</p> <p>Confermato il no al fai da te per i privati cittadini, che potranno sottoporsi al test solo con prescrizione medica e a pagamento; a carico del sistema sanitario rimane invece il costo dell'eventuale tampone di verifica di positività.</p> <p>Per le imprese, il Piano conferma la massima semplificazione burocratica.</p>

	<p>I datori di lavoro che volontariamente decidono di effettuare lo screening sierologico sui propri dipendenti (ad oggi 600 le aziende che hanno fatto richiesta), devono semplicemente comunicare alla Regione l'avvio del programma, indicando il laboratorio scelto tra quelli autorizzati;</p> <p>la lista è costantemente aggiornata nella pagina specifica consultabile al seguente link, http://salute.regione.emilia-romagna.it/tutto-sul-coronavirus/test-sierologici/faq.</p> <p>Chi ha già fatto domanda, non deve fare ulteriori comunicazioni, se ha già individuato come riferimento un laboratorio autorizzato.</p> <p>In questo caso, considerando la volontarietà dei programmi di screening nell'esercizio della loro responsabilità d'impresa, nonché a supporto del riavvio delle attività, i datori di lavoro si fanno carico di tutti i costi, compreso l'eventuale tampone.</p> <p>Infine, sotto il profilo tecnico il Piano stabilisce che la verifica dello stato immunitario possa essere condotta con una sola delle due tipologie presenti, test sierologico rapido (pungidito) o test sierologico standard (con prelievo venoso), senza la necessità di conferma con secondo test.</p>
--	--

Numeri di Emergenza.

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie **e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.**

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Basilicata: 800 99 66 88**
- **Calabria: 800 76 76 76**
- **Campania: 800 90 96 99**
- **Emilia-Romagna: 800 033 033**
- **Friuli Venezia Giulia: 800 500 300**

- Lazio: 800 11 88 00
- Liguria: 800 938 883
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16 e il sabato dalle ore 9 alle 12
- Lombardia: 800 89 45 45
- Marche: 800 93 66 77
- Piemonte:
800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- Provincia autonoma di Trento: 800 867 388
- Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751
- Puglia: 800 713 931
- Sardegna: 800 311 377 (per info sanitarie) oppure 800 894 530 (protezione civile)
- Sicilia: 800 45 87 87
- Toscana: 800 55 60 60
- Umbria: 800 63 63 63
- Val d'Aosta: 800 122 121
- Veneto: 800 462 340

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

- **Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:**
 - ASL n. 1 L'Aquila: 118
 - ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146
 - ASL n. 3 Pescara: 118
 - ASL n. 4 Teramo: 800 090 147
- **Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112**
- Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri:
0874 313000 e 0874 409000.
- **Nel Comune di Piacenza** per informazioni contattare il
0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.
- A Campobasso parte un nuovo servizio sms e whatsapp per informare la cittadinanza in modo più veloce e capillare. È possibile contattare il numero **3791833096**. Il servizio è stato offerto gratuitamente al Comune di Campobasso, per tutta la durata dell'emergenza dalla Planetcall Direct.
- È attivo il numero verde **800 942 425 per i pazienti affetti da diabete** che hanno bisogno di informazioni e supporto in questa situazione di isolamento sociale e difficoltà di accesso a visite e prestazioni ambulatoriali. Un'iniziativa dell'Associazione medici diabetologi (Amd) e della Società italiana di diabetologia (Sid) che mettono a disposizione i loro specialisti per rispondere alle domande dei pazienti. **"I colloqui - scrivono le società scientifiche in una nota - non sono comunque sostitutivi di una visita medica.** Le informazioni fornite nel corso delle telefonate hanno natura puramente

informativa e indicativa e sono di mero supporto per coloro che sentano il bisogno di condividere le proprie azioni e scelte mediche con un diabetologo”.

Si può chiamare il numero verde 800 942 425 dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.

- Oltre all'indagine conoscitiva, una serie di iniziative congiunte vanno ad aggiungersi, in questo momento di emergenza socio-sanitaria da coronavirus (COVID-19), ai servizi già attivi:
telefono Verde Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità: 800 89 69 49 (gratuito e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00)
- **SAIO, servizio di ascolto, informazione e orientamento della Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO: 800 66 25 41** (gratuito e disponibile tutti i giorni come da orari sul sito e inoltre su appuntamento anche in video-consulenza).
- Anche la **Società psicanalitica italiana (Spi)** ha messo a disposizione un **servizio di ascolto e consulenza di psicologia psicanalitica gratuito** per problematiche connesse all'emergenza coronavirus. I Centri psicoanalitici associati alla Spi, presenti su tutto il territorio nazionale (Roma, Milano, Bologna, Genova, Torino, Firenze, Pavia, Padova, Napoli, Palermo) forniranno per il progetto i **nominativi dei professionisti disponibili per l'ascolto tramite telefono o piattaforma di videochiamata, consultabili al seguente link: <https://www.spiweb.it/wp-content/uploads/2020/03/esterni.pdf>**.
- Dal 27 aprile è operativo il **numero verde 800.833.833 per dare supporto psicologico su varie tematiche quali il timore del contagio, le misure di isolamento, la solitudine, i lutti, le incertezze economiche: tutti elementi che possono far nascere attacchi di ansia, stress, paure, disagio. Il numero sarà raggiungibile anche dall'estero al 02.20228733 e saranno previste modalità di accesso anche per i non udenti.**
Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.

Situazione internazionale

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 12 Maggio, ore 10.00)

Globale

- 4.058.252 casi confermati nel mondo dall'inizio dell'epidemia
- 281.736 morti

Cina

- 84.451 casi confermati clinicamente e in laboratorio
- 4.643 morti

Europa

Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 11 Maggio, ore 10.00)

- **1.733.592 casi confermati**
- **156.645 morti**

Primi cinque Paesi per trasmissione locale in Europa

- Spagna 224.390 casi (26.621 morti)
- Russia 221.344 casi (2009 morti)
- Italia 219.814 casi (30.739 morti)*
- Germania 169.575 casi (7.417 morti)
- Regno Unito 219.183 casi (31.855 morti)
- Francia 139.063 casi (26.380 morti)

America

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 12 Maggio, ore 10.00)

- Stati Uniti 1.298.287 casi, 78.652 morti
- Brasile 162.699 casi, 11.123 morti
- Canada 69.156 casi, 4.906 morti
- Messico 35.022 casi, 3.465 morti

Nella tabella seguente, si riporta la situazione nelle varie regioni d'Italia, per la giornata del 12 maggio:

Regione	AGGIORNAMENTO 12/05/2020 ORE 17.00									
	POSITIVI AL eCoV				DIMESSI/ GUARITI	DECEDUTI	CASI TOTALI	INCREMENTO CASI TOTALI <small>(rispetto al giorno precedente)</small>	TAMPONI	CASI TESTATI
	Ricoverati con sintomi	Terapia Intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi						
Lombardia	5.222	322	25.131	30.675	37.133	54.131	82.904	+ 1.033	513.244	305.152
Piemonte	1.900	136	11.148	13.184	12.277	6.519	28.889	+ 113	218.071	149.386
Emilia Romagna	1.184	136	5.281	6.601	16.243	1.089	26.929	+ 53	239.178	153.074
Veneto	395	33	4.764	5.190	13.906	1.086	18.782	+ 41	454.189	253.374
Toscana	307	72	3.462	3.841	5.002	608	9.802	+ 15	184.851	136.285
Liguria	447	85	2.297	2.779	4.783	1.389	8.863	+ 31	70.159	42.200
Lazio	1.258	84	2.931	4.273	3.373	689	7.212	+ 22	185.085	147.010
Marche	230	24	2.954	3.208	2.393	369	6.568	+ 25	79.414	51.176
Campania	414	20	1.443	1.877	3.345	389	4.615	+ 13	121.253	55.406
Trento	80	9	328	417	3.191	469	4.303	+ 8	55.334	33.082
Puglia	314	31	2056	2.421	1.640	499	4.337	+ 20	81.482	57.060
Sicilia	234	15	1.662	1.911	1.373	361	3.343	+ 4	305.017	94.034
Friuli V.G.	96	2	703	801	2.036	312	3.148	+ 10	93.051	58.395
Abruzzo	222	8	1.318	1.548	1.197	299	3.115	+ 8	50.295	35.241
Bolzano	56	7	374	437	1.845	290	2.572	0	50.381	22.731
Umbria	41	4	64	109	1.239	111	1.419	+ 7	49.249	34.207
Sardegna	77	11	418	506	718	129	1.344	+ 1	35.476	31.351
Valle d'Aosta	45	0	59	104	816	149	1.140	+ 2	30.415	7.956
Calabria	55	1	502	558	477	93	1.118	+ 4	48.420	46.533
Basilicata	47	1	92	140	220	37	387	+ 1	19.100	18.408
Molise	13	1	212	226	138	25	186	+ 3	9.381	9.582
TOTALE	12.865	952	67.449	81.266	309.839	30.831	221.216	+ 1.401	1.671.653	1.741.903

ATTUALMENTE POSITIVI	81.266
TOTALE GUARITI	309.839
TOTALE DECEDUTI	30.831
CASI TOTALI	221.216

- **In Europa**

È possibile consultare al seguente link (<https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases>) la situazione Internazionale.

Si riporta, nella tabella seguente, la situazione degli Stati Europei e Regno Unito per la giornata del 12 maggio.

EU/EEA and the UK	Casi	Morti
Spagna	227436	26744
Regno Unito	223060	32065
Italia	219.814	30739
Germania	170508	7533
Francia	139519	26643
Belgio	53449	8707
Olanda	42788	5456
Portogallo	27679	1144
Svezia	26670	3256
Irlanda	23135	1467
Polonia	16326	811
Austria	15874	620
Romania	15588	972
Danimarca	10513	533
Repubblica Ceca	8176	282
Norvegia	8106	224
Finlandia	5984	271
Lussemburgo	3888	101
Ungheria	3313	425
Grecia	2726	151
Croazia	2196	91
Bulgaria	1990	93
Islanda	1801	10
Estonia	1741	61
Lituania	1485	50
Slovenia	1460	102
Slovacchia	1457	26
Lettonia	946	18
Cipro	901	22
Malta	503	5
Liechtenstein	83	1
Totale	1259115	148.623

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;
- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte>;
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- <https://www.iss.it/>;
- <https://www.who.int/countries/ita/en/>.



**DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N.33
DIVISIONE DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI
LIBERI SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DELLA REGIONE**

**NUOVO DPCM 17 MAGGIO 2020
NUOVE APERTURE RISPETTANDO IL
Distanziamento sociale**

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

Gli aggiornamenti normativi

DPCM 17 maggio 2020

La regolamentazione della ripresa delle attività economiche ancora sospese

In questo lungo fine settimana il DPCM del 17 maggio chiude il cerchio delle norme che regolamentano il riavvio di molte attività economiche ancora sospese per l'emergenza COVID: esso riprende i principi che erano già stati fissati con il DL 16 maggio (qui sotto commentato) per quanto riguarda i rapporti tra le competenze dello Stato e delle Regioni. Spetta allo Stato monitorare il quadro generale dell'Emergenza, ma la competenza a definire specifici protocolli per alcune attività economiche passa alla regioni: per quanto riguarda Ristorazione, attività turistiche, strutture ricettive, servizi alla persona, commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche è stata pubblicata una linea guida firmata presso la Conferenza delle Regioni (ed attualmente non siglata dalla Regione Campania).

La linea guida inserisce per la prima volta un passaggio normativo vincolante sulla gestione degli impianti di condizionamento, per i quali non deve essere utilizzata la funzione del ricircolo dell'aria.

Per alcune aziende resta come punto di riferimento normativo generale il Protocollo per la sicurezza firmato da Governo e Parti sociali del 24 aprile 2020, che è di nuovo inserito nel DPCM all'allegato 12.

La norma è in vigore dal 18 maggio fino al 14 giugno.

Decreto Legge 16 maggio 2020, n°33

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge di cui al link Decreto che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, **dal 18 maggio al 31 luglio 2020**, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

SPOSTAMENTI NELLA STESSA REGIONE - A partire dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

SPOSTAMENTI TRA REGIONI DIVERSE - Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO - Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l'estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

DIVIETO DI MOBILITA' PER CHI È IN QUARANTENA - È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge n.19 del 2020.

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI - Resta vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

ATTIVITA' ECONOMICHE PRODUTTIVE E SOCIALI - A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Enti e istituzioni

Delibere Lombardia

Il 12 maggio sono state pubblicate due Delibere della Giunta Regionale:

La DGR n. 3132, avente come oggetto determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della prestazione test molecolare virus SARS-COV-2. Il test molecolare per COVID-19 è classificabile come prestazione avente codice 91.12.1 la cui descrizione deve riportare virus acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS; il tipo di prestazione è riferibile alla lettera Q e il relativo codice di esenzione è il P01; Il costo relativo al test molecolare è pari a 62,89 euro.

La DGR n. 3131 approva il documento "COVID-19: indicazioni in merito ai test sierologici" e rimanda all'Allegato 1, parte integrante del provvedimento. Fatte salve le indicazioni dell'OMS, le quali ribadiscono che i test sierologici non possono sostituire il test diagnostico molecolare su tampone, tuttavia possono fornire dati epidemiologici riguardo la circolazione virale nella popolazione anche lavorativa. Nel testo vengono descritti i passaggi su come effettuare un percorso di screening dei lavoratori, e come comportarsi qualora il test sierologico desse esito positivo.

IL 13 maggio è stata pubblicata l'Ordinanza n. 546 la quale, a partire dal 18 maggio e fino al 31 maggio, impone l'obbligo per il Datore di Lavoro di sottoporre il personale al controllo della temperatura corporea.

Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive

È stato pubblicato il 12 maggio, sul sito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome un documento avente come oggetto "*Emergenza coronavirus: Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*", di cui al link [Fase 2 Linee guida](#) frutto della riflessione e del lavoro proposto dalle

Regioni e dalle Province autonome, redatto al fine di descrivere alcuni passaggi fondamentali per gestire la riapertura in sicurezza di tutte le attività economiche e produttive fino ad ora sospese. Il documento è strutturato in varie sezioni che dettano alcune regole specifiche e giuste indicazioni circa le misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del **contagio, e norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing**.

Documento INAIL per la gestione della fase 2 nei settori della ristorazione

È stato pubblicato in data 12 maggio, sul sito dell'INAIL, un documento tecnico approvato dal Comitato tecnico scientifico, di cui al [link](#) che prende in considerazione le specificità e le modalità di organizzazione del lavoro nel settore della ristorazione, nonché le particolari criticità di gestione del rischio.

Il documento è strutturato in due parti: una prima parte generale relativa all'analisi di contesto del settore ristorazione, mentre la seconda focalizzata sulle ipotesi di misure di carattere generale, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché su semplici regole per l'utenza per il contenimento della diffusione del contagio.

Documento INAIL per la gestione della fase 2 nei settori della balneazione

Con la graduale ripresa delle attività, e in vista della stagione estiva, l'Inail e l'ISS hanno redatto un documento tecnico, di cui al [link](#) approvato dal Comitato tecnico scientifico, relativo al settore della balneazione.

Il documento è strutturato in due parti: una prima parte generale relativa all'analisi del settore della balneazione, con particolare riferimento alle concessioni marittime per Regione e ai comuni costieri con maggiore occupazione di spiagge in concessione; una seconda parte evidenzia le ipotesi di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l'utenza per il contenimento della diffusione del contagio nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia.

Documento INAIL per la gestione della fase 2 nei settori dell'estetica

Il documento tecnico, di cui al [link](#), approvato nella seduta di ieri dal Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Covid-19, contiene l'analisi del rischio contagio per il settore della cura alla persona e fornisce indicazioni sulle misure da adottare per il contenimento della diffusione del virus.

Di seguito la tabella con le ordinanze e il link diretto al sito istituzionale per prenderne visione.

<u>Regione-Ordinanza</u>
Lombardia – DGR 3131 12052020, Ordinanza n. 546 del 13 05 2020 OBBLIGO MISURAZIONE TEMPERATURA, Ordinanza Regione Lombardia n.547 del 17 maggio 2020
Piemonte – Ordinanza n. 58 del 18 maggio
Valle d'Aosta – Ordinanze
Liguria - Ordinanza n. 30 del 18 maggio 2020
Veneto – Ordinanza n. 48 2020 allegato 1, Ordinanza n. 48 2020 allegato 2
Friuli Venezia Giulia – Ordinanza n.14 del 17 maggio, Ordinanza n.15 del 17 maggio
Provincia di Trento - Aggiornamenti e comunicazioni – Protocolli specifici per le attività Produttive

Emilia Romagna – Decreto n. 82 del 17 maggio 2020
Umbria - Ordinanze e documenti
Abruzzo – Ordinanza n. 59 del 14 maggio 2020
Marche – Ordinanze e disposizioni
Molise – Ordinanza n. 31 del 17 maggio
Lazio – Ordinanza n. 64 del 16 maggio 200041
Toscana – Ordinanze varie
Puglia – Ordinanza n. 237 del 17 maggio con allegati
Basilicata – Ordinanza n. 22 del 17 maggio
Calabria – Ordinanza n. 43 del 17 maggio 2020.pdf
Campania – Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020 - Allegati 1-2-3-4
Sicilia – Ordinanza n. 21 del 17 maggio
Sardegna – Ordinanza n. 23 del 17 maggio 2020

Tutte le Regioni, ad eccezione della Campania, seguono le Linee Guida delle Regioni e Province Autonome.

<u>Regione</u>	<u>Provvedimento</u>
<u>Lombardia</u>	<p>L’Ordinanza Regionale n. 547 del 17 maggio 2020 prevede ulteriori specifiche indicazioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la riapertura di musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e molte altre attività commerciali; • la ripresa delle funzioni religiose; • la ripresa delle esperienze formative di tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistono le restrizioni all’esercizio dell’attività; • l’apertura allo svolgimento delle attività di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree attrezzate, anche mediante addestratori e centri cinofili; • consentito lo svolgimento dei censimenti e dei piani di controllo della fauna selvatica, secondo quanto previsto dalla l.r. 26/1993. <p>Dal 18 maggio è possibile spostarsi all’interno del territorio regionale e non è più necessaria l'autocertificazione. Sono inoltre consentiti gli spostamenti verso le seconde case o per raggiungere le proprie imbarcazioni e vengono eliminate le limitazioni alla navigazione lacuale e fluviale.</p> <p>Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In questi casi occorrerà fornire un’autocertificazione.</p>

	<p>L'ordinanza regionale conferma l'obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all'aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.</p> <p>Per i soggetti sottoposti a quarantena resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.</p> <p>Non sono invece consentite le attività, neanche all'aperto, di piscine e palestre.</p> <p>Validità: 18-31 maggio</p> <p>L'Ordinanza Regionale n. 547 prevede, fino al 31 maggio, ulteriori prescrizioni e raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui l'obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all'ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l'app "AllertaLom" compilando il questionario "CercaCovid".</p> <p>La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo sul posto.</p>
<p>Piemonte</p>	<p>La nuova ordinanza emanata valida dal 18 al 24 maggio 2020, dispone: la riapertura di negozi al dettaglio, parrucchieri, centri estetici, studi di tatuaggio e piercing, servizi per gli animali, musei, archivi e biblioteche, altre strutture ricettive ancora chiuse; dal 20 maggio il ritorno nei mercati dei banchi extralimentari; dal 23 maggio la riapertura di bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e le altre attività di somministrazione alimenti. Dal 18 sono anche consentiti gli sport all'aria aperta in forma individuale e l'uso dei rispettivi impianti, centri e siti sportivi purché nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, le lezioni con l'istruttore, l'attivazione di nuovi cantieri di lavoro e la riattivazione di quelli eventualmente sospesi, oltre alla riattivazione dei tirocini extra-curricolari in presenza, purché nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e prevedendo lo smart working dove non possibile garantire il distanziamento.</p>

Numeri di Emergenza.

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a **chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.**

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Basilicata: 800 99 66 88**
- **Calabria: 800 76 76 76**
- **Campania: 800 90 96 99**
- **Emilia-Romagna: 800 033 033**

- Friuli Venezia Giulia: 800 500 300
- Lazio: 800 11 88 00
- Liguria: 800 938 883
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16 e il sabato dalle ore 9 alle 12
- Lombardia: 800 89 45 45
- Marche: 800 93 66 77
- Piemonte:
800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- Provincia autonoma di Trento: 800 867 388
- Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751
- Puglia: 800 713 931
- Sardegna: 800 311 377 (per info sanitarie) oppure 800 894 530 (protezione civile)
- Sicilia: 800 45 87 87
- Toscana: 800 55 60 60
- Umbria: 800 63 63 63
- Val d'Aosta: 800 122 121
- Veneto: 800 462 340

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

- Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:
 - ASL n. 1 L'Aquila: 118
 - ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146
 - ASL n. 3 Pescara: 118
 - ASL n. 4 Teramo: 800 090 147
- Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112
- Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri:
0874 313000 e 0874 409000.
- Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il
0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.
- A Campobasso parte un nuovo servizio sms e whatsapp per informare la cittadinanza in modo più veloce e capillare. È possibile contattare il numero **3791833096**. Il servizio è stato offerto gratuitamente al Comune di Campobasso, per tutta la durata dell'emergenza dalla Planetcall Direct.
- È attivo il numero verde **800 942 425 per i pazienti affetti da diabete** che hanno bisogno di informazioni e supporto in questa situazione di isolamento sociale e difficoltà di accesso a visite e prestazioni ambulatoriali. Un'iniziativa dell'Associazione medici diabetologi (Amd) e della Società italiana di diabetologia (Sid) che mettono a disposizione i loro specialisti per rispondere alle domande dei pazienti. "I colloqui - scrivono le società scientifiche in una nota - **non sono comunque sostitutivi**

di una visita medica. Le **informazioni fornite** nel corso delle telefonate hanno **natura puramente informativa e indicativa e sono di mero supporto** per coloro che sentano il bisogno di condividere le proprie azioni e scelte mediche con un diabetologo”.

Si può chiamare il numero verde 800 942 425 dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.

- Oltre all'indagine conoscitiva, una serie di iniziative congiunte vanno ad aggiungersi, in questo momento di emergenza socio-sanitaria da coronavirus (COVID-19), ai servizi già attivi:
telefono Verde Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità: 800 89 69 49 (gratuito e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00)
- **SAIO, servizio di ascolto, informazione e orientamento della Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO: 800 66 25 41** (gratuito e disponibile tutti i giorni come da orari sul sito e inoltre su appuntamento anche in video-consulenza).
- Anche la **Società psicanalitica italiana (Spi)** ha messo a disposizione un **servizio di ascolto e consulenza di psicologia psicanalitica gratuito** per problematiche connesse all'emergenza coronavirus. I Centri psicoanalitici associati alla Spi, presenti su tutto il territorio nazionale (Roma, Milano, Bologna, Genova, Torino, Firenze, Pavia, Padova, Napoli, Palermo) forniranno per il progetto i **nominativi dei professionisti disponibili per l'ascolto tramite telefono o piattaforma di videochiamata, consultabili al seguente link: <https://www.spiweb.it/wp-content/uploads/2020/03/esterni.pdf>**.
- Dal 27 aprile è operativo il **numero verde 800.833.833 per dare supporto psicologico su varie tematiche quali il timore del contagio, le misure di isolamento, la solitudine, i lutti, le incertezze economiche: tutti elementi che possono far nascere attacchi di ansia, stress, paure, disagio.** Il numero sarà raggiungibile anche dall'estero al **02.20228733** e saranno previste modalità di **accesso anche per i non udenti.**
Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.

Situazione internazionale

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 18 Maggio, ore 9.28)

Globale

- 4.589.529 casi confermati nel mondo dall'inizio dell'epidemia
- 310.391 morti

Cina

- 84.494 casi confermati clinicamente e in laboratorio
- 4.645 morti

Europa

Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 17 Maggio, ore 10.00)

- **1.872.824 casi confermati**

- 165.998 morti

Primi cinque Paesi per trasmissione locale in Europa

- Spagna 230.698 casi (27.563 morti)
- Russia 281.752 casi (2.631 morti)
- Italia 225.435 casi (31.908 morti)
- Germania 174.355 casi (7.914 morti)
- Regno Unito 240.161 casi (34.466 morti)
- Francia 142.291 casi (27.625 morti)

America

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 17 Maggio, ore 9.28)

- Stati Uniti 1.432.265 casi, 87.180 morti
- Brasile 233.142 casi, 15.633 morti
- Canada 76.204 casi, 5.702 morti
- Messico 47.144 casi, 5.045 morti

Nella tabella seguente, si riporta la situazione nelle varie regioni d'Italia, per la giornata del 18 maggio:

Regione	AGGIORNAMENTO 18/05/2020 ORE 17.00									
	POSITIVI AL nCoV				DIMESSI/ GUARITI	DECEDUTI	CASI TOTALI	INCREMENTO CASI TOTALI (rispetto al giorno precedente)	TAMPONI	CASI TESTATI
	Ricoverati con sintomi	Terapia intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi						
Lombardia	4.482	252	22.339	27.073	42.403	15.543	85.019	+ 175	581.437	343.213
Piemonte	1.589	99	8.186	9.874	16.113	3.831	29.619	+ 72	253.479	170.556
Emilia Romagna	706	105	4.712	5.525	17.756	3.986	27.267	+ 35	263.888	166.240
Veneto	263	22	3.719	4.004	13.143	1.801	18.950	+ 9	513.021	275.851
Toscana	197	66	2.310	2.573	6.359	989	9.961	+ 13	205.201	148.580
Liguria	360	23	1.956	2.339	5.485	1.367	9.191	+ 32	81.485	47.984
Lazio	1.137	73	2.616	3.826	3.031	428	7.485	+ 39	209.472	167.859
Marche	156	17	2.142	2.315	3.379	984	6.678	+ 11	89.085	55.986
Campania	342	17	1.314	1.673	2.623	399	4.695	+ 11	143.478	67.155
Puglia	254	22	1.719	1.995	1.920	373	4.386	+ 7	91.901	63.403
Trento	41	8	199	248	3.650	451	4.351	+ 13	70.173	41.383
Sicilia	137	13	1.389	1.539	1.889	367	3.395	+ 7	118.859	106.277
Friuli V.G.	81	3	537	621	2.257	320	3.198	+ 7	104.874	65.184
Abruzzo	191	6	1.216	1.413	1.392	348	3.193	+ 7	57.897	40.345
Bolzano	52	6	249	307	1.984	491	2.582	+ 1	54.861	24.930
Umbria	24	2	51	77	1.274	73	1.424	0	56.279	39.512
Sardegna	72	10	258	380	847	126	1.353	0	43.387	37.684
Valle d'Aosta	30	0	30	60	971	141	1.174	+ 1	12.327	9.595
Calabria	53	2	346	401	855	85	1.151	0	56.167	54.333
Molise	9	2	206	217	183	22	422	+ 11	11.514	11.285
Basilicata	29	1	63	93	272	27	392	0	22.581	22.016
TOTALE	10.207	749	55.597	66.553	127.326	32.067	225.886	+ 451	3.041.366	1.959.373

ATTUALMENTE POSITIVI	66.553
TOTALE GUARITI	127.326
TOTALE DECEDUTI	32.067
CASI TOTALI	225.886

- **In Europa**

È possibile consultare al seguente link (<https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases>) la situazione Internazionale.

Si riporta, nella tabella seguente, la situazione degli Stati Europei e Regno Unito per la giornata del 18 maggio.

EU/EEA and the UK	Casi	Morti
Regno Unito	243695	34636
Spagna	231350	27650
Italia	225.435	31908
Germania	174.697	7935
Francia	142.411	28108
Belgio	55280	9052
Olanda	43995	5680
Svezia	30143	3679
Portogallo	29036	1218
Irlanda	24112	1543
Polonia	18529	925
Romania	16871	1097
Austria	16154	629
Danimarca	10927	547
Repubblica Ceca	8475	298
Norvegia	8197	232
Finlandia	6347	298
Lussemburgo	3945	107
Ungheria	3535	462
Grecia	2834	163
Bulgaria	2235	110
Croazia	2226	95
Islanda	1802	10
Estonia	1774	63
Lituania	1541	56
Slovacchia	1494	28
Slovenia	1466	104
Lettonia	1008	19
Cipro	916	17
Malta	553	6
Liechtenstein	83	1
Totale	1311066	156.676

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;
- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte>;
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- <https://www.iss.it/>;
- <https://www.who.int/countries/ita/en/>.



**DPCM 3 GIUGNO 2020
RIAPERTURA AGLI SPOSTAMENTI TRA
REGIONI E AGLI INGRESSI DAGLI STATI UE**

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

A partire dal 3 giugno, si dà il via libera agli spostamenti tra Regioni.

Non ci sono quindi più limitazioni agli spostamenti tra Regioni ma il Presidente del Consiglio sottolinea che i viaggi interregionali "potranno comunque essere limitati, solo con provvedimenti statali (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o ordinanze del Ministro della salute), in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree".

La riapertura dei confini rappresenta un primo passo verso l'avvio di una "nuova normalità", confermato in un annuncio del governo in data 29 maggio, sulla base degli ultimi dati del monitoraggio dell'epidemia svolto dall'**Istituto Superiore di Sanità** e dal **Ministero della Salute**.

Per quanto riguarda i viaggi all'estero, sono consentiti gli spostamenti da e per gli **Stati membri dell'Unione europea; ma anche altri stati non UE come** Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera; **Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; anche Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.**

Cosa cambia?

Non sono più applicabili le autocertificazioni.

Non si dovrà più giustificare il proprio spostamento, fatto salvo per determinate regioni che con le ordinanze locali potrebbero richiederle.

Resta il **rispetto delle regole igieniche, distanziamento sociale, l'obbligo di indossare le mascherine nei luoghi pubblici**, nei negozi, dal parrucchiere e dall'estetista, in aereo e in treno, sui mezzi pubblici e ovunque non sia possibile mantenere la distanza. **È quindi vietato togliersela nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico** e dovrà essere sempre indossata in alcuni casi anche all'aperto: alcune regioni lo hanno stabilito con ordinanze regionali che derogano l'obbligo solo a chi esegue attività fisica.

Ogniqualevolta ci si reca in un ristorante o al bar, è necessario dare i propri dati, se richiesti dal gestore, al fine di un tracciamento per individuare eventuali contatti con casi positivi.

In determinati locali ed attività, **non ci si può rifiutare di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea**. Con una temperatura > 37.5 ° C è vietato l'accesso in molti luoghi pubblici, e si può essere segnalati all'autorità sanitaria.

Normativa vigente

Circolare Ministero della Salute del 29 maggio 2020

È necessario procedere ad aggiornare gli strumenti messi in atto per contrastare l'epidemia COVID-19 in corso. In questo contesto, il *contact tracing* ovvero il sistema di gestione e gestione dei contatti, aggiornato attraverso nuove tecnologie, è uno strumento essenziale per combattere l'epidemia e utilizzato a scopo preventivo. L'obiettivo è quello di individuare e isolare rapidamente i casi al fine di intervenire tempestivamente e interrompere la catena di trasmissione

Applicazione IMMUNI

L'Applicazione IMMUNI è stata scelta, nel nostro Paese, quale strumento coadiuvante il contact tracing tradizionale. L'adozione di un'applicazione unica nazionale per il tracciamento dei contatti, interoperabile anche a livello europeo, **ha come obiettivo quello di individuare in maniera sempre più completa gli individui potenzialmente esposti a SARSCoV-2 e, attraverso le misure di sorveglianza sanitaria, contribuire a interrompere la catena di trasmissione.**

L'applicazione si baserà sull'installazione volontaria da parte degli utenti e il suo funzionamento potrà cessare non appena sarà terminata la fase di emergenza, con eliminazione di tutti i dati generati durante il suo funzionamento.

Le funzionalità principali dell'App sono:

- inviare una notifica alle persone che possono essere state esposte ad un caso COVID-19 – contatti stretti – con le indicazioni su patologia, sintomi e azioni di sanità pubblica previste;

- invitare queste persone a mettersi in contatto con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta **L'app si avvale del tracciamento di prossimità** (anche noto come tracciamento contatti) basato su tecnologia Bluetooth Low Energy, **senza ricorso alla geolocalizzazione.**

Quando un utente installa Immuni sul suo smartphone, l'app inizia a scambiare identificativi con altri dispositivi che hanno installato la stessa app.

Per approfondimenti: [Circolare Ministero della Salute n.18584 del 29 maggio](#)

Linee Guida Conferenza Regioni e Province Autonome

In data 25.05.2020 è stato aggiornato il documento da parte delle Regioni e delle Province autonome, il quale riporta come oggetto "**Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive**".

- [Linee Guida Conferenza Regioni e Province Autonome del 16 maggio 2020](#)
- [Linee Guida Conferenze Regioni e Province Autonome del 22 maggio 2020](#)
- [Linee Guida Conferenze Regioni e Province Autonome del 25 maggio 2020](#)

DPCM 17 maggio 2020

La regolamentazione della ripresa delle attività economiche ancora sospese

In data 17 maggio è stato pubblicato il nuovo [DPCM del 17 maggio](#) che detta delle regole per la ripresa delle attività economiche sospese per l'emergenza COVID. La norma è in vigore dal 18 maggio fino al 14 giugno.

Decreto Legge 16 maggio 2020, n°33

Il [Decreto](#) introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 con validità dal 18 maggio al 31 luglio 2020.

Decreto Rilancio: DL n. 34 del 19 maggio 2020

In data 20.05.20 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto-Legge n. 34 del 19 Maggio 2020 [Testo integrale](#) che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Enti e istituzioni

Documento INAIL per la gestione della fase 2 nei settori della ristorazione

È stato pubblicato in data 12 maggio, sul sito dell'INAIL, un documento tecnico approvato dal Comitato tecnico scientifico, di cui al [link](#) che prende in considerazione le specificità e le modalità di organizzazione del lavoro nel settore della ristorazione, nonché le particolari criticità di gestione del rischio.

Documento INAIL per la gestione della fase 2 nei settori della balneazione

Con la graduale ripresa delle attività, e in vista della stagione estiva, l'Inail e l'ISS hanno redatto un documento tecnico, di cui al [link](#) approvato dal Comitato tecnico scientifico, relativo al settore della balneazione.

Documento INAIL per la gestione della fase 2 nei settori dell'estetica

Il documento tecnico, di cui al [Link](#), approvato nella seduta dal Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Covid-19, contiene l'analisi del rischio contagio per il settore della cura alla persona e fornisce indicazioni sulle misure da adottare per il contenimento della diffusione del virus.

Covid-19, Iss: rapporto su sanificazione di superfici, ambienti e abbigliamento

Il Rapporto "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento", pubblicato il 15 maggio dall'Istituto superiore di sanità (ISS) sul suo sito istituzionale, di cui al [link](#), fornisce indicazioni, basate sulle evidenze a oggi disponibili, in tema di trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2, di **sopravvivenza del virus su diverse superfici** e di **efficacia dei prodotti** utilizzati per la pulizia e la disinfezione/sanitizzazione dei locali.

Circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020

In data 20 maggio è stata pubblicata sul sito dell'Inail è stata pubblicata una [Circolare](#) che fornisce **chiarimenti in merito alla tutela infortunistica da Covid-19 in occasione di lavoro**.

La circolare n. 22 del 20 maggio 2020, integra e precisa alcuni passaggi della [Circolare n.13 del 3 aprile 2020](#), e ribadisce che **l'Inail, ai sensi dell'art. 42, c. 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, fornisce tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto l'infezione SARS-Cov-2 in occasione di lavoro, secondo il consolidato principio giuridico che equipara la causa virulenta alla causa violenta propria dell'infortunio**.

Rapporto ISS: Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2

È stato aggiornato il documento contenente [raccomandazioni](#) per il ricambio d'aria negli ambienti domestici e lavorativi.

- **Garantire un buon ricambio dell'aria** (con mezzi meccanici o naturali).
- Il consiglio è di proseguire in questa fase, mantenendo lo stesso livello di protezione, eliminando, ove è possibile, la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni nell'aria (batteri, virus, ecc.).
- Si consiglia, dove non è possibile disattivare tale quota di ricircolo a causa delle limitate specifiche di funzionamento legate alla progettazione, **di far funzionare l'impianto adattando e rimodulando**

correttamente la quantità di aria primaria necessaria a tali scopi e riducendo la quota di aria di ricircolo. Se non causa problemi di sicurezza, è opportuno aprire nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per pochi minuti più volte a giorno per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria. La decisione di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in accordo con il datore di lavoro.

- **Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento con apparecchi terminali locali (es. unità interne tipo fancoil) il cui funzionamento e regolazione della velocità possono essere centralizzati oppure governati dai lavoratori che occupano l'ambiente, si consiglia, a seguito della riorganizzazione "anti-contagio", di mantenere in funzione l'impianto in modo continuo** (possibilmente con un decremento del livello di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edificio o attraverso la rimodulazione degli orari di accensione/spegnimento, es. due ore prima dell'apertura o ingresso dei lavoratori, e proseguire per altre due ore dopo la chiusura/non utilizzo dell'edificio) **a prescindere dal numero di lavoratori presenti in ogni ambiente o stanza, mantenendo chiusi gli accessi (porte).**
- **Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento.** Prestare particolare attenzione all'uso di tali spray nel caso di personale con problemi respiratori, es. soggetti asmatici. I prodotti per la pulizia/disinfettanti spray devono essere preventivamente approvati dal SPP.
- **Nel caso in cui alcuni ambienti siano dotati di ventilatori a soffitto o portatili a pavimento o da tavolo** che comportano un significativo movimento dell'aria, si consiglia di porre grande attenzione nell'utilizzo in presenza di più persone. In ogni caso si ricorda di posizionare i ventilatori ad una certa distanza, e mai indirizzarli direttamente sulle persone.

Di seguito la tabella con le ordinanze e il link diretto al sito istituzionale per prenderne visione.

<u>Regione-Ordinanza</u>
<u>Lombardia</u> – Ordinanza Regione Lombardia n.547 del 17 maggio 2020, Ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020, Allegato 1
<u>Piemonte</u> – Ordinanza n. 58 del 18 maggio, Ordinanza n. 63 del 22 maggio 2020, Ordinanza n. 64 del 27 maggio 2020
<u>Valle d'Aosta</u> – Ordinanza n.223 del 28 maggio
<u>Liguria</u> – Ordinanza n.35 del 1 giugno 2020
<u>Veneto</u> – Ordinanza n. 81 del 29 maggio 2020 ed Allegati
<u>Friuli Venezia Giulia</u> – Ordinanza n.14 del 17 maggio, Ordinanza n.15 del 17 maggio
<u>Provincia di Trento</u> – Ordinanza del 1 Giugno 2020
<u>Provincia di Bolzano</u> – Ordinanza n. 27 e 28 del 22 maggio 2020
<u>Emilia Romagna</u> – Decreto n. 82 del 17 maggio 2020, Ordinanza n.84 del 21 maggio e n.87 del 23 maggio, Protocolli di sicurezza, Ordinanza n. 94 del 30 maggio 2020

Umbria – Ordinanze e documenti
Abruzzo – Ordinanza n. 67 del 28 maggio 2020
Marche – Ordinanze e disposizioni maggio , Riapertura Palestre e Piscine del 20 maggio 2020
Molise – Ordinanza n. 31 del 17 maggio
Lazio – Ordinanza n. Z00043 del 27 maggio 2020
Toscana – Ordinanze varie, Ordinanza n.60 del 27 maggio 2020, Ordinanza n.61 del 30 maggio 2020
Puglia – Ordinanza n. 237 del 17 maggio con allegati, Ordinanza n. 245 del 2 giugno 2020
Basilicata – Ordinanza n. 22 del 17 maggio, Ordinanza n. 23 del 22 maggio 2020
Calabria – Ordinanza n. 43 del 17 maggio 2020.pdf, Ordinanza n. 46 del 27 maggio 2020
Campania – Ordinanze nn. 48 del 17 maggio, 49 del 20 maggio, 50 del 22 maggio e 51 del 24 maggio , Ordinanza n. 52 del 26 maggio 2020 ed allegati, Ordinanza n.53 del 29 maggio 2020
Sicilia – Ordinanza n. 21 del 17 maggio, Circolare N.19 del 23 maggio 2020, Ordinanza n.22 del 2 Giugno 2020
Sardegna – Ordinanza n.27 del 2 Giugno 2020

Aggiornamenti sugli spostamenti:

Piemonte	Non sarà prorogata l'ordinanza n. 64 del 27 maggio, che obbliga a indossare le mascherine anche all'aperto nei centri abitati e nelle aree commerciali. Dal 3 giugno torneranno a valere le norme del DPCM. Si ricorda a tutti che la regola è quella dell'obbligatorietà della mascherina ovunque non sia possibile garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Lombardia	L'Ordinanza Regionale n. 555 conferma, fino al 14 giugno, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dall'Ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020, tra cui l'obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all'ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l'app "AllertaLom" compilando il questionario "CercaCovid". La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l'accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento. L'ordinanza regionale conferma l'obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca , anche all'aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
Emilia Romagna	È obbligatorio sull'intero territorio nazionale usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

<p><u>Toscana</u></p>	<p>Chi arriva in Toscana da un'altra regione non è più sottoposto a isolamento fiduciario perché tale misura non è più richiesta dalla normativa nazionale. L'isolamento della durata di 14 giorni come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020, resta invece in vigore per chi arriva dall'estero. E' obbligatorio indossare in uno spazio all'aperto è frequentato da più persone nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.</p> <p>Si ricorda che la Regione Toscana raccomanda per una migliore tutela della salute propria e collettiva la distanza interpersonale di 1,8 metri.</p> <p>Le mascherine sono obbligatorie sui mezzi pubblici, sui taxi e mezzi a noleggio con conducente, nei negozi e a fare la spesa, negli uffici e luoghi chiusi, pubblici o aperti al pubblico.</p>
<p><u>Lazio</u></p>	<p>Il passeggero residente in regioni diverse dal Lazio che, allo sbarco, presenta temperatura maggiore di 37,5°C, contatta il numero unico regionale dedicato 800.118.800 che, all'occorrenza, attiva il SISP di competenza territoriale per la presa in carico, l'eventuale apertura della procedura di isolamento e per l'effettuazione del test molecolare, anche attraverso l'accesso presso le sedi regionali "drive in"; fino all'esito del test diagnostico molecolare la persona è tenuta a restare in isolamento presso il proprio domicilio, osservando le note misure di distanziamento sociale, di igiene e di protezione;</p> <p>Il passeggero residente nel Lazio che non ha effettuato l'imbarco, ovvero il passeggero residente che allo sbarco presenta temperatura maggiore di 37,5° C, deve contattare il proprio MMG/PLS scelta per segnalare la sintomatologia e per la conseguente presa in carico secondo le modalità stabilite dalle linee guida regionali.</p>
<p><u>Campania</u></p>	<p>Obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, se superiore a 37,5° c.c., al test rapido Covid-19;</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea superiore a 37,5°C; - divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell'esito del tampone molecolare nasofaringeo. <p>E' fatto obbligo alle aziende di trasporto, ai dipendenti e agli utenti di osservanza delle misure precauzionali, ivi compreso l'utilizzo dei DPI, previste dalle vigenti disposizioni statali e regionali.</p>
<p><u>Puglia</u></p>	<p>Con decorrenza dal 3 giugno 2020, tutte le persone fisiche che si spostino, si trasferiscano o facciano ingresso, in Puglia, da altre regioni o dall'estero, con mezzi di trasporto pubblici o privati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - segnalano lo spostamento, il trasferimento o l'ingresso mediante compilazione del modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia; - dichiarano il luogo di provenienza ed il comune in cui soggiornano; - conservano per un periodo di trenta giorni l'elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno.
<p><u>Sicilia</u></p>	<p>Tutti coloro che per esigenze di lavoro o per qualsiasi ulteriore esigenza facciano ingresso in Sicilia o, al contrario, si rechino, occasionalmente o periodicamente, per periodi brevi, in altre Regioni del territorio nazionale per poi fare rientro nell'Isola, sono tenuti a dare comunicazione in ordine alle eventuali sintomatologie</p>

	<p>riconducibili al Covid-19 al proprio medico di medicina generale (o pediatra di libera scelta) ovvero al Dipartimento di Prevenzione dell'Asp territorialmente competente. Ferme le specifiche disposizioni sull'uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, l'impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. Il dispositivo protettivo deve, pertanto, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo.</p>
<p><u>Sardegna</u></p>	<p>Tutti i viaggiatori in arrivo in Sardegna sono tenuti a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea; qualora questa risultasse pari o superiore a 37,5 gradi, il personale sanitario preposto presso l'autorità aereoportuale o l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna provvede ad attivare le procedure di cui alla determinazione del Direttore Generale della Sanità n.159 del 4 marzo 2020.</p> <p>Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi prima dell'imbarco utilizzando l'apposito modello da compilare ed inviare esclusivamente per via telematica nell'ambito dei procedimenti digitali dello sportello unico dei servizi della Regione Autonoma della Sardegna, in conformità a quanto indicato nella sezione "Nuovo Coronavirus" della home page del sito istituzionale della regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante l'applicazione "Sardegna Sicura", scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android progettata con funzionalità di contact tracing su base volontaria. Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d'imbarco e ad un documento d'identità in corso di validità.</p> <p>La compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all'imbarco, la ricevuta dell'avvenuta registrazione.</p> <p>Con successiva Ordinanza, previa adozione dei necessari atti normativi e/o amministrativi, saranno adottate specifiche misure per incentivare, seppure su base volontaria, l'esecuzione di specifici test – sia per finalità diagnostiche che epidemiologiche – da parte dei passeggeri in arrivo in Sardegna, anche mediante la previsione di una campagna di sensibilizzazione alla funzione etica e solidale di prevenzione e salvaguardia della salute pubblica di tale cautela ed il riconoscimento di voucher specifici, spendibili sul territorio regionale.</p>

Numeri di Emergenza.

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a **chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.**

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Basilicata: 800 99 66 88**
- **Calabria: 800 76 76 76**
- **Campania: 800 90 96 99**
- **Emilia-Romagna: 800 033 033**
- **Friuli Venezia Giulia: 800 500 300**
- **Lazio: 800 11 88 00**
- **Liguria: 800 938 883**
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16 e il sabato dalle ore 9 alle 12
- **Lombardia: 800 89 45 45**
- **Marche: 800 93 66 77**
- **Piemonte:**
800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- **Provincia autonoma di Trento: 800 867 388**
- **Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751**
- **Puglia: 800 713 931**
- **Sardegna: 800 311 377 (per info sanitarie) oppure 800 894 530 (protezione civile)**
- **Sicilia: 800 45 87 87**
- **Toscana: 800 55 60 60**
- **Umbria: 800 63 63 63**
- **Val d'Aosta: 800 122 121**
- **Veneto: 800 462 340**

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

- **Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:**
 - **ASL n. 1 L'Aquila: 118**
 - **ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146**
 - **ASL n. 3 Pescara: 118**
 - **ASL n. 4 Teramo: 800 090 147**
- **Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112**
- **Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e 0874 409000.**
- **Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il 0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.**

- A Campobasso parte un nuovo servizio sms e whatsapp per informare la cittadinanza in modo più veloce e capillare. È possibile contattare il numero **3791833096**. Il servizio è stato offerto gratuitamente al Comune di Campobasso, per tutta la durata dell'emergenza dalla Planetcall Direct.
- È attivo il numero verde **800 942 425 per i pazienti affetti da diabete** che hanno bisogno di informazioni e supporto in questa situazione di isolamento sociale e difficoltà di accesso a visite e prestazioni ambulatoriali. Un'iniziativa dell'Associazione medici diabetologi (Amd) e della Società italiana di diabetologia (Sid) che mettono a disposizione i loro specialisti per rispondere alle domande dei pazienti. **“I colloqui - scrivono le società scientifiche in una nota - non sono comunque sostitutivi di una visita medica. Le informazioni fornite nel corso delle telefonate hanno natura puramente informativa e indicativa e sono di mero supporto per coloro che sentano il bisogno di condividere le proprie azioni e scelte mediche con un diabetologo”.**
Si può chiamare il numero verde 800 942 425 dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.
- Oltre all'indagine conoscitiva, una serie di iniziative congiunte va ad aggiungersi, in questo momento di emergenza socio-sanitaria da coronavirus (COVID-19), ai servizi già attivi:
telefono Verde Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità: 800 89 69 49 (gratuito e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00)
- **SAIO, servizio di ascolto, informazione e orientamento della Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO: 800 66 25 41** (gratuito e disponibile tutti i giorni come da orari sul sito e inoltre su appuntamento anche in video-consulenza).
- Anche **la Società psicanalitica italiana (Spi)** ha messo a disposizione un **servizio di ascolto e consulenza di psicologia psicanalitica gratuito** per problematiche connesse all'emergenza coronavirus. I Centri psicoanalitici associati alla Spi, presenti su tutto il territorio nazionale (Roma, Milano, Bologna, Genova, Torino, Firenze, Pavia, Padova, Napoli, Palermo) forniranno per il progetto i **nominativi dei professionisti disponibili per l'ascolto tramite telefono o piattaforma di videochiamata, consultabili al seguente link: <https://www.spiweb.it/wp-content/uploads/2020/03/esterni.pdf>**.
- Dal 27 aprile è operativo il **numero verde 800.833.833 per dare supporto psicologico su varie tematiche quali il timore del contagio, le misure di isolamento, la solitudine, i lutti, le incertezze economiche: tutti elementi che possono far nascere attacchi di ansia, stress, paure, disagio.**
Il numero sarà raggiungibile anche dall'estero al 02.20228733 e saranno previste modalità di accesso anche per i non udenti.
Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.

Situazione internazionale

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 03 giugno ore 08.30)

Globale

- 6.242.974 casi confermati nel mondo dall'inizio dell'epidemia
- 378.485 morti

Cina

- 84.602 casi confermati clinicamente e in laboratorio
- 4.645 morti

Europa

Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 02 Giugno, ore 10:00)

- **2.179.253 casi confermati**
- **182.473 morti**

Primi cinque Paesi per trasmissione locale in Europa

- **Russia 423.741 casi (5.037 morti)**
- **Regno Unito 276.332 casi (39.045 morti)**
- **Spagna 240.010 casi (29.858 morti)**
- **Italia 233.515 casi (33.530 morti)**
- **Germania 182.028 casi (8.522 morti)**
- **Francia 152.091 casi (28.833 morti)**

America

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 03 Giugno, ore 08.30)

- **Stati Uniti 1.798.330 casi (105.008 morti)**
- **Brasile 526.447 casi (29.937 morti)**
- **Canada 92.151 casi (7.344 morti)**
- **Messico 93.435 casi (10.167 morti)**

Nella tabella seguente, si riporta la situazione nelle varie regioni d'Italia, per la giornata del 3 giugno

Sono 233.836 i casi totali dall'inizio della pandemia:

- 39.297 persone attualmente positive
- 33.601 deceduti
- 160.938 guariti.

Variazioni rispetto al precedente bollettino:

- + 321 nuovi casi positivi
- + 71 deceduti
- + 846 guariti.

Tra i 39.297 attualmente positivi (- 596):

- 33.202 si trovano in isolamento domiciliare (- 367)

- 5.742 ricoverati con sintomi (- 174)
- 353 in terapia intensiva (- 55).

Sono 3.999.591 (+ 37.299) i tamponi effettuati

Regione	AGGIORNAMENTO 03/06/2020 ORE 17.00									
	POSITIVI AL nCoV				DIMESSI/ GUARITI	DECEDUTI	CASI TOTALI	INCREMENTO CASI TOTALI (rispetto al giorno precedente)	TAMPONI	CASI TESTATI
	Ricoverati con sintomi	Terapia intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi						
Lombardia	2.995	131	17.098	20.224	53.046	16.172	89.442	+ 237	777.477	458.782
Piemonte	841	44	3.801	4.686	22.150	3.898	30.734	+ 19	327.206	212.012
Emilia Romagna	342	50	2.447	2.839	20.856	4.147	27.842	+ 14	336.630	202.506
Veneto	106	2	1.279	1.387	15.856	1.921	19.164	+ 2	695.053	341.333
Toscana	76	25	872	973	8.093	1.055	10.121	+ 4	259.167	183.229
Liguria	169	6	339	514	7.764	1.473	9.751	+ 17	110.006	61.006
Lazio	519	51	2.248	2.818	4.188	747	7.753	+ 10	262.461	211.669
Marche	57	8	1.245	1.310	4.438	987	6.735	+ 1	105.679	66.805
Campania	206	4	659	869	3.537	413	4.821	+ 12	208.854	101.664
Puglia	131	10	895	1.036	2.952	511	4.499	+ 1	122.506	82.041
Trento	15	2	205	222	3.748	463	4.433	+ 1	91.021	49.626
Sicilia	60	7	813	880	2.292	273	3.447	0	154.873	131.820
Friuli V.G.	39	2	192	233	2.707	336	3.276	0	138.250	81.683
Abruzzo	112	3	621	736	2.102	414	3.252	+ 3	78.356	53.555
Bolzano	13	3	104	120	2.187	291	2.598	0	67.965	31.800
Umbria	15	2	14	31	1.324	76	1.431	0	72.001	51.310
Sardegna	12	1	133	146	1.080	111	1.357	0	58.605	50.057
Valle d'Aosta	9	0	4	13	1.031	143	1.187	0	15.413	12.084
Calabria	20	0	90	110	951	97	1.158	0	72.237	69.978
Molise	1	2	124	127	267	22	436	0	15.123	14.439
Basilicata	4	0	19	23	349	27	399	0	30.708	29.938
TOTALE	5.742	353	33.202	39.297	160.938	13.603	233.836	+ 321	3.999.591	2.497.337

ATTUALMENTE POSITIVI	39.297
TOTALE GUARITI	160.938
TOTALE DECEDUTI	13.603
CASI TOTALI	233.836

L'andamento:

Dalla giornata del 29 maggio ad oggi, vi è stato un calo dei decessi (da 88 a 76) e dei nuovi contagi (da 513 a 385). I dimessi e i guariti si aggirano intorno ai 2300 al giorno.

- **In Europa**

È possibile consultare al seguente link (<https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases>) la situazione Internazionale.

Si riporta, nella tabella seguente, la situazione degli Stati Europei e Regno Unito per la giornata del 3 giugno.

EU/EEA and the UK	Casi	Morti
Regno Unito	277.985	39369
Spagna	239932	27940
Italia	233515	33530
Germania	182370	8551
Francia	151.325	28940
Belgio	58615	9505
Olanda	46647	5967
Svezia	38589	4468
Portogallo	32895	1436
Irlanda	25066	1658
Polonia	24395	1092
Romania	19517	1279
Austria	16674	669
Danimarca	11734	580
Repubblica Ceca	9364	323
Norvegia	8446	237
Finlandia	6887	320
Lussemburgo	4020	110
Ungheria	3931	534
Grecia	2918	179
Bulgaria	2538	144
Croazia	2246	103
Estonia	1870	68
Islanda	1806	10
Lituania	1682	71
Slovacchia	1522	28
Slovenia	1475	108
Lettonia	1079	24
Cipro	952	17
Malta	620	9
Liechtenstein	83	1
Totale	1410698	167.270

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;
- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte>;
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- <https://www.iss.it/>;
- <https://www.inail.it/cs/internet/home.html>
- <https://www.who.int/countries/ita/en/>.



**DPCM 9 GIUGNO 2020
CONFERENZA DELLE REGIONI:
RIAPERTURA ATTIVITA' FORMATIVE**

Nota in merito all'integrazione delle linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

10 giugno 2020 – versione 1.0

La conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 9 giugno 2020, ha integrato e aggiornato le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.

Rispetto all'aggiornamento pubblicato il 25 maggio 2020 infatti, sono state aggiunte le schede tematiche relative ai seguenti settori: congressi e grandi fiere; sale slot, sale giochi e sale bingo; discoteche.

Inoltre sono state razionalizzate e integrate le schede relative a:

- “Formazione professionale”, nella quale tutte le indicazioni riportate si estendono anche ai **percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.**
- “Ristorazione”, dove è stato inserito un paragrafo dedicato alle “cerimonie”;
- “Attività ricettive” (che oltre alle indicazioni generali prevede regole specifiche per: strutture turistico-ricettive all'aria aperta; rifugi alpini ed escursionistici; ostelli della gioventù; locazioni brevi);
- “Servizi per l'infanzia e l'adolescenza” (con un paragrafo dedicato ai “Campi estivi”).
- “Aree giochi per bambini” e “Cinema e spettacoli dal vivo” (quest'ultima con riferimenti a: fondazioni liriche, sinfoniche e orchestrali e spettacoli musicali; produzioni teatrali; produzioni di danza).

Infine sono state aggiornate anche le altre schede, in particolare per quanto guarda le prescrizioni per favorire il ricambio d'aria.

Per tutte le attività svolte negli ambienti interni infatti, in funzione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri



dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.



**DPCM 11 GIUGNO 2020
ULTERIORI RIAPERTURE DI
ATTIVITA' ECONOMICHE**

Nota in merito alla pubblicazione del nuovo DPCM 11 Giugno 2020

12 giugno 2020 – versione 1.0

Nella serata del giorno 11 giugno, è stato firmato il nuovo [Decreto Presidente Consiglio dei Ministri](#), pubblicato già in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 147, **che segna l'inizio della FASE 3.**

Le disposizioni del presente Decreto **si applicano dalla data del 15 giugno 2020** - in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 - **e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.**

Le novità

- **Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite**, ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica.
- **Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, ma con alcune cautele/precauzioni.**
- Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso.
- Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.
- **Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.**
- **In materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro**, così come per il personale di imprese o enti - aventi sede legale o secondaria in Italia - che va all'estero per comprovate ragioni lavorative.
- **A partire dal 12 giugno, riprendono gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse**, ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico, nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio.
- **A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto** nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

Il decreto contiene vari allegati. Tra essi, di particolare importanza è l'allegato 9 del DPCM contenente la quinta edizione aggiornata delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020.

Il contenuto assume pertanto un valore normativo.

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.

A tal proposito, **relativamente all'utilizzo dei guanti monouso** – così come confermato dall'OMS in uno dei recenti discorsi nel mese di giugno – in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, **si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori.**

Per tutte le **procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti** si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti, dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile:

- **Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”;**
- **Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;**
- **Rapporto ISS COVID19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;**
- **Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.**

Infine, **l'allegato 12**, inserisce il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali già pubblicato in data 24 Aprile, il quale ha validità anch'esso fino al 14 luglio.



**DPCM 14 LUGLIO 2020
PROROGA FINO AL 31 LUGLIO DELLE
MISURE DEL DPCM DELL'11 GIUGNO**

Nota in merito alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: DPCM e Ordinanza Regione Lombardia

15 Luglio 2020 – versione 1.0

Nella serata del 14 luglio, è stato pubblicato il nuovo **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** che di fatto proroga fino al 31 luglio 2020 le misure di cui al DPCM 11 giugno 2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2 sull'intero territorio nazionale.

Il nuovo decreto contiene due allegati che sostituiscono l'allegato 9 e 15 del decreto dell'11 giugno 2020.

L'allegato 1 rimanda alle *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome”*.

L'allegato 2 introduce le *“Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”*.

Inoltre, vengono prorogate, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020 relative agli spostamenti e ai divieti di ingresso e transito in Italia.

In sintesi, riportiamo i passaggi fondamentali descritti all'interno del decreto e i relativi comportamenti da rispettare:

- L'obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi,
- Il distanziamento di almeno un metro,
- Il rispetto delle misure igieniche, a partire dal lavaggio delle mani,
- l'obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro,
- Il divieto di assembramenti,
- le sanzioni per chi viola la quarantena,
- il divieto di ingresso o quarantena per chi arriva da Paesi extra UE e i controlli più stringenti su aeroporti, porti e luoghi di confine.

In merito all'allegato 2 sulla tematica dei trasporti, il nuovo Dpcm delega alle singole compagnie la possibilità di personalizzare le regole. A differenza di ciò che imponevano le linee guida dell'ENAC del 26 giugno 2020 – Ente Nazionale per l'aviazione civile – ora è consentito ai passeggeri di salire a bordo con il bagaglio a mano, ma in caso di sovraffollamento dell'aereo il gestore potrà stabilire quale tipo di bagaglio dovrà essere sistemato in stiva. Per quanto riguarda gli indumenti che non vengono indossati e che solitamente vengono riposti nella capelliera durante il viaggio, sarà invece obbligatorio custodirli in buste sterilizzate messe a disposizione dalla compagnia.

Ordinanza Regione Lombardia

La Regione Lombardia ha emanato in data 14 luglio 2020 l'ordinanza n. 580 nella quale sono state inserite ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In tema di organizzazione del lavoro, resta obbligatoria per il datore di lavoro la misurazione della temperatura ai propri dipendenti, così come per i clienti dei ristoranti. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l'interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

L'Ordinanza recepisce le linee guida della Conferenza delle Regioni nella quale viene introdotto che negli esercizi pubblici "è consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani" e nelle sale giochi e nei circoli culturali e ricreativi sono consentite le attività ludiche quali ad esempio il gioco delle carte purché sia rigorosamente rispettato regole quali l'obbligo di utilizzo di mascherina, l'igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco e il rispetto della distanza tra giocatori.

Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. L'obbligo di indossare le misure di protezione si applica anche all'aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi.

In ogni caso è necessario portare con sé la mascherina per il suo eventuale impiego.